



Manuale per Professionisti
e Responsabili politici su
**La giustizia nelle questioni
che coinvolgono minori vittime
e testimoni di reato**

testo originale a cura dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DROGA E IL CRIMINE
Vienna

Manuale per professionisti e
responsabili politici sulla giustizia
nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni
di reato

SERIE MANUALI GIUSTIZIA PENALE

Nazioni Unite
New York, 2009

Note

I simboli dei documenti delle Nazioni Unite sono composti da lettere maiuscole e numeri. L'indicazione di un tale simbolo riporta ad un documento delle Nazioni Unite.

Le informazioni sugli indicatori di risorse uniformi e sui siti Internet contenute nella presente pubblicazione sono riportate ad uso del lettore e sono corrette al momento della pubblicazione in inglese. Le Nazioni Unite non sono responsabili dell'aggiornamento di tali informazioni o del contenuto di siti web esterni.

Indice

Introduzione	1
I. L'interesse superiore del minore.....	5
A. Riconoscimento nazionale del principio dell'interesse superiore del minore.....	6
B. Attuazione nazionale del principio dell'interesse superiore del minore	8
II. Il diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva	13
A. Riconoscimento nazionale del diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva.....	14
B. Attuazione nazionale del diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva.....	15
III. Il diritto di essere protetto dalla discriminazione	21
A. Protezione generale dei minori da tutte le forme di discriminazione.....	22
B. Distinzione positiva	24
C. Non rilevanza dell'età del minore come ostacolo alla partecipazione al procedimento giudiziario	25
IV. Il diritto di essere informato	31
A. Il diritto di essere informato dell'assistenza disponibile e del ruolo del minore vittima e testimone nel procedimento giudiziari	33
B. Il diritto di essere informato sullo stato del procedimento	34
V. Il diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni	41
A. Riconoscimento a livello interno del diritto del minore vittima di esprimere opinioni e preoccupazioni nel procedimento penale.....	44
B. Questioni su cui i minori vittime e testimoni possono esprimere le loro opinioni e preoccupazioni	45
VI. Il diritto ad un'assistenza efficace	49
A. Assistenza per uno sviluppo armonico del minore	51

B. Assistenza durante la partecipazione dei minori vittime e testimoni al procedimento giudiziario	53
VII. Il diritto alla privacy.....	59
A. Limite alla divulgazione di informazioni.....	60
B. Limitazione della presenza del pubblico	61
VIII. Il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario.....	65
A. Assistenza di una persona di sostegno durante il procedimento giudiziario.....	68
B. Fornire certezze sul procedimento	70
C. Garantire la celerità del procedimento	73
D. Elaborare procedure a misura di minore	75
E. Limitare i contatti del minore con il procedimento giudiziario.....	79
F. Evitare che il minore debba sostenere un confronto con l'imputato.....	81
G. Assicurare un esame rispettoso della sensibilità del minore ed impedire intimidazioni.....	83
IX. Il diritto alla sicurezza.....	89
A. Denuncia ed indagini relative a reati in danno di minori.....	90
B. Misure di protezione per i minori coinvolti nei procedimenti giudiziari	91
X. Il diritto alla riparazione.....	95
XI. Il diritto a misure di prevenzione speciali.....	101
A. Prevenzione giudiziaria dei reati contro minori a rischio	102
B. Attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione finalizzate a prevenire reati contro minori a rischio.....	103
XII. Attuazione delle Linee guida	107
A. La formazione dei professionisti che operano con minori vittime e testimoni di reato	109

B. Cooperazione nell'attuazione di misure di protezione per i minori vittime e testimoni	112
Allegato — Fonti relative ai minori vittime e testimoni di reato	119

Ringraziamenti

Il presente Manuale per professionisti e responsabili politici relativo alle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato è stato preparato per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - da Cyril Laucci, un consulente indipendente.

Il Manuale è stato rivisto da un gruppo di esperti internazionali, rappresentativi di tutti i maggiori sistemi giuridici e delle principali regioni, che si sono incontrati a Vienna il 24 e 25 maggio 2007. L'UNODC desidera ringraziare, per gli importanti contributi apportati al Manuale, gli esperti che hanno partecipato a quell'incontro: Alvaro A. Burgos Mata, Birgitta Engberg, Chris Graveson, Amod Kanth, Michel Lorcy, An Michels, Sharon Morris-Cummings, Jean-François Noël, Julia Sloth-Nielsen e Renate Winter. Amanda Melville e Anne Grandjean del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - United Nations Children's Fund – hanno fornito un ampio apporto al Manuale durante il processo di stesura e revisione, così come Nadja Pollaert, Direttore dell'International Bureau for Children's Rights. Claudia Baroni e Anna Giudice Saget dell'UNODC hanno condotto il Manuale alla sua pubblicazione.

UNODC desidera ringraziare i Governi del Canada e della Svezia per il loro contributo allo sviluppo del Manuale.



Introduzione

Nei sistemi della giustizia penale spesso le vittime di reato sono dimenticate. Un sistema di giustizia penale giusto, effettivo ed umano è quello che rispetta i diritti fondamentali della persona sospettata, dell'autore del reato ed anche quelli delle vittime, e che è basato sul principio che le vittime dovrebbero essere adeguatamente riconosciute e trattate in un modo rispettoso della loro dignità. Tali categorie di vittime, compresi i minori, che sono particolarmente vulnerabili a causa delle loro caratteristiche personali o a causa delle circostanze del reato, dovrebbero beneficiare di misure adatte alla loro situazione.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) è il custode di un corpo crescente di standard e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale, che riguarda la maggior parte dei settori della riforma della giustizia penale e del trattamento degli autori di reato e che fornisce agli Stati Membri un corpo in evoluzione di linee guida, quando essi effettuano delle riforme dei loro sistemi di giustizia penale. Nel settore del trattamento dei minori da parte del sistema della giustizia penale, vi rientrano le Regole Minime Standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia penale (le Regole di Beijing)¹, le Linee Guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità minorile (le Linee guida di Riyadh)², le Regole delle Nazioni Unite per i minori privati della loro libertà³ e le Linee Guida per un'azione in materia di minori nel sistema della giustizia penale⁴.

Nel settore della protezione delle vittime, la Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere⁵, la Risoluzione 1989/57 del Consiglio Economico e Sociale sull'attuazione della Dichiarazione dei principi

basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere nonché il Piano di azione per l'attuazione della Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere⁶ non hanno fornito una guida dettagliata e specifica rispetto al trattamento dei minori quando essi sono vittime o testimoni di reato.

La Convenzione sui diritti del fanciullo⁷, che ha ottenuto un'adesione praticamente universale, contiene delle disposizioni generali sui minori vittime di abuso e sulla giustizia minorile⁸. Disposizioni pertinenti in materia di protezione delle vittime sono contenute anche in diversi strumenti internazionali giuridicamente vincolanti quali lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale⁹, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed i suoi protocolli¹⁰, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione¹¹. Nella sua risoluzione 2005/20, il Consiglio Economico e Sociale ha adottato le Linee Guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (di seguito denominate le "Linee guida"). Le Linee guida hanno colmato un grande vuoto negli standard internazionali relativi al trattamento dei minori nella veste di vittime o testimoni di reato. .

Le Linee guida, che rappresentano buone prassi basate sulla condivisione delle attuali conoscenze e norme, standard e principi regionali ed internazionali in materia, sono state adottate con la prospettiva di fornire un quadro di riferimento pratico per conseguire i seguenti obiettivi:

- Fornire un ausilio nella revisione delle leggi, procedure e prassi nazionali, di modo che queste assicurino il pieno rispetto dei diritti dei minori vittime e testimoni di reato e per contribuire all'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo dalle Parti della stessa.
- Fornire un ausilio ai governi, alle organizzazioni internazionali, agli organismi pubblici, alle organizzazioni non governative (ONG) e a quelle di comunità (CBO), nonché ad altre parti interessate nell'elaborazione ed attuazione di normative, politiche, programmi e prassi che affrontano questioni chiave relative a minori vittime e testimoni di reato.
- Guidare i professionisti e, ove opportuno, i professionisti che operano con minori vittime e testimoni di reato nella loro attività quotidiana nel campo della giustizia degli adulti e dei minori, a livello nazionale, regionale e internazionale, in modo conforme alla Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere.
- Fornire un ausilio ed un sostegno a chi si occupa di minori al fine di trattare con i minori vittime e testimoni di reato in un modo rispettoso della loro sensibilità.

L'UNODC, in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e l'International Bureau for Children's Rights, per fornire ai paesi un ausilio nell'attuazione, a livello nazionale, delle

disposizioni contenute nelle Linee guida e in altri strumenti internazionali in materia, ha sviluppato il presente *Manuale per professionisti e responsabili politici relativo alle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato*.

Il *Manuale* è basato sulle migliori prassi a livello internazionale in materia di trattamento, da parte del sistema della giustizia penale, dei minori vittime e testimoni di reato. Ha lo scopo di servire quale guida per i responsabili politici ed i professionisti che trattano con minori vittime e testimoni di reato, vale a dire giudici, personale medico e di sostegno, agenti della polizia giudiziaria, pubblici ministeri, operatori sociali, personale di organizzazioni non governative ed insegnanti.

Il *Manuale* è stato sviluppato tenendo conto del fatto che le realtà giuridiche, sociali, economiche e culturali sono diverse da paese a paese. Le misure proposte nel *Manuale*, pertanto, non hanno lo scopo di essere prescrittive, ma quello di offrire un quadro di riferimento o di orientamento a quei paesi che sono desiderosi di affrontare i bisogni specifici dei minori vittime e testimoni di reato.

Il *Manuale*, in linea con la struttura ed il contenuto delle Linee guida, contiene 12 capitoli che trattano, rispettivamente, dell'interesse superiore del minore, del diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva, del diritto di essere protetto dalla discriminazione, del diritto di essere informato, del diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni, del diritto ad un'assistenza efficace, del diritto alla privacy, del diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario, del diritto alla sicurezza, del diritto alla riparazione, del diritto a misure di prevenzione speciali e dell'attuazione delle Linee guida.

Ciascun capitolo, eccetto l'ultimo relativo all'attuazione, segue la stessa struttura. Oltre a fornire una descrizione del modo in cui il diritto, oggetto del capitolo, è applicato a livello nazionale e a quello internazionale, in ognuno è contenuta una checklist di attuazione che indica le principali misure che i diversi professionisti interessati debbono adottare per dare attuazione alle Linee guida.



I. L'interesse superiore del minore

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo III, Principi, punto 8

8. Come indicato negli strumenti internazionali ed in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ripresa nei lavori del Comitato sui diritti del fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di tali minori devono rispettare i seguenti principi trasversali:

c) Interesse superiore del minore. Sebbene i diritti degli imputati e dei condannati debbano essere tutelati, ciascun minore ha il diritto a che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione. Ciò comprende il diritto alla protezione ed alla possibilità di uno sviluppo armonico:

i) *protezione.* Ciascun minore ha il diritto alla vita ed alla sopravvivenza e ad essere protetto da ogni forma di esperienza dolorosa, abuso o abbandono, compresi gli abusi e l'abbandono fisici, psicologici, mentali ed emotivi;

ii) *sviluppo armonico.* Ciascun minore ha il diritto di avere l'opportunità di uno sviluppo armonico e di uno standard di vita adeguato alla sua crescita fisica, mentale, spirituale, morale e sociale. Nel caso di un minore traumatizzato, dovrebbe essere adottata ogni misura per consentirgli di godere di un sano sviluppo.

L'“interesse superiore del minore” è uno dei principi guida della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il concetto ha un ambito di applicazione molto ampio¹². L'articolo 3, punto 1, della Convenzione è stato identificato

come principio guida significativo per l'attuazione dell'intera Convenzione (v. riquadro). Ricordando le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, se del caso, dei componenti della famiglia allargata o della comunità, come previsto dagli usi locali (art. 5), la Convenzione prevede l'obbligo generale per gli Stati di assicurare la protezione e le cure necessarie al benessere del minore (art. 3, punto 2).

Ciò significa che qualsiasi decisione presa dagli adulti per il minore deve essere fondata sull'interesse superiore di quest'ultimo. Altri interessi potranno essere in gioco, ma in tutti i casi l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente.

L'"interesse superiore del minore" è altresì uno dei principi chiave alla base delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. Si afferma, tra l'altro, al punto 8 c), che "ciascun minore ha il diritto a che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione". Il punto 8 c) prevede inoltre che l'interesse superiore del minore comprenda anche il diritto alla protezione e alla possibilità di uno sviluppo armonico; questi però rappresentano soltanto degli esempi e non dovrebbero essere intesi come un limite all'ambito di applicazione del principio. Il punto 8 c) afferma altresì che, pur dovendosi tutelare i diritti degli imputati e dei condannati, l'interesse superiore del minore dovrebbe ricevere preminente considerazione.

Il principio dell'interesse superiore del minore è sancito dalla legislazione interna di numerosi Stati e alcuni lo hanno incorporato nella propria costituzione.

Il modo in cui si intende, si interpreta e si applica il concetto di interesse superiore del minore varia nei differenti sistemi giuridici di tutto il mondo. Qui appresso è fornita una sintesi su come il concetto è stato interpretato in differenti paesi, illustrando le differenze tra gli Stati nell'ambito e nei metodi di applicazione di tale principio.

A. Riconoscimento nazionale del principio dell'interesse superiore del minore

Alcuni Stati considerano la nozione di "interesse superiore del minore" auto-esplicativa. La *High Court* australiana, pur ammettendo l'imprecisione della nozione, ne ha riconosciuto il carattere auto esplicativo (v. barra laterale). Per la Repubblica Boliviana del Venezuela l'interesse superiore del minore diventa un principio generale di interpretazione e applicazione della legge¹³. La Finlandia accenna ai due elementi dell'interesse superiore del minore definiti nelle Linee guida, vale a dire protezione e sviluppo armonico, senza definirne ulteriormente la nozione¹⁴.

Altri Stati preferiscono definire questi elementi o almeno chiarirne il contenuto, come ad esempio il Sud Africa nel *Children's Act*, 2005 (v. riquadro).

Diritto Internazionale.
Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989, articolo 3, punto 1:

"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."

Australia, *High Court, Secretary, Department of Health and Community Services* (Alta Corte, Cancelleria, Sezione Salute e Servizi per la collettività) (*NT v JWB e SMB (Marion's Case)*)(1992), 175 CLR 218 F.C. 92/010:

"E' vero che la frase 'interesse superiore del minore' è imprecisa, ma non più di quanto lo siano 'benessere del minore' e molti altri concetti con cui si devono cimentare i giudici".

Sud Africa, *Children's Act* (Legge sui minori), Legge n. 38 del 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, articolo 7, n. 1:

“Ogniqualevolta una disposizione della presente Legge richiede l'applicazione dello standard dell'interesse superiore del minore, dovranno essere presi in considerazione i seguenti fattori, se pertinenti,

a) la natura della relazione personale tra—

- 1) il minore ed i genitori, o un determinato genitore; e
- 2) il minore e ogni altra persona che si prende cura del minore o persona pertinente in dette circostanze;

b) l'atteggiamento dei genitori, o di un determinato genitore, nei confronti—

- 1) del minore; e
- 2) dell'esercizio delle responsabilità e dei diritti genitoriali nei confronti del minore;

c) la capacità dei genitori, di un determinato genitore, di chi si prende cura del minore o di ogni altra persona, di provvedere ai bisogni del minore, compresi i bisogni emotivi ed intellettuali;

d) il probabile effetto sul minore di qualsiasi cambiamento della sua situazione, compreso il probabile effetto conseguente ad una separazione da—

- 1) entrambi o da uno dei genitori; o
- 2) fratelli, sorelle o altro minore, o da altra persona che si prende cura del minore o con la quale il minore ha vissuto;

e) difficoltà di ordine pratico e i costi di un minore che ha contatti con i genitori, o un determinato genitore, e se tali difficoltà o costi influiranno in modo sostanziale sul diritto del minore di mantenere regolari relazioni personali e contatti diretti con i genitori, o un determinato genitore;

f) il bisogno del minore—

- 1) di continuare ad essere affidato alle cure del genitore, famiglia e famiglia allargata; e
- 2) di mantenere un legame con la famiglia, famiglia allargata, la propria cultura o tradizione;

g) rispetto al minore -

- 1) l'età, la maturità ed il livello di sviluppo;
- 2) il genere;
- 3) la situazione di provenienza; e
- 4) altre caratteristiche significative del minore;

h) la sicurezza fisica ed emotiva del minore ed il suo sviluppo intellettuale, emotivo, sociale e culturale;

- 1) ogni disabilità che il minore possa avere;

- j) malattie croniche di cui il minore possa soffrire;
- k) il bisogno per un minore di crescere in un ambiente familiare stabile e, ove ciò non sia possibile, in uno che rassomigli il più possibile ad un ambiente familiare premuroso;
- l) il bisogno di proteggere il minore da traumi fisici o psichici che possono essere generati —
- 1) assoggettando il minore a maltrattamenti, abusi, situazioni di incuria, sfruttamento o degrado oppure esponendo il minore a violenza o sfruttamento o altri comportamenti pregiudizievoli; o
 - 2) esponendo il minore a maltrattamenti, abusi, degrado, angherie, violenze fisiche o comportamenti pregiudizievoli nei confronti di altra persona;
- m) ogni forma di violenza in famiglia che riguardi il minore o un familiare del minore; e
- n) l'azione o decisione che eviterebbe o ridurrebbe al minimo ulteriori procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione al minore.”

Indipendentemente dall'approccio scelto da ciascuno Stato, l'impegno principale è che l'interesse superiore del minore - considerato autoesplicativo o definito nella legislazione - sia applicabile dinanzi ai tribunali nazionali e che i giudici gli riservino preminente considerazione nell'adottare una decisione che direttamente o indirettamente riguarda un minore, in particolare rispetto ai minori vittime e testimoni di reato.

B. Attuazione nazionale del principio dell'interesse superiore del minore

Il principio dell'interesse superiore del minore non si limita alla giustizia penale; è proclamato spesso in modo generico, abbracciando tutti gli aspetti della vita del minore. La materia civile, compreso il diritto di famiglia, è spesso considerata il principale settore di applicazione di detto principio. Quantunque sia importante applicare il principio alla materia civile, è fondamentale che - nel determinare le questioni relative alla partecipazione di minori vittime e testimoni nei procedimenti penali - i giudici nazionali, nonché gli altri funzionari che si occupano di giustizia penale e tutti quegli adulti in una posizione decisionale, gli riconoscano preminente considerazione.

L'interesse superiore del minore dovrebbe in particolare essere considerato e bilanciato con altri interessi concorrenti, per esempio i diritti dell'imputato, come previsto al punto 8 c) delle Linee guida. Tale bilanciamento tra interessi concorrenti, nell'ambito del quale l'interesse superiore del minore dovrebbe ricevere preminente considerazione, è raggiunto dalla legislazione nazionale di diversi Stati^{15, 16}. Un buon esempio di legislazione nazionale che riconosce all'interesse superiore del minore preminente considerazione in materia penale si può trovare nella Repubblica Bolivariana del Venezuela (v. barra laterale).

Repubblica Bolivariana del Venezuela, Legge in materia di protezione dei bambini e adolescenti, 1988, Gazzetta Ufficiale, N. 5.266, articolo 8, n. 2:

“Ai fini dell'interesse superiore del minore in caso di conflitto tra i diritti e gli interessi di un bambino o adolescente e altri diritti e interessi parimenti legittimi, prevalgono i primi”.

"La vittimizzazione secondaria indica la vittimizzazione che si verifica non in quanto risultato diretto dell'atto criminoso ma dalla risposta delle istituzioni e degli individui alla vittima"

United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention (Nazioni Unite, Ufficio per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine), *Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Manuale sulla giustizia per le vittime sull'uso e applicazione della Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (New York, 1999), p.9.

La Convenzione sui diritti del fanciullo prevede l'obbligo di rafforzare la priorità dell'interesse superiore del minore riconoscendogli preminente considerazione rispetto agli altri interessi concorrenti.

Proteggere l'interesse superiore del minore non significa solo proteggere il minore dalla vittimizzazione secondaria (v. barra laterale) e da esperienze dolorose mentre partecipa all'attività della giustizia in qualità di vittima o testimone, ma anche migliorare la capacità del minore di contribuire a detta attività. La preminente considerazione data all'interesse superiore del minore è pertanto compatibile con la salvaguardia dell'interesse della giustizia e conforme alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

La giurisprudenza, oltre alla legislazione, può fornire degli orientamenti sul bilanciamento degli interessi dei minori vittime e testimoni con gli altri interessi, in particolare con i diritti degli imputati. La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si è impegnata in un esercizio di bilanciamento in *Maryland v. Craig* (v. riquadro).

United States, Supreme Court (Stati Uniti, Corte Suprema), *Maryland v. Craig* (89-478), 497 U.S. 836 (1990):

"Abbiamo ovviamente riconosciuto che l'interesse di uno Stato nel 'proteggere i minori vittime di reati sessuali da ulteriori traumi e difficoltà' è tra quelli 'imperativi'. *Globe Newspaper Co. v. Superior Court*, 457 U.S. 596, 607 (1982); v. anche *New York v. Ferber*, 458 U.S. 747, 756-757 (1982); *FCC v. Pacifica Foundation*, 438 U.S. 726, 749-750 (1978); *Ginsberg v. New York*, 390 U.S. 629, 640 (1968); *Prince v. Massachusetts*, 321 U.S. 158, 168 (1944). '[Noi abbiamo] sostenuto una legislazione intesa a proteggere il benessere fisico ed emotivo dei giovani anche quando le leggi hanno operato nella delicata sfera dei diritti costituzionalmente protetti.' *Ferber*, supra, a 757. In *Globe Newspaper*, per esempio, ritenemmo che l'interesse di uno Stato per il benessere fisico e psichico di un minore vittima fosse sufficientemente importante per giustificare che si privasse la stampa ed il pubblico del diritto costituzionale di assistere ai processi penali, laddove il tribunale in questione decida che è necessario che una specifica causa si svolga a porte chiuse per proteggere il benessere del minore. V. 457 U.S., a 608-609. In *Osborne v. Ohio*, 495 U.S. (1990) ci pronunciammo in modo favorevole ad una legge statale che vietava il possesso e la visione di pedopornografia, riaffermando che "è oltremodo evidente che l'interesse di uno Stato alla 'salvaguardia del benessere fisico e psichico di un minore' è 'imperativo'". Id. at, [slip op at 4] (citando *Ferber*, supra, a 756-757).

Oggi concludiamo ugualmente che l'interesse di uno Stato per il benessere fisico e psicologico dei minori vittime di abuso può essere sufficientemente importante da aver maggior rilievo, almeno in alcuni casi, rispetto al diritto dell'imputato di affrontare i propri accusatori in tribunale. Il fatto che una maggioranza significativa di Stati abbia emanato leggi per proteggere minori testimoni dal trauma derivante dalla testimonianza, in casi di abuso su minori, attesta la diffusa convinzione dell'importanza di una simile politica pubblica.

In sintesi concludiamo che, ove necessario per proteggere un minore testimone dal trauma derivante dalla deposizione in presenza fisica dell'imputato, per lo meno ove detto trauma pregiudicherebbe la capacità del minore di comunicare, la "clausola del confronto"

non vieta l'uso di una procedura che, nonostante l'assenza del confronto faccia a faccia, assicuri l'attendibilità della prova sottoponendola a rigoroso contraddittorio, preservando così l'essenza di un efficace confronto. Dato che non vi è discussione alcuna sul fatto che nel caso di specie i minori testimoni abbiano testimoniato sotto giuramento, siano stati oggetto di completo controesame e abbiano potuto essere osservati dal giudice, dalla giuria e dall'imputato al momento della deposizione, concludiamo che, nella misura in cui sia stata effettuata una regolare constatazione di necessità, l'ammissione di una tale deposizione sarebbe conforme alla Clausola di Confronto".

Nel considerare l'interesse superiore del minore è necessario prestare anche particolare attenzione al bilanciamento del diritto di essere protetto con il diritto di esprimere opinioni ed il diritto di partecipare. I minori hanno il diritto di essere protetti da esperienze dolorose e da una vittimizzazione secondaria derivante dalla loro partecipazione al procedimento giudiziario. Tuttavia hanno anche il diritto di esprimere le proprie opinioni, di essere ascoltati nei procedimenti e perciò di partecipare al procedimento giudiziario (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 12). Ciascun caso richiede un'attenta valutazione della situazione del minore per decidere quale intervento sia nell'interesse superiore dello stesso. In alcuni casi il bisogno di protezione porterà alla decisione di non coinvolgere il minore nel procedimento giudiziario. Tali eccezioni sono previste nella legislazione interna di alcuni Stati, ad esempio nel seguente modo:

a) la legge può autorizzare i giudici a ordinare che una specifica causa sia trattata separatamente ed in assenza del minore, ove l'interesse superiore del minore lo richieda (v. riquadro); ^{17, 18, 19}.

Sud Africa, *Children's Act*, 2005, Legge n. 38 del 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, articolo 61, Partecipazione di minori:

"3) Il tribunale—

a) può, all'inizio o in qualsiasi momento nel corso del procedimento, disporre che la causa, o qualsiasi questione relativa alla stessa, sia trattata separatamente ed in assenza del minore, se ciò è nell'interesse del minore; e

b) deve verbalizzare i motivi di qualsiasi provvedimento di cui alla lettera a)."

b) i minori vittime o testimoni possono essere dispensati dal deporre qualora i giudici ritengano che ciò possa arrecare pregiudizio al loro sviluppo mentale o emotivo ²⁰;

c) in alcuni casi l'interesse superiore del minore vittima può comportare la rinuncia al procedimento a carico dell'aggressore del minore, come previsto nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. riquadro).

Regno Unito, Crown Prosecution Service, *Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: Practice Guidance* (Terapie

rivolte ai minori testimoni prima del giudizio penale: Istruzioni pratiche), sezioni 4.4 e 4.5:

4.4 L'interesse superiore del minore è il fattore preminente nelle decisioni riguardanti la prestazione di terapie prima del giudizio penale. Nello stabilire cosa sia nell'interesse superiore del minore si dovrebbe prestare la dovuta considerazione nell'accertare i desideri e sentimenti del minore, adeguandosi alla sua età e livello di comprensione. Lavorando con il minore sia a fini di valutazione che a fini terapeutici si dovrà tener conto del genere, razza, cultura, religione, lingua e (se del caso) disabilità del minore.

4.5 Se vi è un dimostrabile bisogno di terapie e se vi è la possibilità che la terapia comprometta il procedimento penale, si potrà considerare l'eventualità di rinunciare al procedimento nell'interesse del benessere del minore. A tal fine è essenziale che le informazioni riguardanti la terapia siano comunicata al procuratore".

Checklist di attuazione 1: interesse superiore del minore

Per attuare le Linee guida si dovrebbe attribuire primaria considerazione all'interesse superiore del minore quando:

- a) i giudici decidono in merito alle questioni relative al coinvolgimento di minori vittime e testimoni nel procedimento penale e, in particolare, quando esaminano interessi concorrenti quali i diritti della difesa;
- b) il personale della polizia giudiziaria tratta casi in cui sono coinvolti minori vittime o testimoni. Per esempio, in sede di audizione del minore, il funzionario dovrebbe sforzarsi di individuare tra il personale la persona con la quale il minore si sente a proprio agio, assegnandole il compito di seguire il minore in tutte le fasi del procedimento;
- c) i legislatori o i responsabili politici assicurano che il principio dell' "interesse superiore del minore" sia applicato innanzi ai tribunali nazionali, sia in quanto diretta applicazione di norme internazionali, quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, sia applicando specifiche disposizioni legislative; e altresì quando i legislatori o i responsabili politici valutano questioni relative al coinvolgimento del minore vittima o testimone nel procedimento penale;
- d) i procuratori esaminano le cause in cui sono coinvolti minori vittime o testimoni, anche esercitando l'azione penale senza il coinvolgimento del minore se ciò è nell'interesse superiore del minore;
- e) gli operatori sociali, i professionisti del settore sanitario, il personale di organizzazioni non governative o gli altri membri della comunità decidono sulle modalità per denunciare un determinato caso e seguirne gli sviluppi successivi.



II. Il diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo III, Principi, punto 8, e capitolo V, Il diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva, punti 10-14

8. Come indicato negli strumenti internazionali ed in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ripresa nei lavori del Comitato sui diritti del fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di tali minori devono rispettare i seguenti principi trasversali:

a) dignità. Ciascun minore è un essere umano unico e prezioso e come tale la sua dignità individuale, i suoi specifici bisogni, interessi e privacy dovrebbero essere rispettati e protetti; ...

10. I minori vittime e testimoni dovrebbero essere trattati in modo attento e sensibile durante l'intero procedimento giudiziario, tenendo in considerazione la loro situazione personale e i bisogni immediati, l'età, il genere e la disabilità, nonché il grado di maturità e nel pieno rispetto della loro integrità fisica, mentale e morale.

11. Ciascun minore dovrebbe essere trattato in quanto individuo con bisogni, desideri e sentimenti propri.

12. L'intromissione nella vita privata del minore dovrebbe essere limitata al minimo necessario, preservando al contempo standard elevati nella raccolta delle prove, al fine di assicurare una giusta ed equa conclusione del procedimento giudiziario.

13. Al fine di evitare al minore ulteriori esperienze dolorose, le audizioni, gli esami e le altre attività di indagine dovrebbero essere condotte da

professionisti qualificati che procedono in modo sensibile, rispettoso e meticoloso.

14. Tutte le interazioni descritte nelle presenti Linee guida dovrebbero essere condotte in un modo rispettoso della sensibilità del minore e in un ambiente adatto che risponda agli specifici bisogni dello stesso, in considerazione delle sue capacità, età, maturità intellettuale ed evoluzione. Dovrebbero inoltre svolgersi con un linguaggio che il minore utilizza e comprende.

La dignità del minore è un altro principio fondamentale delle Linee guida. Detto principio è espresso con chiarezza al capitolo V delle Linee guida, insieme al suo indispensabile complemento: la partecipazione emotiva.

Il diritto della vittima di essere trattata con dignità e partecipazione emotiva pone le fondamenta per un trattamento sensibile di tutte le vittime e di tutti i testimoni, in particolare minori. Ciò comporterebbe l'attribuzione al minore di un ruolo importante durante tutto il procedimento giudiziario in modo consono all'evoluzione delle sue capacità (v. barra laterale); ciò può contribuire a far sentire il minore propenso a fornire il proprio contributo alle indagini e al procedimento giudiziario diminuendo al contempo il rischio di una sua vittimizzazione secondaria.

Molte giurisdizioni hanno integrato tale diritto nelle rispettive legislazioni, rendendolo un obbligo generale. Per quanto tale diritto sia sviluppato ulteriormente in altri articoli delle Linee guida (v. in particolare i capitoli VI, VII e VIII del presente *Manuale* relativi al diritto, rispettivamente, ad un'assistenza efficace, alla privacy e ad essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario), il diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva richiede misure di ordine pratico diverse, al fine di assicurarne l'attuazione da parte delle autorità giudiziarie e delle altre istituzioni interessate, quali per esempio i servizi sociali.

A. Riconoscimento nazionale del diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva

Sancire nella legislazione nazionale il diritto dei minori vittime e testimoni di reato di essere trattati con dignità e partecipazione emotiva rappresenta un modo per assicurarne l'applicazione. A tal riguardo le pratiche degli Stati variano sia nelle modalità che nelle implicazioni. La protezione della dignità del minore molto spesso è affermata dalla legge, ma talvolta è sancita nella stessa costituzione; tuttavia, per quanto ciò abbia una rilevante influenza sull'intero sistema nazionale dello Stato, non affronta la specifica situazione dei minori vittime e testimoni e pertanto ha bisogno di essere integrata da altre disposizioni di legge, più specifiche. In numerosi Stati un simile diritto è riconosciuto alle vittime, indipendentemente dall'età. Tale riconoscimento incontra due limiti: primo, non distinguendo tra adulti e minori, non evidenzia i particolari bisogni ed evoluzione di questi ultimi;

Il concetto di evoluzione delle capacità è centrale per realizzare l'equilibrio tra il riconoscimento dei minori quali agenti attivi nelle proprie vite, aventi il diritto di essere ascoltati, rispettati e resi autonomi in relazione all'esercizio dei diritti, e al contempo l'avere anche il diritto alla protezione in modo conforme alla loro immaturità relativa ed alla giovane età. Il concetto fornisce il contesto per assicurare un adeguato rispetto dell'agentività dei minori, senza esporli prematuramente alle piene responsabilità normalmente associate all'età adulta; e prende in considerazione i bisogni dei minori, la loro età, il loro genere, disabilità e grado di maturità.

(Gerison Lansdown, *The Evolving Capacities of the Child*, [lo sviluppo delle capacità del minore] Innocenti Insight Series N. 11 (Firenze, UNICEF Innocenti Research Centre [Centro di Ricerca Innocenti di UNICEF], 2005), pp. 3-4.)

secondo, la legge non si esprime riguardo ai testimoni. Altre normative interne prevedono lo stesso diritto per tutti coloro che intervengono in un procedimento penale o civile, correggendo così il secondo vizio, ma non il primo. Un altro approccio consiste nel definire nella legge la dignità del minore, indipendentemente dal coinvolgimento dello stesso nel procedimento giudiziario; per quanto una simile disposizione rappresenti un apprezzabile passo avanti, essa manca ancora della specificità necessaria ad assicurare che la posizione vulnerabile dei minori vittime e testimoni di reato sia tenuta in debita considerazione dalla polizia giudiziaria, dalle autorità giudiziarie e dalle altre istituzioni interessate. Talvolta si riscontra un rispetto per la dignità del minore quando si tratta di minori in conflitto con la legge che, quantunque dovrebbe essere favorito, non è direttamente attinente con la situazione dei minori vittime e testimoni di reato e dovrebbe essere integrato da altre disposizioni.

Il riconoscimento della dignità dei minori vittime e testimoni dovrebbe essere promosso quale unico modo per assicurare, con un sufficiente livello di certezza, che questo principio sia rispettato. Il miglior approccio consiste nel prevedere regolamenti specifici che affrontano la situazione dei minori vittime e testimoni di reato e che ne assicurino il diritto di essere trattati con dignità e partecipazione emotiva ²¹.

La legislazione interna di alcuni Stati va oltre il puro e semplice riconoscimento del diritto di essere trattato con dignità, fornendo una definizione del diritto al rispetto e alla dignità. Una tale definizione è particolarmente significativa quando riguarda i minori, come nella Legge del Brasile sui minori e gli adolescenti, 1990 (v. barra laterale).

B. Attuazione nazionale del diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva

Il diritto di essere trattato con dignità implica che il minore debba essere trattato come un essere umano con pieni diritti e non come un recipiente passivo di attenzione e protezione da parte degli adulti (v. cap. III sul diritto di essere protetto dalla discriminazione). Ciò può essere conseguito trattando il minore nel rispetto dei suoi bisogni ed evoluzione individuali. I minori dovrebbero essere trattati in modo consoni all'età e al grado di maturità, perché la loro comprensione della situazione può differire da quella di un adulto, pur essendo comunque potenzialmente precisi. I minori hanno anche il diritto di essere trattati con partecipazione emotiva, il che implica comprensione e sensibilità nei confronti dei sentimenti, dei bisogni, delle convinzioni, dello stile comunicativo e delle esperienze individuali che essi hanno. Chiunque si relazioni con minori vittime e testimoni di reato dovrebbe riconoscere che il minore può, in un dato momento, non essere nella condizione di capire pienamente e riferire avvenimenti accaduti o comprendere tutto l'impatto del reato. A tal riguardo si dovrebbe fornire al minore un adeguato sostegno. Conoscere l'evoluzione delle capacità dei minori ed il suo impatto sul procedimento giudiziario può aiutare a prevedere di quali servizi i

Brasile, Law on Statute of the Child and Adolescent (Legge sull'infanzia e adolescenza), 1990, articoli 17 e 18:

"Il diritto al rispetto consiste nell'inviolabilità dell'integrità fisica, psichica e morale del bambino e dell'adolescente, comprendendo la protezione dell'immagine, dell'identità, dell'autonomia, dei valori, delle idee e credenze, degli spazi e degli oggetti personali. ... E' dovere di tutti vegliare sulla dignità del bambino e adolescente, proteggendoli da ogni trattamento inumano, violento, terrorizzante, molesto o coercitivo."

minori necessitano, data la loro particolare situazione, per preservare la dignità o rafforzarla.

I professionisti della giustizia, che siano membri della polizia giudiziaria, procuratori o giudici, essi necessiteranno, oltre alla loro specifica formazione professionale, di una speciale formazione multidisciplinare sulle modalità a misura di minore da adottare per relazionarsi con i minori. Un'altra misura di ordine pratico in grado di migliorare il diritto dei minori vittime di essere trattati con dignità e partecipazione emotiva consiste nell'assicurare che solo personale della polizia giudiziaria specificamente formato possa condurre l'audizione di minori. Tale garanzia può essere applicata in tutti i gradi del procedimento.

Il riconoscimento della necessità di un approccio multidisciplinare nei confronti di minori vittime e testimoni (v. cap. VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario) ha portato in diversi paesi all'istituzione di quelle che vengono denominate “*multidisciplinary child abuse teams*” (équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori) (v. riquadro).

Équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori (EMAM)

a) Definizione. Una équipe multidisciplinare contro gli abusi in danno di minori (EMAM) è una unità professionale composta da rappresentanti provenienti dai servizi sanitari, dai servizi sociali, dalla polizia giudiziaria e dagli organismi di servizio giuridico riuniti insieme per coordinare l'assistenza necessaria per il trattamento di casi di abuso in danno di minori.

b) Forma. Le EMAM possono assumere forme differenti, per esempio quelle di équipe che privilegiano le indagini comuni condotte da un operatore socio-assistenziale del Servizio tutela minori e da un membro della polizia giudiziaria, e quelle in cui operatori socio-assistenziali del Servizio tutela minori e membri della polizia giudiziaria, procuratori e altri professionisti interessati si incontrano periodicamente per discutere di casi di abuso in danno di minori o questioni di politica generale. L'approccio multidisciplinare può comprendere anche la creazione di un "Centro tutela minori" per fornire un luogo centrale, a misura di minore per condurre le audizioni dei minori vittime di abuso.

c) Scopo. Lo scopo di una EMAM è quello di monitorare la sicurezza ed il benessere del minore durante tutto lo svolgersi della causa, mantenendo così l'affidabilità della testimonianza del minore. Gli obiettivi della EMAM sono 1) ridurre al minimo il numero di audizioni alle quali il minore è sottoposto, minimizzando così il rischio di suggestionabilità nel contesto dell'assunzione testimoniale; 2) fornire quei servizi di cui il minore ha bisogno; e 3) monitorare la sicurezza ed il benessere del minore.

d) Ruolo. I servizi forniti dalle EMAM comprendono 1) servizio di coordinamento e assistenza in relazione al caso; 2) diagnosi mediche e servizi di valutazione; 3) consultazioni telefoniche in casi di emergenza, 4) valutazioni mediche in relazione ad abusi o incuria; 5) diagnosi e valutazioni psicologiche e psichiatriche; 6) testimonianza peritale di professionisti dei settori medico, psicologico ed in materie similari; 7) formazione per giudici, avvocati, personale giudiziario e altre figure.

e) Costituzione. Una modalità di costituzione di una EMAM consiste nel convocare una conferenza pre-investigativa. Lo scopo della conferenza pre-investigativa è quello di discutere informazioni contenute nella relazione iniziale oppure ottenute al momento della segnalazione di un caso al fine di determinare se sia necessaria un'indagine comune. In caso

affermativo i partecipanti alla conferenza programmano una strategia investigativa ed il suo seguito con i servizi del pubblico ministero. La conferenza pre-investigativa è utilizzata anche per acquisire informazioni sulla vittima, sull'anamnesi e sulle circostanze del caso e per divulgarle tra i membri della EMAM. Questo sistema di conferenze pre-investigative è utilizzato in particolare negli Stati Uniti.

f) *Modalità di indagine comune.* Le modalità delle indagini comuni possono variare. Qui di seguito alcune soluzioni attuate in diversi Stati.

- 1) In Belgio, la polizia giudiziaria può richiedere la presenza di operatori sociali durante l'audizione. Il loro ruolo è di fare in modo che il minore si senta a proprio agio e di aiutarlo a raccontare la propria storia.
- 2) Nel Mauritius, la polizia ha creato un'Unità per lo sviluppo del minore. Nel corso delle indagini e della valutazione del rischio di maltrattamenti per il minore, l'Unità riceve informazioni da altri professionisti, quali psicologi, consulenti legali, funzionari di polizia e da altre figure di non professionisti, quali genitori, vicini di casa e familiari.
- 3) Nel Regno Unito (Inghilterra), la polizia londinese (London Metropolitan Police) ha istituito delle équipes per la protezione dei minori composte da personale di polizia, che collaborano con strutture dei servizi sociali nelle attività di indagine su casi di abusi a danno di minori. Le équipes sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette e sono informate sui casi in svariati modi, tra cui direttamente dai servizi sociali, dagli ospedali, dalle scuole e dalle pattuglie di polizia. Hanno altresì accesso diretto, per mezzo dei propri sistemi informatici, al registro "a-rischio" tenuto dal Ministero per i Servizi sociali.
- 4) Negli Stati Uniti (Suffolk County, Massachusetts), il "Programma vittima testimone" (Victim Witness Programm) della Procura ha il compito di coordinare l'approccio giudiziario multidisciplinare nei casi di abuso minorile. Un esperto di interrogatori, che fa parte del programma, conduce l'audizione, mentre altri membri dell'équipe guardano attraverso uno specchio bi-direzionale trasparente.
- 5) Sempre negli Stati Uniti, molte tribù indigene americane hanno delle équipes multidisciplinari, denominate spesso "équipes per la protezione dei minori" oppure "équipes abuso e incuria dei minori". Il Centro nazionale indiano di giustizia ha sviluppato un'esauriente *Child Sexual Abuse Protocol Development Guide* (Guida sullo Sviluppo del protocollo in materia di abuso sessuale su minori) che delinea i ruoli e le responsabilità specifici dell'ente nelle attività di indagine e di azione penale di abuso sessuale di minori.

Portogallo, Legge in materia di protezione di bambini e giovani in pericolo, n. 147/99 (1999), articolo 87:

1. Gli esami medici che possono offendere il pudore del bambino o del giovane sono disposti unicamente se giudicati assolutamente indispensabili e nell'interesse dello stesso, ed eseguiti alla presenza di almeno uno dei genitori o di persona di fiducia del bambino o del giovane, salvo che questi non lo desideri o il suo interesse non lo richieda.

2. Gli esami medici di cui sopra sono condotti da personale medico adeguatamente qualificato garantendo al bambino o giovane il necessario sostegno psicologico.

Per i minori l'esame medico, specialmente in caso di abuso sessuale, può costituire anche un'esperienza molto stressante: tale esame dovrebbe essere disposto soltanto laddove sia assolutamente necessario per l'indagine e sia nell'interesse superiore del minore e dovrebbe essere il meno invasivo possibile. In casi del genere si dovrebbe effettuare un unico esame. Il Portogallo offre un esempio di buona prassi nell'assicurare esami medici rispettosi della sensibilità del minore (v. barra laterale). La legge richiede che l'esame sia disposto solo laddove indispensabile o nell'interesse del minore e che sia condotto da personale medico debitamente qualificato. Dovrebbe essere garantito l'accesso ad un sostegno psicologico, compresa la presenza di un genitore del minore o di una persona di sostegno (v. cap. VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario, lettera A). In Germania è richiesto il consenso del minore, oppure il consenso del proprio rappresentante legale se il minore è ritenuto non in grado di

comprendere il proprio diritto di rifiutare l'esame²². La legislazione dovrebbe permettere al minore di scegliere il sesso del personale medico e di rifiutare qualsiasi esame dopo essere stato informato sulle conseguenze del proprio rifiuto. La partecipazione dei genitori dovrebbe essere negata qualora lo richieda l'interesse superiore del minore e se il minore decide in tal senso.

Un'altra preoccupazione è quella di assicurare che tutte le procedure riguardanti minori vittime e testimoni, quali le audizioni e gli esami medico-legali, siano condotte in un ambiente a misura di minore. E' essenziale che il minore non si senta responsabile del reato o degli avvenimenti ad esso connessi e che non lo si faccia sentire responsabile di quello che ha sofferto. Gli esperti ritengono in verità che tale propensione all'auto-colpevolizzazione sia una reazione comune nelle vittime²³. I minori vittime e testimoni hanno bisogno di essere rassicurati, da coloro che identificano come i rappresentanti dell'autorità, del fatto che le condotte delittuose che essi o le persone amate hanno subito sono in violazione della legge, che essi non sono e non dovrebbero sentirsi responsabili delle condotte delittuose, e che la legge ha lo scopo di punire quelli che commettono reati. I professionisti dovrebbero rassicurare i minori su tali aspetti ogni volta che ne hanno l'occasione. E' inoltre necessaria un'adeguata formazione e sensibilizzazione dei professionisti della giustizia e del personale medico, specialmente in materia di tecniche di comunicazione e di audizione.

Per concludere, particolari situazioni sociali e politiche hanno un impatto particolare sui minori e dovrebbe pertanto essere prese in considerazione. In situazioni di conflitto armato, per esempio, i minori sono spesso le prime vittime di violenza e di violazione dei diritti umani. In molti conflitti i minori sono coinvolti a forza nei gruppi armati²⁴. Il particolare impatto della violenza connessa a situazioni di conflitto su ogni aspetto dello sviluppo fisico, emotivo, intellettuale, sociale e spirituale del minore richiede di fare il possibile per proteggere quei minori coinvolti in meccanismi giudiziari transitori e tradizionali. Il procedimento giudiziario transitorio della Sierra Leone rappresenta un esempio interessante di meccanismo a misura di minore. La *Truth and Reconciliation Commission Act* (legge che istituisce la Commissione per la verità e riconciliazione) del 2000, per esempio, tiene in debito conto l'impatto che il conflitto armato ha avuto sui minori richiedendo di conseguenza, tra l'altro, un'attenzione mirata nei loro confronti. Nel 2004 la Commissione per la verità e la riconciliazione, il *Children's Forum Network*, l'UNICEF e la Missione della Nazioni Unite in Sierra Leone predisponavano una versione a misura di minore della Relazione sulla verità e la riconciliazione²⁵. Alla stesura del documento hanno partecipato oltre 100 bambini e sono state utilizzate le storie da loro compilate per creare una relazione redatta da minori per i minori. Tale processo singolare ha aumentato la partecipazione dei minori nell'attività giudiziaria transitoria in Sierra Leone.

Sierra Leone, Legge del 2000 che istituisce la Commissione per la verità e la riconciliazione, articoli 6 n. 2 b) e 7 n. 4):

6 n. 2) Salvo la generalità del n. 1), funzione della Commissione è —...

b) lavorare per aiutare a ristorare la dignità umana delle vittime e a favorire la riconciliazione dando alle vittime la possibilità di fornire un resoconto delle violazioni e degli abusi patiti e dando agli autori delle condotte delittuose la possibilità di raccontare le proprie esperienze, e creando un clima che favorisce uno scambio costruttivo tra le vittime e gli autori, prestando un'attenzione speciale al tema degli abusi sessuali e alle esperienze dei minori in conflitti armati; ...

7 n. 4) La Commissione tiene conto degli interessi delle vittime e dei testimoni quando li invita a fornire dichiarazioni, ed anche della sicurezza e di altre preoccupazioni di coloro che non desiderano raccontare le proprie storie in pubblico, e la Commissione può anche attuare speciali procedure per affrontare i bisogni di vittime particolari come i minori o di quelle persone che hanno subito abusi sessuali nonché quando operano con minori autori di abusi e violazioni.

Checklist di attuazione 2: Il diritto di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ed in particolare, per assicurare il diritto del minore di essere trattato con dignità e partecipazione emotiva, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici:

- 1) favorire un approccio rispettoso della sensibilità del minore verso i minori vittime e testimoni rispettandone il diritto di essere trattato con dignità, partecipazione emotiva e attenzione particolare;
- 2) ordinare un esame medico-legale di un minore vittima solo se indispensabile o nell'interesse del minore, evitando – ove possibile – ulteriori esami;
- 3) assicurare la creazione di misure di protezione che aumentino anche la dignità dei minori vittime.

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

- 1) favorire nei confronti di minori vittime e testimoni un approccio rispettoso della sensibilità del minore, rispettandone il diritto di essere trattato con dignità, partecipazione emotiva e attenzione particolare;
- 2) favorire un approccio multidisciplinare nel trattare casi relativi a minori creando specifiche unità di polizia giudiziaria espressamente formate allo scopo e/o partecipare ad équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori;
- 2) assicurare che funzionari di polizia giudiziaria di ambo i sessi espressamente formati siano resi disponibili al fine di assumere le dichiarazioni testimoniali di minori vittime.

c) Legislatori /responsabili politici:

- 1) fornire specifici regolamenti che affrontino la situazione dei minori vittime e testimoni di reato e assicurarne il diritto di essere trattati con dignità e partecipazione emotiva durante la loro partecipazione al procedimento giudiziario;
- 2) rendere obbligatoria la formazione per tutto il personale che si relaziona con minori nei procedimenti giudiziari (personale di sostegno, personale medico e procuratori, ecc.) per assicurare un approccio a misura di minore;
- 3) incoraggiare la creazione e l'utilizzo di équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori, ed anche di case per minori o simili;
- 4) ove possibile, promuovere meccanismi di giustizia riparativa in cui i minori vittime, nonché gli autori del reato, sono trattati con dignità e rispetto.

d) Personale medico e di sostegno:

- 1) promuovere un approccio multidisciplinare nei casi relativi a minori unendo specifiche unità espressamente formate allo scopo e/o partecipando al lavoro delle équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori;
- 2) assicurare che gli esami medici siano condotti da personale appositamente formato, in un modo rispettoso della sensibilità del minore e dell'ambiente culturale e religioso del minore, e con il necessario sostegno psicologico;

3) prima di procedere, ottenere il consenso dal minore e dalla persona che se ne occupa o dalle autorità competenti come previsto dalle direttive locali in materia di consenso;

4) non forzare mai un minore a sottoporsi ad esami medici;

5) assicurare sempre la privacy, con sensibilità nei confronti dei sentimenti di imbarazzo e vulnerabilità del minore e interrompere l'esame se il minore manifesta disagio o non dà il permesso di continuare;

6) istituire, con il minore, delle regole di base per l'audizione e l'esame, tra cui il dargli l'esplicito permesso di dire che non sa e il permesso di correggere la persona che effettua l'audizione;

7) preparare sempre il minore spiegando e mostrando l'attrezzatura, ed incoraggiarlo a porre domande sull'esame;

8) se il minore è sufficientemente grande e se ne ravvisa l'opportunità, chiedergli chi vorrebbe avere nella stanza per sostenerlo durante l'esame

e) Procuratori:

1) favorire un approccio rispettoso della sensibilità del minore nei confronti di minori vittime e testimoni rispettandone la dignità ed il diritto di essere trattati con partecipazione emotiva e attenzione particolare;

2) incoraggiare la creazione e l'utilizzo di équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori, ed anche di case per minori o centri simili;

3) assicurare la disponibilità di procuratori specificatamente formati, di entrambi i sessi, al fine dell'audizione di minori vittime;

f) Operatori sociali, rappresentanti religiosi e culturali, personale di organizzazioni non governative (ONG) e altri membri della comunità:

1) spiegare l'importanza di trattare i minori vittime e testimoni, specialmente quelli coinvolti in reati sessuali, con dignità e partecipazione emotiva, anche rispetto alla loro partecipazione all'attività giudiziaria, e, ove possibile, all'esame medico condotto su di loro;

2) coinvolgere operatori sociali e di comunità (per esempio quelli di organizzazioni di comunità (CBO)) nel sostegno multidisciplinare dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari;

3) assicurare, per tutto il personale che lavora con minori, una formazione sugli aspetti psicosociali del coinvolgimento di minori in qualità di testimoni e vittime.



III. Il diritto di essere protetto dalla discriminazione

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo III, Principi, punto 8 b), e capitolo VI, Il diritto di essere protetto dalla discriminazione, punti 15-18

8. Come indicato negli strumenti internazionali e in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ripresa nei lavori del Comitato sui diritti del fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di tali minori devono rispettare i seguenti principi trasversali:

...

b) Non-discriminazione. Ciascun minore ha il diritto di essere trattato in modo giusto ed equo, indipendentemente dalla razza, etnia, colore, genere, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, disponibilità economica, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo sua, di un genitore o di un suo tutore legale; ...

15. I minori vittime e testimoni dovrebbero potere accedere ad un procedimento giudiziario che li protegga dalla discriminazione basata sulla razza, colore, genere, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, disponibilità economica, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo loro, di un genitore o di un loro tutore legale.

16. Il procedimento giudiziario e i servizi di sostegno disponibili per i minori vittime e testimoni e per le loro famiglie dovrebbero essere rispettosi dell'età, desideri, livello di comprensione, genere, orientamento

sessuale, ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale, casta, condizione socio-economica e status di immigrato o rifugiato, nonché degli specifici bisogni del minore, compresi quelli relativi alla sua salute, attitudini e capacità. I professionisti dovrebbero essere formati ed istruiti su tali differenze.

17. In alcuni casi sarà necessario predisporre una protezione e dei servizi specializzati per tener conto del genere e della diversa natura di specifici reati a danno di minori, quali la violenza sessuale in cui sono coinvolti minori.

18. L'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario. Ciascun minore dovrebbe essere trattato come un testimone capace, con riserva di verifica, e la sua testimonianza non dovrebbe essere presunta non valida o non attendibile unicamente a causa dell'età, purché la sua età e maturità gli consentano di rendere una testimonianza intellegibile e credibile, con o senza ausili alla comunicazione o altro tipo di assistenza.

Il secondo principio sancito dal punto 8 *b)* delle Linee guida, la non-discriminazione, ha tre aspetti. Primo, con protezione generale dalla discriminazione si intende che i minori sono protetti da tutte le forme di discriminazione. Secondo, un corollario frequente della non discriminazione è rappresentato dal principio che le distinzioni tra minori dovrebbero basarsi unicamente sull'interesse superiore e sui bisogni specifici dei minori stessi, affinché si affrontino sforzi ulteriori per assicurare che i diritti di tutti i minori siano soddisfatti in modo equo: tale principio di distinzione positiva è delineato ai punti 16 e 17 delle Linee guida, in cui si stabilisce che il procedimento giudiziario e i servizi di sostegno dovrebbero essere rispettosi della situazione e dei bisogni specifici del minore, tra cui le questioni di genere e la natura del reato. Infine, il terzo aspetto della protezione dalla discriminazione è contenuto al punto 18 delle Linee guida: la giovane età di un minore non dovrebbe essere da sola un motivo sufficiente per non tener conto della sua testimonianza.

A. Protezione generale dei minori da tutte le forme di discriminazione

Il divieto di tutte le forme di discriminazione è affermato in diversi strumenti regionali e universali di diritto internazionale, in particolare all'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo. La maggior parte di questi strumenti, tuttavia, non si riferisce nello specifico alla questione dei minori vittime e testimoni di reato, ma affronta a grandi linee la protezione dei diritti umani, la protezione in situazioni di conflitto armato, i diritti dei minori o l'eliminazione di alcune forme specifiche di criminalità. L'elenco dei motivi di discriminazione vietati, quali per esempio la razza, l'etnia, il colore, il genere, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro tipo, l'origine nazionale, etnica o sociale, la disponibilità economica, la

Prassi internazionale

L'articolo 21, n. 3 dello Statuto di Roma della corte penale internazionale stabilisce che l'applicazione e l'interpretazione del diritto "devono essere compatibili con i diritti umani internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna distinzione fondata su motivi quali il genere come definito nell'articolo 7, n. 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, l'origine nazionale, etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o altre condizioni".

Indonesia, Costituzione, 1945, articolo 28B, n. 2)

Ciascun minore ha il diritto di vivere, di crescere e di svilupparsi ed ha il diritto alla protezione dalla violenza e dalla discriminazione.

disabilità e la condizione di nascita, può variare da strumento a strumento, ma la maggior parte è aperta sul divieto della discriminazione basata su qualsiasi “altra condizione”.

Il principio generale di protezione dalla discriminazione è sancito, quantunque in termini differenti, nella costituzione della maggior parte dei paesi riguardo ad ogni essere umano o cittadino indipendentemente dall’età (v. barra laterale). Alcune costituzioni affrontano nello specifico la protezione dei minori dalla discriminazione.

La protezione dei minori dalla discriminazione, in quanto aspetto specifico della protezione generale dei cittadini, è prevista, tra l’altro, dalle leggi in materia di protezione dei minori.

Prestare attenzione alla specifica condizione dei minori nell’ambito della prevenzione dalla discriminazione risulta essere particolarmente attuale e pertinente, perché offre l’opportunità di affrontare nello specifico quei motivi di discriminazione legati ai minori e solitamente trascurati nelle disposizioni costituzionali generiche. Le leggi in materia di protezione dei minori comprendono fattori connessi ai genitori, ai legali rappresentanti o tutori del minore;²⁶ al fatto che il minore sia nato nel matrimonio o fuori di esso;²⁷ se il minore vive in una famiglia bi- o mono-genitoriale;²⁸ se è adottato²⁹ oppure ha un tutore³⁰. Tali leggi possono altresì affermare l’applicabilità ai minori della protezione generale prevista dalla costituzione^{31,32}. Si dovrebbe focalizzare l’attenzione sul fatto che l’elenco dei motivi di discriminazione di cui al punto 15 delle Linee guida non è esaustivo, come risulta dal riferimento a “condizione di altro tipo”, e può comprendere in particolare minori non accompagnati o minori in conflitto con la legge. E’auspicabile una tale formulazione ampia, in quanto conferisce a tale disposizione delle Linee guida quella flessibilità necessaria per adattarsi ad ogni specifica situazione, accordando ai giudici il potere discrezionale di includere, nella protezione dalla discriminazione, motivi specifici che possono essere stati dimenticati dal legislatore. Elencare tuttavia i motivi di discriminazione vietati è altresì più protettivo del semplice divieto di discriminazione per “qualsiasi” motivo. A tal riguardo il perfetto equilibrio è realizzato da un elenco non esaustivo delle più ovvie ragioni di divieto. Si dovrebbe incoraggiare l’adozione di normative del genere che affrontano la questione della discriminazione con una prospettiva rivolta al minore.

Regno Unito, Code for Crown Prosecutors (Codice dei Procuratori della Corona) (Londra, 2004), articolo 2.2:

“I Procuratori della Corona devono essere equi, indipendenti e obiettivi. Non devono permettere che opinioni personali sull’origine etnica o nazionale, disabilità, sesso, credo religioso, opinioni politiche o orientamento sessuale dell’indiziato, della vittima o del testimone influenzino le loro decisioni. Non devono essere influenzati da pressioni improprie ed indebite da qualsivoglia fonte.”

Al di là dell’affermazione del principio della protezione dalla discriminazione si dovrebbero adottare delle misure positive per combattere condotte discriminatorie da parte dei professionisti della giustizia, in particolare giudici, polizia giudiziaria e procuratori. La disposizione secondo la quale i professionisti dovrebbero essere formati ed istruiti sui diritti dei minori vittime e testimoni è illustrata nel *Code for Crown Prosecutors* del Regno Unito (v. barra laterale). Gli sforzi dovrebbero servire per ampliare la gamma di specifiche figure professionali, tra le quali giudici, avvocati, funzionari di polizia giudiziaria e operatori sociali. E’ possibile conseguire detto obiettivo sviluppando competenze nel monitoraggio, nella supervisione, nell’attenzione e nella prevenzione della discriminazione. L’attuazione di tali programmi

dipende dall'azione dei responsabili politici, con il sostegno delle organizzazioni internazionali e non governative.

B. Distinzione positiva

Vietare la discriminazione non significa che i minori vittime e testimoni debbano essere trattati su una base di parità con gli adulti, prescindendo dalla situazione e dai bisogni loro specifici. Il diritto internazionale, al contrario, enfatizza spesso la necessità di distinguere i minori dagli adulti e di assicurare una miglior protezione per quei minori più vulnerabili.

Deve essere operata una distinzione per rispettare la diversità e riconoscere le circostanze personali delle vittime e dei testimoni di reato, quali età, genere, salute e la particolare natura del reato. I minori hanno bisogno di speciale protezione, data la loro immaturità relativa e le loro specifiche capacità evolutive. Alcuni minori inoltre, come i minori privi di cure genitoriali o vittime di determinati reati, sono particolarmente vulnerabili e necessitano di una protezione ulteriore (v. riquadro).

Prassi internazionale.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale incorpora il principio della distinzione positiva imponendo il rispetto degli interessi e delle circostanze personali delle vittime e dei testimoni, ivi compresi la loro età, genere, e stato di salute nonché la specifica natura del reato (artt. 36, punto 8 *b*), 42, punto 9, 54, punto 1 *b*), e 68, punto 1). La regola 17, sub regola 3, del Regolamento di procedura e in materia di prove della Corte penale internazionale prevede che l'Unità vittime e testimoni creata all'interno della Cancelleria della Corte "tenga in debita considerazione i particolari bisogni dei minori, delle persone in età avanzata e di quelle con disabilità".

L'Articolo 15, punto 4 dello Statuto del Tribunale speciale per la Sierra Leone prevede che "[data] la natura dei reati commessi e la particolare sensibilità delle ragazze, delle giovani donne e dei minori vittime di stupro, violenza sessuale, sottrazione e schiavitù di ogni tipo, in sede di nomina del personale si dovrebbe tenere in debita considerazione l'impiego di procuratori e inquirenti con esperienza in materia di reati di genere e di giustizia minorile."

*

*La giurisprudenza del Tribunale speciale per la Sierra Leone ha riconosciuto la specifica vulnerabilità dei minori in qualità di testimoni ed ha enfatizzato "la necessità di una speciale considerazione nei confronti delle vittime di violenza sessuale o dei minori durante la testimonianza in tribunale" (Prosecutor v. Sesay, Kallon, Gbao ("RUF Case"), SCSL-04-15-T, Decisione in merito alla Comunicazione riservata della Procura ai sensi della regola 92 bis per ammettere trascrizioni della deposizione TF1-023, TF1-104 e TF1-169 (TC), 9 Novembre 2005. In precedenza il Tribunale penale internazionale per la Ex Jugoslavia aveva formulato una conclusione equivalente (Prosecutor v. Dusko Tadić ("Prijedor"), Case No. IT-94-1-T, Sentenza (AC), 15 luglio 1999, punto 305.

La distinzione positiva costituisce il fondamento dell'intero corpo delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato: proprio perché i minori vittime e testimoni di reato sono più vulnerabili degli adulti vittime e testimoni, i minori richiedono una protezione specifica. I punti 16 e 17 delle Linee guida riguardano i minori vittime e testimoni che, oltre alle vulnerabilità derivanti dalla loro condizione di minori, sono resi ancor più vulnerabili a causa di altri fattori.

Prassi internazionale

I Tribunali internazionali ritengono ammissibile l'esame testimoniale di minori che - se non sono in grado di comprendere la natura dell'impegno solenne di dire la verità - possono essere autorizzati a deporre senza assumere un tale impegno (per esempio, il Regolamento di procedura e in materia di prove della Corte penale internazionale, regola 66, sub-regola 2). Più in particolare, la Regola 90 C) delle Regole di Procedura e prova del Tribunale Speciale per la Sierra Leone afferma che "Si deve consentire ad [un] minore di deporre se la sezione è dell'avviso che sia sufficientemente maturo per poter riferire fatti di cui è a conoscenza, che comprende l'impegno di dire la verità e non sia soggetto a indebito condizionamento. Il minore non deve tuttavia essere obbligato a testimoniare con dichiarazione solenne". Per quanto attiene alla valutazione dell'esame testimoniale di minori testimoni, tuttavia, il Tribunale speciale per la Sierra Leone sottolinea che "le testimonianze rese da detta categoria di testimoni [minori testimoni] dovrebbero - sia in quanto elemento di diritto o pratica - essere esaminate con un certo grado di vigilanza giudiziaria considerata la loro particolare sensibilità (Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa ("CDF Case"), N. SCSL-04-14-PT (2004), Decisione sulla richiesta orale della difesa di convocare gli inquirenti dell'Ufficio del Procuratore che avevano trascritto le dichiarazioni del testimone a carico TF2-021 (TC), 7 Dicembre 2004, punto 23).

Regno Unito, Youth Justice and Criminal Evidence Act, (Legge in materia di giustizia minorile e prova penale) 1999, n. 53, capacità dei testimoni di deporre:

1) Ad ogni stadio nel procedimento penale tutte le persone sono (quale che sia l'età) capaci di deporre. ...

3) Una persona non è capace di deporre nei procedimenti penali se alla corte sembra che tale persona non è in grado di -

(a) comprendere le domande poste in qualità di testimone, e

(b) rispondere alle domande in modo comprensibile.

Un fattore connesso all'aumentata vulnerabilità è rappresentato dallo stato di salute, di malattia o disabilità del minore. La salute è specificatamente citata al punto 16 delle Linee guida. Il secondo fattore è connesso alla ricchezza del minore o della sua famiglia. I fattori socio-economici sono compresi nella protezione dalla discriminazione e sono previsti in alcune normative nazionali. La distinzione positiva per ragioni socio-economiche potrebbe - idealmente - comportare che a ciascun minore vittima o testimone di reato sia garantito il libero accesso al sistema giudiziario quando non possa permettersi in altro modo di pagarlo. Connesso a questo fattore vi è lo stato di immigrato o rifugiato, il quale può richiedere una protezione specifica. Altri fattori di aumento della vulnerabilità possono risultare dall'ambiente sociale. Il punto 16 delle Linee guida enumera detti fattori, citando l'età del minore; i desideri; il livello di comprensione; il genere; l'orientamento sessuale; l'ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale e la casta.

Alcuni paesi hanno incluso nella loro legislazione interna altri fattori, quali per esempio l'orientamento sessuale del minore^{33, 34}.

C. Non rilevanza dell'età del minore come ostacolo alla partecipazione al procedimento giudiziario

Il principio che ogni minore, indipendentemente dall'età, dovrebbe essere trattato come testimone capace tanto quanto un adulto e che la sua testimonianza non dovrebbe essere ritenuta non valida o non attendibile unicamente a causa dell'età rappresenta l'ultimo aspetto della protezione dalla discriminazione di cui al punto 18 delle Linee guida.

A seconda della legislazione di ciascuno Stato, la questione della maturità sufficiente dei minori per deporre in tribunale è affrontata come una questione sull'ammissibilità o sull'attendibilità della prova fornita dal minore. L'ammissibilità riguarda l'eventualità che un giudice possa accettare la presentazione di prove e tenerne conto nella decisione del procedimento; l'attendibilità riguarda il peso che il giudice vorrà attribuire alla prova precedentemente ammessa. Le Linee guida specificano chiaramente, al punto 18, che l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario. Lo stesso punto precisa che "[ciascun] minore dovrebbe essere trattato come un testimone capace, con riserva di verifica, e la sua testimonianza non dovrebbe essere presunta non valida o non attendibile unicamente a causa dell'età purché la sua età e maturità gli consentano di rendere una testimonianza intellegibile e credibile."

L'attuazione delle Linee guida comporta che la capacità di testimoniare del minore sia considerata un criterio di attendibilità della sua testimonianza, che dovrebbe essere sempre ritenuta ammissibile. Una tale evoluzione può richiedere la modifica della legislazione di alcuni Stati. Anche la giurisprudenza può avere un ruolo: nella Repubblica Araba Siriana, per esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che - nonostante un generale divieto di testimoniare per le persone che non hanno raggiunto il 18° anno di età - una vittima che è minore può testimoniare nelle cause di presunto stupro o per reati contro la moralità³⁵. Progressi del genere nella giurisprudenza spesso però hanno bisogno di essere sostenuti da disposizioni giuridiche.

Una buona pratica a tal riguardo consiste nel presumere la capacità di testimoniare del minore, a prescindere dall'età e nel ritenere l'età e la maturità del minore come fattori da considerare in sede di valutazione della sua deposizione. Nel Regno Unito i criteri enunciati per la capacità di testimoniare sono indipendenti dall'età del testimone; riguardano la capacità della persona di comprendere le domande poste in qualità di testimone, fornendo risposte comprensibili (v. barra laterale).

I sistemi nazionali variano circa le soluzioni pratiche adottate per valutare la deposizione di minori. Qui di seguito degli esempi tratti da differenti sistemi:

a) Esonero dall'obbligo di testimoniare sotto giuramento. La maggior parte dei paesi esige dai testimoni nei procedimenti penali di testimoniare sotto giuramento, il che è un impegno solenne di dire la verità. Sono contemplate delle eccezioni laddove il teste è un congiunto dell'imputato. La legislazione di alcuni Stati esonera i minori al di sotto di una certa età dal prestare giuramento³⁶. Anche se esonerato dal prestare giuramento, il giudice di merito può, ciononostante, rammentare al minore che ha il dovere di dire la verità³⁷. L'esonero dal prestare giuramento protegge il minore da eventuali procedimenti per oltraggio alla Corte in caso di falsa testimonianza. Come alternativa al giuramento è possibile ammettere la prova testimoniale di un minore dopo che questi abbia informalmente promesso di dire la verità, a condizione che il giudice sia convinto che il minore è in grado di comprendere la solennità della promessa³⁸.

b) Corroborazione della prova testimoniale resa dal minore (v. barra laterale). A questo riguardo, alla prova testimoniale di minori si applica la stessa regola prevista per quella resa dagli adulti. Se il diritto dello Stato consente la condanna sulla base di prove testimoniali non corroborate rese da adulti, la si dovrà allora consentire anche sulla base della prova testimoniale resa da minori. Una volta ammesso tale quadro procedurale, la valutazione della prova diventa una questione da valutare caso per caso, in cui l'età e la maturità della vittima o del testimone devono essere considerate al fine della valutazione della forza probante della prova resa.

c) Esame della capacità. Negli Stati Uniti su mozione della parte che mostri motivi impellenti per agire in tal senso, il giudice può disporre che il minore sia sottoposto ad esame della capacità. Detto esame è condotto dalla corte, senza la presenza della giuria, in base a domande poste dalle parti. Le domande devono essere consone all'età e a livello evolutivo del minore, non devono riguardare le materie su cui verte il giudizio e devono essere finalizzate alla determinazione della capacità del minore di comprendere e rispondere a domande semplici.

Prassi internazionale

La Regola 96(i) del Regolamento di procedure e in materia di prove del Tribunale internazionale per l'ex-Yugoslavia (ICTY) e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) stabilisce che, in caso di violenza sessuale, "non è richiesta alcuna corroborazione della deposizione della vittima". Detta regola è stata interpretata dalla giurisprudenza come una riflessione della regola generale sulla prova testimoniale a prescindere dalla natura del reato. "Può essere che una Camera di primo grado ordini di corroborare l'esame testimoniale di un testimone, ma secondo la pratica consolidata di questo Tribunale e del ICTY ciò, manifestamente, non rappresenta un requisito". (Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Prosecutor v. Musema, ICTR-96-13-A, sentenza di appello (AC) 16 novembre 2001, n. 36; Tribunale penale internazionale per l'ex-Yugoslavia, Prosecutor v. Aleksovski, IT-95-14/1-A, sentenza di appello (AC) 24 marzo 2000, n. 62). Lo stesso principio esteso si applica innanzi alla Corte Penale Internazionale (ICC), regola 63, n.4) del regolamento di procedura e in materia di prove che stabilisce che: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 66, n. 3, una Camera non impone il requisito giuridico della necessità della corroborazione al fine di provare qualsiasi reato che rileva della giurisdizione della Corte, in particolare i reati di violenza sessuale".

Esame della capacità. United States Code collection [Codice delle Leggi federali statunitensi], Titolo 18, capitolo 223, sezione 3509, Child victims' and child witnesses' rights [i diritti dei minori vittime e dei minori testimoni], lettera c):

2) *Presunzione.* Si presume che un minore sia capace.

3) *Requisito della mozione scritta.* Un esame della capacità relativo a un minore testimone può essere condotto dalla corte unicamente su mozione scritta di una parte con l'impegno di provare l'incapacità.

4) *Requisito dei motivi impellenti.* L'esame della capacità riguardante un minore può essere condotto solo se la corte determina, a verbale, che esistono motivi impellenti. L'età di un minore da sola non costituisce un motivo impellente.

5) *Persone autorizzate ad essere presenti.* Le uniche persone che possono essere autorizzate ad essere presenti all'esame delle capacità sono —

a) il giudice;

b) l'avvocato del Governo;

c) l'avvocato dell'imputato;

d) un cancelliere; e

e) persone la cui presenza, secondo la corte, è necessaria nell'interesse e per il benessere del minore, tra cui l'avvocato del minore, il tutore *ad litem*, o un accompagnatore adulto del minore.

6) *Non davanti alla giuria.* L'esame delle capacità di un minore testimone va condotto in modo che la giuria non possa vederlo o udirlo.

7) *Esame diretto di minore.* L'esame di un minore relativamente alla capacità va di norma condotto dal tribunale sulla base di domande poste dall'avvocato del Governo e dall'avvocato dell'imputato, nonché dalla parte che agisce come avvocato *pro se*. Il tribunale può consentire ad un avvocato, ma non ad una parte che agisce come avvocato *pro se*, di esaminare direttamente un minore in merito alla capacità se il tribunale è convinto che il minore non soffrirà traumi emotivi a causa dell'esame.

8) *Domande adeguate.* Le domande poste in sede di esame delle capacità di un minore devono essere adeguate all'età e al livello evolutivo del minore, non devono essere connesse alle materie su cui verte il giudizio, e devono essere dirette a determinare la capacità del minore di comprendere e rispondere a domande semplici.

9) *Esami psicologici e psichiatrici.* Non devono essere disposti esami psicologici e psichiatrici di valutazione della capacità di un minore testimone senza avanzare motivi impellenti.

d) Perizia sulla capacità di un teste di testimoniare. Laddove una parte interessata nel procedimento sollevi la questione della capacità di una persona, non specificatamente minore, citata come testimone a deporre, sotto giuramento o senza, ed in ogni caso ove sia ammessa la prova testimoniale di un minore di età inferiore a 12 anni, può essere nominato un perito per attestare la maturità intellettuale ed emotiva della persona o del minore, sia sotto giuramento che non^{39,40}. E' possibile assegnare diversi compiti ai periti: valutazione della capacità di un minore di testimoniare oppure valutazione dell'attendibilità della deposizione resa dal minore. Nei casi di abuso sessuale il perito può attestare se la condotta o lo stato emotivo del minore sono coerenti con il presunto abuso. Può essere chiamato a valutare il livello intellettuale raggiunto, la capacità mentale e maturità emotiva, il livello evolutivo generale di minori della stessa età, la coerenza della condotta del minore con quella di minori della stessa età che hanno subito abusi sessuali, la sintomatologia di abuso sessuale su minori, l'attendibilità delle asserzioni di abuso, modelli di rivelazione e di ritrattazione,

la capacità dei minori di testimoniare in tribunale e la suggestionabilità o il ricordo di episodi di abuso.

Quale che siano le soluzioni di ordine pratico adottate in ciascun sistema nazionale l'approccio migliore resta quello di considerare il minore come un qualsiasi testimone adulto, la cui capacità e attendibilità necessita di essere verificata secondo criteri pertinenti che tengono conto dello sviluppo mentale, delle abilità di comprensione e comunicazione della persona, prima di pronunciare una sentenza di condanna sulla base della sua testimonianza. Tale approccio si riscontra, in particolare, nell'*Evidence Act* del Nepal (v. barra laterale).

Quando il perito è nominato da una parte nel procedimento, vi è il pericolo che l'altra parte nomini un altro perito, moltiplicando così il numero di audizioni del minore. Per evitare un tale pericolo, si raccomanda la nomina di consulenti tecnici del giudice.

Riguardo gli ausili alla comunicazione e altro tipo di assistenza di cui al punto 18 delle Linee guida, v. capitolo V sul diritto di esprimere opinioni e preoccupazioni.

Nepal, Evidence Act (Legge sulle prove) del 1974, articolo 38:

"chiunque ... può essere un testimone. eccetto le persone ritenute dal tribunale non in grado di comprendere le domande loro poste o di fornire una risposta sensata a causa della giovanissima età, dell'estrema vecchiaia, di una malattia fisica o mentale oppure una ragione simile"

Checklist di attuazione 3: Il diritto di essere protetto dalla discriminazione

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, il diritto del minore di essere protetto dalla discriminazione, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici:

- 1) combattere le condotte discriminatorie e, in particolare, non permettere che pareri personali sull'origine etnica o nazionale, età, disabilità, sesso, credo religioso, opinione politica, orientamento sessuale, l'età o qualsiasi altra considerazione influenzi la condotta o le decisioni;
- 2) essere sensibili verso i minori e seguire una formazione adatta in relazione a quei minori più vulnerabili per il loro stato di salute, malattia, disabilità, età, desideri, livello di comprensione, genere, orientamento sessuale, ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale, o casta;
- 3) considerare l'esame testimoniale del minore ammissibile in tribunale alle stesse condizioni di quello reso dall'adulto e sviluppare criteri giurisprudenziali sulla valutazione dell'attendibilità.

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

- 1) combattere condotte discriminatorie e, in particolare, non permettere che pareri personali sull'origine etnica o nazionale, età,

disabilità, sesso, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale o considerazioni di altro tipo influenzino la condotta o le decisioni;

- 2) essere sensibili verso i minori e ricevere una formazione adatta in relazione ai minori maggiormente vulnerabili a causa del loro stato di salute, malattia, disabilità, età, desideri, comprensione, genere, orientamento sessuale, ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale, o casta.

c) Legislatori/responsabili politici:

- 1) fornire regolamenti specifici che vietino la discriminazione verso i minori: tali regolamenti possono in particolare riguardare un elenco non esaustivo di motivi di eventuale discriminazione verso i minori, quali ad esempio fattori attinenti ai genitori, ai legali rappresentanti o tutori del minore, il fatto che essi siano figli nati dentro o fuori il matrimonio, se il minore vive in una famiglia bi- o mono genitoriale, se è adottato o sotto tutela, o qualsiasi altra condizione;
- 2) sviluppare politiche anti-discriminazione indirizzate ai professionisti della polizia giudiziaria;
- 3) Stabilire dei meccanismi per monitorare e rispondere a casi di discriminazione verso minori vittime e testimoni;
- 4) ove necessario, modificare la legislazione creando una presunzione di capacità di testimoniare in tribunale per i minori, quale che sia l'età: la capacità dei minori dovrebbe diventare un criterio di attendibilità, e non di ammissibilità, della loro prova testimoniale;
- 5) fornire le necessarie disposizioni legislative per assistere i giudici nella valutazione della prova testimoniale del minore, per esempio perizie, esami della capacità, ecc.

d) Procuratori:

- 1) combattere le condotte discriminatorie e, in particolare, non permettere che pareri personali sull'origine etnica o nazionale, età, disabilità, sesso, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale o qualsiasi altra considerazione influenzino la condotta o le decisioni;
- 2) essere sensibili verso i minori e avere una formazione adeguata relativamente ai minori maggiormente vulnerabili per il loro stato di salute, malattia, disabilità, età, desideri, comprensione, genere, orientamento sessuale, ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale, o casta.

e) Operatori sociali e personale di organizzazioni non-governative (ONG):

- 1) sviluppare programmi anti-discriminazione ed assistere le autorità nell'attuazione di politiche anti-discriminazione;
- 2) monitorare l'attuazione di politiche antidiscriminazione



IV. Il diritto di essere informato

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo VII, il diritto di essere informato

19. I minori vittime e testimoni, i genitori o i loro tutori e legali rappresentanti, fin dal primo contatto con il procedimento giudiziario e durante l'intero svolgimento dello stesso, dovrebbero essere prontamente e adeguatamente informati, per quanto possibile e opportuno, anche in merito a quanto segue:

- a) disponibilità di servizi sanitari, psicologici, sociali o analoghi, nonché mezzi per accedere a tali servizi e altresì, se del caso, consulenza o rappresentanza legale o di altro tipo, risarcimenti e aiuti finanziari di emergenza;
- b) procedure relative ai procedimenti giudiziari penali per adulti e per minorenni, compreso il ruolo dei minori vittime e testimoni, l'importanza, tempi e modalità della testimonianza, nonché il modo in cui l'"interrogatorio" sarà condotto durante le indagini ed il giudizio;
- c) meccanismi di sostegno esistenti per il minore quando presenta una denuncia e partecipa alle indagini ed al processo;
- d) luoghi e tempi precisi delle udienze e degli altri avvenimenti connessi;
- e) disponibilità di misure di protezione;
- f) esistenza di meccanismi per riesaminare decisioni che riguardano minori vittime e testimoni;

g) diritti dei minori vittime e testimoni in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere.

20. Inoltre, i minori vittime, i genitori o i loro tutori e legali rappresentanti dovrebbero essere prontamente ed adeguatamente informati, per quanto possibile e opportuno, in merito a quanto segue:

a) stato di avanzamento e sviluppi dello specifico procedimento, compresi la cattura, l'arresto e lo stato di custodia cautelare dell'imputato e ogni eventuale modifica di tale stato, nonché la decisione dell'autorità giudiziaria precedente, le vicende successive al giudizio e l'esito del procedimento;

b) possibilità di ottenere una riparazione da parte dell'autore del reato o dello Stato attraverso il procedimento giudiziario, procedimenti civili alternativi o altre procedure.

Come indicato ai punti 19 e 20 delle Linee guida vi sono due aspetti del diritto dei minori vittime e testimoni di essere informati. Il primo è quello di carattere più generale e consiste nell'informare i minori vittime e testimoni dell'assistenza a cui hanno diritto, delle modalità di organizzazione del procedimento giudiziario e del ruolo che essi vi possono avere qualora decidano di partecipare. Tale primo aspetto è strettamente collegato con il diritto di ricevere opportuna assistenza (v. cap. VI sul diritto ad un'assistenza efficace) costituendone spesso il prerequisito. Il secondo aspetto è più specifico e si riferisce all'informazione sul particolare caso in cui il minore è coinvolto: comporta l'essere informati sullo stato di avanzamento del procedimento, sulla programmazione del processo, su ciò che ci si aspetta dal minore, sulle decisioni pronunciate, sullo status dell'autore del reato, ecc.

E' altresì importante sottolineare che è necessario informare il minore con un linguaggio che egli comprende. A tal riguardo l'articolo 9, punto 2, della *Children, Young Persons and Their Families Act 1989* (Legge in materia di minori, adolescenti e relative famiglie) della Nuova Zelanda costituisce una buona pratica (v. riquadro).

New Zealand, Children, Young Persons and Their Families Act 1989, article 9 (2), Interpreters (Nuova Zelanda, legge del 1989 in materia di minori, adolescenti e relative famiglie, articolo 9, punto 2, Interpreti)

2) I requisiti del presente articolo sono i seguenti:

a) Laddove —

1) la prima lingua o la lingua preferita del minore o adolescente è il maori o altra lingua diversa dall'inglese; ovvero

2) il minore o l'adolescente non è in grado, per disabilità fisica, di comprendere l'inglese,—

al minore o adolescente è fornito il servizio di un interprete:

b) Laddove —

1) la prima lingua o la lingua preferita di un genitore, tutore o altra persona che ha l'affidamento del minore o adolescente è il maori o altra lingua diversa dall'inglese; oppure

2) quel genitore, tutore o altra persona non è in grado, per disabilità fisica, di comprendere l'inglese,

al genitore o tutore o tale altra persona è fornito il servizio di un interprete.

A. Il diritto di essere informato dell'assistenza disponibile e del ruolo del minore vittima e testimone nel procedimento giudiziario

Questo primo aspetto del diritto di essere informato riguarda l'informazione che il minore dovrebbe ricevere indipendentemente dal suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario e inizia a sussistere immediatamente dopo la denuncia di reato. Tale aspetto è altresì strettamente collegato al diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario (v. cap. VIII). È importante che i minori e le loro famiglie siano informati sui pericoli connessi con la loro partecipazione al procedimento giudiziario e sulle misure di protezione messe in atto, affinché possano decidere in conoscenza di causa in merito alla loro partecipazione, oppure richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari alla loro protezione, o entrambe. Devono inoltre essere adeguatamente informati sull'eventuale esito della causa e sulle conseguenze della loro partecipazione di modo che le loro aspettative siano realistiche. Ove possibile, tali comunicazioni dovrebbero comprendere informazioni sul diritto delle vittime a restituzioni/risarcimenti a carico della parte o a risarcimenti a carico dello Stato, o a entrambi.

Il diritto delle vittime di reato di essere informate sull'assistenza e sulle procedure disponibili, sul ruolo che il minore può avere nel procedimento giudiziario e sugli esiti potenziali, è di norma riconosciuto che esse siano minori o meno. Il Canada (Quebec)⁴¹, il Costa Rica⁴² e le Filippine⁴³ prevedono in tal senso delle disposizioni ad hoc per i minori.

Un modo efficace per rendere tali informazioni disponibili è costituito da opuscoli o volantini nelle lingue locali divulgati nei posti di polizia, negli ospedali, nelle sale d'aspetto, nelle scuole, negli uffici pubblici, per internet e attraverso i servizi sociali. In alcuni paesi le disposizioni normative hanno posto a carico dei funzionari di polizia giudiziaria l'onere della comunicazione delle informazioni alle vittime, fin dal primo contatto⁴⁴ con queste. Il *United States Code of Alabama*, dove tratta delle autorità responsabili della polizia giudiziaria, fornisce un buon esempio di tale normativa che crea l'obbligo di comunicare informazioni esaurienti in modo tempestivo (v. riquadro).



Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama (Codice dell' Alabama) del 1975, Titolo 15, art. 3, sez. 15-23-62: Organo responsabile della polizia giudiziaria incaricato di fornire alla vittima informazioni riguardanti i servizi, forme di risarcimento, ecc.: "Entro 72 ore - salvo indisponibilità o incapacità della vittima a seguito del reato - dal contatto iniziale tra la vittima del reato denunciato e l'organo responsabile della polizia giudiziaria che risponde alla denuncia di reato presentata dalla vittima o da altra persona, o che ha il compito di condurre le indagini sul reato, l'organo responsabile della polizia giudiziaria fornisce alla vittima, nei modi e nelle forme previsti e rappresentati per il competente organo o ufficio statale, le seguenti informazioni:

- 1) Disponibilità di servizi per la gestione delle emergenze e delle crisi.
- 2) Disponibilità di forme di risarcimento per le vittime ed il nome, indirizzo, numero telefonico della *Alabama Crime Victims Compensation Commission* (Commissione risarcimenti per vittime di reato dell'Alabama).
- 3) Nome del funzionario della polizia giudiziaria e numero telefonico dell'organo responsabile della polizia giudiziaria, con la seguente dichiarazione in allegato: "Se trascorsi 60 giorni non Le viene comunicato un arresto connesso con il suo procedimento, potrà contattare telefonicamente l'organo responsabile della polizia giudiziaria per conoscere lo stato del procedimento".
- 4) Tappe del procedimento relative ad un procedimento penale .
- 5) Diritti riconosciuti dalla Costituzione dell'Alabama in materia di diritti delle vittime, compreso un modulo per far valere tali diritti.
- 6) Esistenza di restituzione e risarcimenti e relativi requisiti di ammissibilità ai sensi delle sezioni 15-18-65 e segg. e sezioni 15-23-1 e segg.
- 7) Procedura raccomandata nel caso in cui la vittima sia oggetto di minacce o intimidazione.
- 8) Nome e numero telefonico dell'ufficio del procuratore responsabile del procedimento penale da contattare per ulteriori informazioni.

Non si dovrebbe neppure trascurare il diritto dei testimoni di ricevere questo tipo di informazioni. Minori testimoni, specialmente di reati quali quelli di violenza domestica commessi nel loro ambiente più prossimo, potrebbero anche soffrire a seguito dell'impatto di tali reati sulla loro vita quotidiana e sui rapporti con le persone che si occupano di loro. Essi necessitano dello stesso tipo di assistenza sociale o psicologica delle vittime. Si raccomanda pertanto di estendere le disposizioni riguardanti l'assistenza prevista per le vittime alla situazione dei minori testimoni.

B. Il diritto di essere informato sullo stato del procedimento

Il diritto di essere informato sullo stato del procedimento nasce una volta che il minore viene coinvolto nel procedimento giudiziario e prosegue nella fase successiva al giudizio per quanto attiene l'informazione sull'esecuzione delle pene. Essere informato sullo stato del procedimento, nella fase che precede il giudizio o quella delle indagini, e a quella successiva al giudizio o al momento dell'esecuzione penale, costituisce un prerequisito fondamentale per la

partecipazione dei minori vittime al procedimento e per il diritto degli stessi di esprimere opinioni e preoccupazioni (v. barra laterale).

Prassi internazionale

Il regolamento di Procedura e in materia di Prova della Corte penale internazionale riconosce ampiamente il diritto delle vittime di essere informate in ogni stadio del procedimento innanzi alla Corte. Tale diritto decorre dall'avvio delle indagini sulla situazione o sul caso (regola 50, nn. 1 e 5) fino alla fase successiva al giudizio (regola 224, n. 1). Il diritto delle vittime di essere informate sul procedimento innanzi alla Corte è stato affermato inoltre in relazione alla programmazione delle udienze e delle decisioni, alle mozioni, presentazioni e altri documenti pertinenti la causa dalla Camera Preliminare (*Situation in the Democratic Republic of Congo*, N. ICC-01/04, Decisione sulle domande di partecipazione al processo di VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6 (PT), 17 gennaio 2006, n. 76).

La maggior parte delle legislazioni nazionali prevedono diritti per le vittime, anche per i minori vittime, di essere informati circa l'esito del procedimento penale avviato a carico dell'autore del reato^{45,46}. E' tuttavia importante andare oltre questa soglia minima e, come fanno numerosi Stati, fornire alle vittime informazioni durante tutto il procedimento giudiziario, in particolare per quanto attiene:

- a) imputazioni formulate a carico dell'imputato oppure, qualora non ve ne siano, sospensione del procedimento a suo carico^{47,48};
- b) stato ed esito delle indagini^{49,50};
- c) stato del procedimento^{51,52};
- d) posizione dell'imputato, compresa la sua libertà provvisoria dietro cauzione o scarcerazione condizionale o indulto, evasione, latitanza o decesso⁵³;
- e) prove disponibili^{54,55};
- f) loro ruolo nel procedimento⁵⁶;
- g) loro diritto di esprimere opinioni e preoccupazioni relativamente al procedimento^{57,58};
- h) programmazione del procedimento^{59,60};
 - 1) tutte le decisioni, comprese le decisioni interlocutorie, o, perlomeno quelle che riguardano i loro interessi^{61,62}
- j) patteggiamento, se del caso^{63,64};
- k) loro diritto di impugnare decisioni o interporvi appello e le modalità di tale appello⁶⁵;
- l) status del condannato ed esecuzione della condanna pronunciata a suo carico, compresi eventuale scarcerazione, trasferimento, evasione o decesso^{66,67}.

Alle volte gli Stati stabiliscono che alla vittima devono essere fornite informazioni di questo genere solo se essa le richiede espressamente, secondo quella che viene definita una politica di "*opt-in*" [accettazione attiva]. Tuttavia, benché tale opzione di "opt-in" miri a proteggere le vittime dal sentirsi vessate da informazioni non desiderate, tale opzione può tuttavia risultare nel far perdere alla vittima informazioni utili che in realtà avrebbe desiderato ricevere. Sostituendo il sistema "opt-in" con la possibilità di "*opt-out*" [opposizione attiva] si può conseguire lo stesso rispetto per il desiderio della vittima di non sapere in merito al procedimento. Secondo la scelta "opt out" la vittima riceverà automaticamente tutte le informazioni pertinenti, salvo che non abbia espressamente richiesto di non riceverle. Esperienze, fondate su indagini svolte in alcuni paesi quali ad esempio il Regno Unito, hanno suggerito che quest'ultima opzione di "opt-out" si è dimostrata utile.

Si dovrebbe anche prestare attenzione sul fatto che in molti paesi, con risorse limitate, l'accesso all'informazione sul procedimento può essere ostacolato da

svariati motivi, quali un sistema giudiziario con risorse insufficienti, analfabetismo delle vittime o mancanza di infrastrutture di trasporto o mezzi di comunicazione con le vittime. Tra le soluzioni di ordine pratico si dovrebbe comprendere l'assicurazione che gli operatori sociali ed i membri chiave della comunità forniscano assistenza alle vittime e ne agevolino la partecipazione al procedimento giudiziario.

Alcuni Stati vanno oltre riconoscendo ai minori il diritto di ricevere dai giudici spiegazioni riguardanti il procedimento e le decisioni che vengono pronunciate^{68, 69, 70}.

Nei paesi dove le vittime sono rappresentate da un avvocato (v. cap. VI sul diritto ad un'assistenza efficace), le vittime dovrebbero ricevere dai loro rispettivi rappresentanti le informazioni più confacenti al loro procedimento. Associare, tuttavia, le informazioni comunicate dagli avvocati con altre fonti di informazioni rappresenta una maggior tutela del diritto della vittima di essere informata. L'assistenza di una persona di sostegno costituisce molto spesso la pratica migliore per assicurare che le informazioni – nella loro globalità – siano comunicate alla vittima (v. cap. VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario, sez. A).

Quale che sia il sistema giuridico, l'identificazione delle persone responsabili della comunicazione delle informazioni alle vittime rappresenta un passo necessario per assicurare il rispetto del diritto delle vittime di essere informate. La condivisione delle responsabilità dovrebbe essere dettagliatamente prevista, come nella legislazione statunitense (v. riquadro).

Stati Uniti, United States Code collection (Codice delle leggi federali statunitensi) , sezione 10607, Servizi alle vittime, lettere *a*) e *c*):

a) Designazione dei funzionari incaricati

Il dirigente di ciascun dicastero e organo degli Stati Uniti impegnato nell'individuazione, indagine, o azione penale rispetto ad un reato designa con nomi e qualifiche le persone che avranno l'incarico di identificare le vittime di reato e di espletare i servizi descritti nella lettera *c*) della presente sezione in ogni fase del procedimento penale.

c) Descrizione dei servizi

1) Il funzionario incaricato–

- A) informa la vittima del luogo ove la stessa può accedere a servizi medici e sociali di emergenza;
- B) informa la vittima di eventuali restituzioni/risarcimenti o altre forme di sussidio cui la vittima può avere diritto ai sensi della presente o di altre leggi e delle modalità da seguire per ottenere tali sussidi;
- C) informa la vittima di programmi pubblici e privati disponibili per *counselling*, trattamenti, e altre forme di sostegno alla vittima; e
- D) assiste la vittima nel contattare le persone incaricate di prestare i servizi e i sussidi di cui alle lettere A), B), e C).

- 3) Durante la fase delle indagini e dell'azione penale, il funzionario incaricato fornisce alla vittima, quanto prima possibile, notizie in merito a:

- A) stato delle indagini rispetto ad un reato, in una misura adeguata ad informare la vittima e in una misura in cui non interferiscono con le indagini;
 - B) arresto del presunto autore del reato;
 - C) formulazione delle imputazioni a carico del presunto autore del reato;
 - D) programmazione di ciascuna udienza del tribunale a cui il teste deve essere presente oppure a cui, conformemente alla sezione 10606 (b)(4) del presente titolo, è autorizzato ad essere presente;
 - E) rilascio o stato di detenzione dell'autore del reato oppure del presunto autore del reato;
 - F) accettazione dell'ammissione di colpevolezza o di *nolo contendere* o in merito alla pronuncia della sentenza successiva al giudizio; e
 - G) condanna inflitta all'autore del reato, compresa la data del giorno in cui l'autore del reato avrà il diritto alla *parole* [scarcerazione condizionale].
...
- 5) Successivamente al dibattimento, un funzionario incaricato fornisce alla vittima, quanto prima possibile, notizie in merito a:–
- A) programmazione dell'udienza per la *parole* dell'autore del reato;
 - B) fuga, lavoro esterno, permesso, o qualsiasi altra forma di libertà dalla carcerazione dell'autore del reato; e
 - C) decesso dell'autore del reato, se il decesso si verifica durante la sua carcerazione.
- 8) Il funzionario incaricato fornisce alla vittima informazioni generali relativamente al processo correzionale, che comprende informazioni sul lavoro esterno, permessi, *probation* [regime di semilibertà], e relative ammissibilità.

I minori testimoni hanno anche il diritto di ricevere informazioni sul procedimento, in particolare sulla programmazione delle udienze e su ciò che ci si aspetta da loro (v. cap. VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario). E'auspicabile pertanto estendere alla situazione dei minori testimoni le disposizioni riguardanti la condivisione di informazioni con le vittime.

Checklist di attuazione 4: diritto di essere informato

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, il diritto del minore di essere informato, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici:

1) fornire ai minori vittime e testimoni le informazioni sul procedimento giudiziario e sulla loro partecipazione e assicurare che le decisioni siano pronunciate in un modo a loro comprensibile;

2) monitorare per accertare se i minori vittime e testimoni abbiano ricevuto informazioni e assistenza adeguate dalle persone incaricate, in una modalità a misura di minore e adatta all'età e alle capacità evolutive del minore.

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

1) identificare e comunicare le informazioni del caso sull'assistenza e sull'accesso alla giustizia disponibili ai minori vittime e testimoni o ai loro legali rappresentanti, sin dal loro primo contatto con i funzionari di polizia giudiziaria. Ciò è particolare importanza dato che di solito è la polizia giudiziaria ad avere il primo contatto con la vittima o il testimone;

2) assicurare che le informazioni siano fornite sistematicamente ai minori vittime e testimoni in una modalità a misura di minore e adatta alla loro età e capacità evolutive.

c) Avvocati:

1) nei paesi che in cui alle vittime è fornita l'assistenza legale di un avvocato, fornire ai minori vittime e testimoni o ai loro legali rappresentanti le informazioni del caso sull'assistenza disponibile, sul loro accesso alla giustizia, sullo stato di avanzamento del procedimento, sulla posizione dell'autore del reato, sulla programmazione delle udienze, sulle decisioni pronunciate, ecc., in una modalità a misura di minore e adatta all'età e alle capacità evolutive del minore.

d) Legislatori/responsabili politici:

1) assicurare che strumenti quali le persone di sostegno e la loro partecipazione nella comunicazione delle informazioni ai minori vittime e testimoni siano previsti dalle leggi;

2) predisporre materiali di comunicazione adeguati che contengano informazioni di interesse per i minori vittime e testimoni e divulgarli servendosi di posti di polizia, ospedali, sale d'aspetto, scuole, servizi sociali, uffici pubblici e internet;

3) identificare distintamente le informazioni da comunicare ai minori vittime e testimoni relative all'assistenza che possono ricevere e alla possibilità per loro di accedere alla giustizia, nonché le persone che hanno la responsabilità di comunicare tali informazioni.

e) Organizzazioni non-governative (ONG):

1) predisporre adeguati materiali di comunicazione, contenenti informazioni di interesse per i minori vittime e testimoni e divulgarli servendosi di posti di polizia, ospedali, sale d'aspetto, scuole, servizi sociali, uffici pubblici e internet;

2) ove opportuno, seguire casi singoli in cui sono coinvolti minori testimoni o vittime e assicurare che i minori possano accedere ad informazioni a misura di minore;

3) integrare la promozione dell'accesso alla giustizia in obiettivi di programma e organizzare la sensibilizzazione dei minori e delle rispettive comunità sulle tematiche relative ai vari meccanismi giudiziari.

- f)* Procuratori: fornire ai minori vittime e testimoni o ai loro legali rappresentanti le informazioni del caso sull'assistenza disponibile, il loro accesso alla giustizia, lo stato di avanzamento del procedimento, la posizione dell'autore del reato, la programmazione delle udienze e le decisioni pronunciate in una modalità a misura di minore e adatta all'età e alle capacità evolutive del minore.
- g)* Persone di sostegno: nei paesi che prestano alle vittime assistenza mediante una persona di sostegno, fornire ai minori vittime e testimoni o ai loro legali rappresentanti le informazioni del caso sull'assistenza disponibile, il loro accesso alla giustizia, lo stato di avanzamento del procedimento, la posizione dell'autore del reato, la programmazione delle udienze e le decisioni pronunciate, ecc., in una modalità a misura di minore e adatta all'età e alle capacità evolutive del minore.
- h)* Docenti, direttori di comunità, capi religiosi, genitori: informare i minori sul procedimento giudiziario, sulle modalità per poter accedere alla giustizia in caso di bisogno, sulle implicazioni della decisione del minore di partecipare al procedimento giudiziario e sull'assistenza del caso che può ricevere in caso di sua vittimizzazione.



V. Il diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitoli III, Principi, punto 8, e VII, Il diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni

8. Come indicato negli strumenti internazionali e in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ripresa nei lavori del Comitato sui diritti del fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di tali minori devono rispettare i seguenti principi trasversali:

d) diritto alla partecipazione. Ciascun minore ha, in osservanza delle norme processuali nazionali, il diritto di esprimere liberamente e con parole proprie le sue opinioni, pareri e convinzioni, e di contribuire in particolare alle decisioni che riguardano la sua vita, comprese quelle adottate nell'ambito di un procedimento giudiziario, nonché di vedere tali opinioni considerate in funzione delle sue abilità, della sua età, maturità intellettuale ed evoluzione.

21. I professionisti dovrebbero fare tutto il possibile per consentire ai minori vittime e testimoni di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni relativamente alla partecipazione al procedimento giudiziario, anche:

a) assicurando che i minori vittime, e ove opportuno i minori testimoni, siano sentiti in merito alle questioni indicate al punto 19 che precede;

b) assicurando che i minori vittime e testimoni siano messi in grado di esprimere liberamente e a modo loro opinioni e preoccupazioni rispetto alla partecipazione al procedimento giudiziario, preoccupazioni sulla sicurezza in rapporto all'imputato, nonché preferenze sulle modalità della testimonianza e sensazioni rispetto alle conclusioni del procedimento;

c) prestando la dovuta considerazione alle opinioni e preoccupazioni del minore e, se impossibilitati a tenerne conto, spiegandogliene i motivi.

La partecipazione è uno dei principi guida della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è anche una delle sue sfide di base. Tale principio stabilisce che i minori sono persone a pieno titolo che hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e impone che a tali opinioni sia dato ascolto e attenzione in funzione dell'età e maturità del minore. La Convenzione prevede un cambiamento nel rapporto tra gli adulti e i minori. Genitori, insegnanti e quanti li accudiscono o interagiscono con loro non sono più visti come delle persone che semplicemente forniscono loro qualcosa, li proteggono o li difendono, ma anche come dei negoziatori e facilitatori. Ci si aspetta dunque che gli adulti creino spazi e promuovano processi mirati a fornire ai minori i mezzi per esprimere le loro opinioni, essere consultati e influire sulle decisioni.⁷¹

Prassi internazionale

Il sistema della Corte penale internazionale riconosce anche in linea generale il diritto delle vittime, a prescindere dal loro status di minore o di adulto, di partecipare in ogni fase del procedimento e di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni su ogni questione che riguarda i loro interessi, come ad esempio la decisione del Procuratore di avviare o meno un'indagine, l'ammissibilità di una causa, le imputazioni, la collaborazione degli Stati, la libertà condizionale, la riunione e la separazione delle cause, le ammissioni di colpevolezza, la determinazione della pena, la riparazione, le riduzioni della pena successive al giudizio, e così via. Tale diritto è esercitato attraverso l'articolo 68, punto 3, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che prevede: "Nel caso in cui siano coinvolti gli interessi personali delle vittime, la Corte consente che le loro opinioni e preoccupazioni siano manifestate e considerate nelle fasi del procedimento che la Corte riterrà opportune ed in un modo che non pregiudichi o che non sia incompatibile con i diritti dell'imputato e con un processo giusto ed imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dai legali rappresentanti delle vittime, quando la Corte lo ritiene opportuno, in conformità al Regolamento di procedura e in materia di prove". Il requisito degli interessi delle vittime riguardo alla loro partecipazione è stato chiarito dalla giurisprudenza che rende il loro diritto garantito di accesso alla Corte un "obbligo positivo per la Corte che deve consentire loro di esercitare tale diritto in modo concreto ed effettivo [, vale a dire] da un lato esponendo opinioni e preoccupazioni e, dall'altro, esaminandole". (Corte penale internazionale, *Situazione nella Repubblica democratica del Congo*, No. ICC-01/04, Decisione sull'istanza di partecipazione ai procedimenti di VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 e VPRS6 (PT), 17 gennaio 2006, punti 71-72).

La sfida posta dal rendere concreto il diritto alla partecipazione dei minori in qualità di vittime e testimoni è particolarmente significativa nell'ambito del sistema della giustizia penale. Le vittime ed i testimoni in generale, e i minori vittime e testimoni in particolare, sono stati tradizionalmente considerati dal sistema della giustizia penale degli "strumenti", e spesso di tipo fungibile, nella ricerca di un procedimento penale ben riuscito. I recenti sviluppi nel settore della

vittimologia, in particolare dopo l'adozione da parte delle Nazioni Unite, nel 1985, della Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere, hanno messo in luce quanto è importante far spazio ad una piena partecipazione delle vittime nel procedimento giudiziario penale. La Convenzione sui diritti del fanciullo e il fatto di riconoscere che i minori sono titolari di diritti ci ricordano che ciò è vero anche per i minori.

Il diritto di essere ascoltati va ben oltre il fornire delle prove o l'essere presenti al giudizio in veste di parte o di testimone. Comprende il diritto di esprimere, oltre ad una dichiarazione formale sui fatti occorsi, le proprie opinioni e preoccupazioni sulla portata del reato, sul modo in cui è condotto il procedimento e sui bisogni ed aspettative del minore. Tale diritto è strettamente connesso con altre questioni contenute nelle Linee guida, in particolare il diritto di essere protetto dalla discriminazione, il diritto di essere informato, il diritto ad un'assistenza efficace e il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario (v. riquadro).

La partecipazione ha livelli diversi: l'essere informato, esprimere un'opinione informata, vedere tale opinione presa in considerazione ed essere il responsabile principale, o il corresponsabile, della presa delle decisioni. Come indicato sopra, l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo afferma che il minore ha il diritto di essere coinvolto in tutte le questioni che lo riguardano. Tuttavia, in situazioni quali il procedimento giudiziario, l'esito sarà deciso da adulti, benché informati e influenzati dalle opinioni del minore. Inoltre, l'articolo 12 stabilisce che le opinioni del minore devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Come sottolineato al punto 21 (c) delle Linee guida, ciò non crea l'obbligo di soddisfare le esigenze e le aspettative espresse dal minore. Il diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni implica solo che le autorità responsabili e gli altri interlocutori diano ai minori vittime e testimoni la possibilità di esprimersi pienamente, che li ascoltino e prestino la dovuta attenzione alle loro opinioni.

Tale diritto implica anche che quando, per un qualsiasi valido motivo, le esigenze e le aspettative del minore non possono essere soddisfatte, ciò gli sia spiegato. Un minore vittima o testimone spesso ha una propria percezione di alcuni aspetti del reato e della sua testimonianza. E' necessario spiegare al minore, con un linguaggio a sua misura, il motivo per cui sono prese alcune decisioni, perché alcuni elementi o fatti sono o non sono discussi o rimessi in dubbio davanti al tribunale. E' importante mostrare rispetto per gli elementi che un minore ritiene importanti nella sua storia, ma che non sono necessariamente pertinenti in quanto fonte di prova.

A. Riconoscimento a livello interno del diritto del minore vittima di esprimere opinioni e preoccupazioni nel procedimento penale

Come spiegato al capitolo III sul diritto di essere protetto da discriminazioni, i minori dovrebbero essere presunti capaci di esprimere le loro opinioni e preoccupazioni e di comparire come testimoni davanti al giudice a prescindere dalla loro età. Tuttavia, tale presunzione della capacità del minore di partecipare al procedimento giudiziario non è riconosciuta ovunque e diversi Stati mantengono ancora un limite di età al di sotto del quale i minori non possono esprimere le loro opinioni oppure possono farlo solo se autorizzati dal giudice. A volte, la giurisprudenza interna cerca di andare oltre la lettera della legge e riconosce il diritto del minore di esprimersi davanti al giudice nel procedimento⁷². Tuttavia, tali precedenti devono essere supportati da modifiche legislative per consolidare il diritto del minore di sottoporre ed esprimere le proprie opinioni nel procedimento penale.

In effetti, numerosi Stati riconoscono in termini generici il principio del diritto del minore di esprimere davanti ai giudici nazionali le proprie opinioni e preoccupazioni^{73, 74, 75, 76, 77}. Tuttavia, la portata e le modalità concrete di siffatto diritto debbono essere specificate, dato che tale partecipazione può a volte essere limitata al procedimento civile o alla specifica situazione di minori in conflitto con la legge. Per quanto vi siano degli Stati che assicurano a tutte le vittime il diritto di esprimere opinioni e preoccupazioni, a prescindere dalla loro età, se a tali disposizioni non si aggiungono disposizioni specifiche per i minori, vi è il rischio che la situazione e i bisogni specifici dei minori non siano tenuti in conto. Si raccomanda, dunque, di adottare normative che prevedano in modo specifico il diritto dei minori vittime e testimoni di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni nei procedimenti penali a carico di chi ha commesso dei reati contro di loro.

Un limite comune al diritto del minore di esprimere opinioni e preoccupazioni è il requisito della preliminare autorizzazione da parte dei genitori. Tale limite non è compatibile con il fatto di riconoscere il pieno diritto del minore di esprimere le sue opinioni e preoccupazioni e può, al contrario, essergli gravemente pregiudizievole in situazioni in cui i genitori hanno interesse che gli autori del reato non siano perseguiti. Pertanto, una piena attuazione delle Linee guida comporterebbe l'eliminazione di siffatta condizione dalle normative degli Stati interessati. Sarebbe tuttavia comunque auspicabile consentire e incoraggiare la presenza dei genitori quando l'interesse superiore del minore non imponga altrimenti.

Per quanto riguarda i paesi di *common law*, il principio è che la vittima non è parte nel procedimento penale. Detto principio è a volte bilanciato da un progressivo riconoscimento del diritto della vittima di essere ascoltata, anche se

**Canada, Dichiarazione
Canadese dei principi basilari
di giustizia per le vittime di
reato 2003, principio 8:**

"Le opinioni, preoccupazioni e rimostranze delle vittime sono un importante elemento da considerare nei procedimenti penali e dovrebbero essere valutati in conformità alle normative, politiche e procedure in vigore".

essa non viene riconosciuta come parte civile. Dei buoni esempi di tale evoluzione della procedura di *common law* sono offerti tra gli altri dal Canada (v. barra laterale). Altri paesi di *common law*, pur mantenendo il principio per cui le vittime non possono partecipare al procedimento penale, prevedono un'eccezione nel caso dei minori vittime e li autorizzano ad esprimere le loro opinioni e preoccupazioni⁷⁸. In Israele, la legge sui diritti delle vittime di reato (2001) consente alle vittime di specifici reati (quali gli abusi sessuali e la violenza domestica), compresi i minori, di essere sentite in diverse fasi del procedimento, per esempio prima di raggiungere un accordo sull'ammissione di colpevolezza [*plea bargain*].

I paesi di *civil law* considerano le vittime, compresi i minori vittime, come parti del procedimento penale in cui esse hanno il diritto di intervenire come parti civili, e a volte hanno la facoltà di avviare un'azione pubblica contro l'autore del reato. Anche l'ambito della loro partecipazione è più ampio.

B. Questioni su cui i minori vittime e testimoni possono esprimere le loro opinioni e preoccupazioni

Le normative della maggior parte degli Stati specificano l'ambito esatto della partecipazione delle vittime e dei testimoni nei procedimenti ed anche le questioni su cui possono essere richieste le loro opinioni. Oltre al loro coinvolgimento in generale nel processo, tali norme prevedono che le opinioni e preoccupazioni delle vittime e testimoni, compresi i minori, siano considerate rispetto ad aspetti più specifici del procedimento, quali a) esprimere la loro opinione sull'avvio del procedimento⁷⁹; b) esprimere opinioni prima di decidere una sospensione del procedimento o ogni altra misura favorevole all'imputato, come la libertà provvisoria^{80, 81}; c) esprimere la loro opinione sulla possibilità di ricorrere a procedure più rapide, ad esempio quelle applicabili in caso di ammissione di colpevolezza^{82, 83}; d) richiedere ed esprimere la loro opinione su misure di protezione nei confronti propri o della loro famiglia^{84, 85}; e) costituirsi come procuratori privati o come parte civile^{86, 87}; f) presentare richieste⁸⁸; g) partecipare alla presentazione delle prove e/o presentandole loro stessi^{89, 90}; h) commentare le indagini e le prove addotte dalle parti^{91, 92}; i) interrogare l'imputato, i testimoni ed i periti^{93, 94}; j) chiedere misure di riparazione^{95, 96, 97}; k) esprimere opinioni sulla condanna^{98, 99}; l) impugnare le decisioni e le sentenze^{100, 101}; m) esprimere opinioni sulla questione della liberazione anticipata dei condannati^{102, 103}.

E' prestata una particolare attenzione all'opinione del minore testimone, e se del caso della sua famiglia, per quanto riguarda le conseguenze del reato. Negli Stati Uniti, tali opinioni sono raccolte mediante un formulario, chiamato

"dichiarazione sulle conseguenze del reato per la vittima" [*Victim Impact Statement*], che è allegato alla relazione preliminare all'inflizione della pena preparata dal responsabile della *probation* e con cui sono richieste informazioni ad una équipe multidisciplinare specializzata in abusi in danno di minori e ad altre fonti appropriate, - quali il tutore ad litem del minore - al fine di determinare le conseguenze del reato sul minore vittima e eventualmente su altri minori che ne possano essere stati colpiti¹⁰⁴. Detti formulari forniscono informazioni al giudice rispetto al modo in cui il reato ha influito sulla vita della vittima; debbono essere letti al momento dell'inflizione della pena e possono essere utilizzati anche al fine di determinare la restituzione/risarcimento che il colpevole deve effettuare. Hanno lo scopo di dar voce alle vittime del reato durante il procedimento giudiziario. Le versioni per minori delle Dichiarazioni contengono immagini di varie espressioni del viso in modo che i più giovani possano indicare come si sentono. I più piccoli sono invitati a fare dei disegni su come si sentono rispetto al reato, rispetto a sé stessi o all'autore del reato, mentre gli adolescenti possono esprimere le loro sensazioni e i loro pensieri attraverso diari, poesie o lavori artistici¹⁰⁵. Dichiarazioni sulle conseguenze del reato per la vittima sono previste anche dalle normative di altri Stati¹⁰⁶. Nel Regno Unito, le dichiarazioni della vittima possono essere prese in considerazione, nell'ambito del procedimento penale, solo se è stata presentata un'ammissione di colpevolezza [*guilty plea*] o dopo che è stata emessa una sentenza di colpevolezza: ciò al fine di rispettare il diritto dell'imputato ad un giusto processo¹⁰⁷. La formalizzazione delle dichiarazioni sulle conseguenze per la vittima può essere considerata una buona pratica nella misura in cui consente alle vittime di comunicare le proprie opinioni alla corte in un modo più adeguato, sereno e flessibile rispetto al rendere testimonianza in aula e altresì assicura che l'impatto della vittimizzazione sulle loro vite non sia minimizzato o ignorato.

Infine, i minori vittime e testimoni possono essere consultati anche sulla loro partecipazione al procedimento, dopo aver ricevuto adeguate informazioni sullo stesso, sui potenziali rischi della partecipazione e sull'assistenza disponibile. In Germania, i minori possono essere autorizzati a rifiutarsi di testimoniare; essi debbono essere informati di tale diritto e possono anche decidere di non testimoniare durante la loro comparsa in tribunale¹⁰⁸.

Checklist di attuazione 5: il diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, per assicurare il diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere opinioni e preoccupazioni, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici: monitorare da vicino il modo in cui le parti si rivolgono ai minori vittime e testimoni e assicurare che il linguaggio utilizzato sia adeguato;

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

1) prestare attenzione alle opinioni, preoccupazioni e bisogni che possono essere espressi dai minori vittime e testimoni durante i loro contatti con i funzionari di polizia giudiziaria rispondendo positivamente, ogniqualvolta possibile, e spiegando al minore, con un linguaggio che il minore comprende, perché determinate opinioni, richieste o aspettative sono o non sono prese in considerazione;

2) rendere obbligatoria la formazione sulla comunicazione con i minori per il personale della polizia giudiziaria che si relaziona con loro.

c) Avvocati: nei paesi in cui i minori vittime sono assistiti da un avvocato, verificare le opinioni, aspettative e bisogni del minore, comunicandoli alle autorità competenti e spiegando al minore cosa può essere ragionevolmente atteso dalla sua partecipazione al procedimento giudiziario;

d) Legislatori/responsabili politici:

1) affermare nelle leggi il diritto di ciascun minore, a prescindere dalla sua età, di esprimere, senza necessità di una preliminare autorizzazione, le sue opinioni e preoccupazioni nei procedimenti in cui egli è o diviene coinvolto in qualità di vittima o testimone;

2) sviluppare la pratica del compilare le dichiarazioni sulle conseguenze del reato per la vittima, o procedure equivalenti, per accertare le opinioni del minore e della sua famiglia;

3) ove possibile, promuovere dei processi di giustizia riparativa in cui i minori vittime e le loro comunità possono esprimere le proprie opinioni ed essere ascoltati rispetto al danno subito;

4) nei paesi in cui le vittime non possono partecipare al procedimento civile e penale contro il loro aggressore, fare in modo che le opinioni e preoccupazioni dei minori vittime siano comunque registrate e prese in considerazione;

5) rendere obbligatoria la formazione sulla comunicazione con i minori per tutte le categorie professionali che si relazionano con minori nei procedimenti giudiziari.

e) Organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni di comunità (CBO):

1) promuovere attività che diano ai minori la possibilità di esprimere le loro opinioni su questioni connesse con i procedimenti giudiziari e che agevolino la partecipazione dei minori agli stessi;

2) informare i minori e le loro comunità del loro diritto di esprimere le proprie opinioni nell'ambito del procedimento giudiziario.

f) Procuratori:

1) sviluppare la pratica di acquisire e presentare delle dichiarazioni sulle conseguenze del reato per la vittima, o procedure equivalenti, per ascoltare le opinioni dei minori e delle loro famiglie;

2) ove possibile, promuovere e partecipare ai processi di giustizia riparativa in cui i minori vittime e le loro comunità possono esprimere le proprie opinioni ed essere ascoltati rispetto al danno subito.



VI. Il diritto ad un'assistenza efficace

Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo III, Principi, punto 8, e capitolo IX, Il diritto ad un'assistenza efficace, punti 22-24

8. Come indicato negli strumenti internazionali e in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo, così come ripresa nei lavori del Comitato sui diritti del fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di tali minori devono rispettare i seguenti principi trasversali: ...

c) Interesse superiore del minore ...

ii) *Sviluppo armonico*. Ciascun minore ha il diritto di avere l'opportunità di uno sviluppo armonico e di uno standard di vita adeguato alla sua crescita fisica, mentale, spirituale, morale e sociale. Nel caso di un minore traumatizzato, deve essere adottata ogni misura per consentirgli di godere di un sano sviluppo... .

22. I minori vittime e testimoni, e ove opportuno i loro familiari, dovrebbero avere accesso ad un'assistenza fornita da professionisti che hanno ricevuto una formazione in materia, come indicato ai punti da 40 a 42 che seguono. Questa può comprendere servizi di assistenza e sostegno, quali: servizi finanziari, legali, di *counselling*, sanitari, sociali ed educativi, servizi di recupero fisico e psicologico, nonché altri servizi necessari per la reintegrazione del minore. Tale assistenza dovrebbe rispondere alle necessità del minore e consentirgli di partecipare efficacemente a tutte le fasi del procedimento giudiziario.

23. Nell'assistere i minori vittime e testimoni, i professionisti dovrebbero fare tutto il possibile per coordinare il sostegno in modo che il minore non sia sottoposto ad un eccesso di interventi.

24. I minori vittime e testimoni dovrebbero ricevere assistenza da persone di sostegno, quali specialisti nel campo dei minori vittime/testimoni, a cominciare dalla denuncia iniziale e fino a quando tali servizi non sono più necessari.

25. I professionisti dovrebbero sviluppare ed attuare misure che rendano più facile ai minori testimoniare o deporre, per migliorare la comunicazione e la comprensione sia nella fase preliminare al giudizio che in quella del giudizio. Tali misure possono comprendere:

- a) specialisti nel campo dei minori vittime e testimoni, per affrontare i loro specifici bisogni;
- b) persone di sostegno, compresi specialisti e familiari adeguati, per accompagnare il minore durante la testimonianza;
- c) ove opportuno, nominare dei tutori per proteggere gli interessi legali del minore.

La vittimizzazione ha degli effetti dannosi sugli adulti. Nel caso dei minori può avere degli effetti di vasta portata sul loro sviluppo psicologico, sui rapporti con chi li accudisce, con i fratelli e con i loro pari, sulla loro capacità di apprendimento, ecc. Il fatto di subire violenza domestica o abusi sessuali, o assistervi, può avere delle conseguenze a lungo termine sullo sviluppo del minore. L'abuso può distruggere l'infanzia del minore e spesso ha un effetto invalidante sulla sua vita di adulto. Conseguenze quali dei traumi, dei rapporti distrutti e la mancanza di fiducia possono provocare gravi sofferenze. Spesso, i minori che hanno subito gravi abusi sono più vulnerabili al divenire vittime di abuso e sfruttamento in una fase successiva della loro vita.

Al fine di evitare o ridurre al massimo tali conseguenze e di favorire uno sviluppo armonico del minore, è necessaria un'adeguata assistenza ai minori vittime e testimoni il prima possibile dopo il reato. Nel caso di un minore che si trova in una situazione di turbamento o che è traumatizzato, dovrebbe essere adottata ogni misura per consentirgli di godere di un sano sviluppo. In considerazione degli specifici bisogni del minore, tale assistenza può concretizzarsi in servizi finanziari, legali, di *counselling*, sanitari, sociali o educativi, in servizi per il recupero psico-fisico o altri servizi necessari per la riabilitazione e il reinserimento del minore. L'assistenza può assumere forme diverse a seconda del contesto e della cultura in cui vive il minore. Mentre nelle società sviluppate il modo usuale di fornire assistenza è attraverso dei servizi pubblici, in molte situazioni in via di sviluppo può essere culturalmente più accetto e adeguato un sostegno da parte della famiglia, della comunità e altre forme di sostegno sociale. In molti paesi potrebbero semplicemente non esistere servizi specializzati per le vittime, compresi i minori vittime. In tali contesti, può essere fornito un sostegno psicologico da parte di organizzazioni di comunità e non governative, degli insegnanti e di altri componenti della comunità che svolgono un ruolo di sostegno ed educativo con i minori. Tale sostegno dovrebbe continuare durante tutto il procedimento giudiziario per

ridurre la vittimizzazione secondaria del minore e la riattivazione dell'esperienza traumatica, e dovrebbe essere mantenuto dopo la conclusione del procedimento e fino a quando sia necessario per il minore.

L'attuazione del diritto dei minori vittime e testimoni all'assistenza comporta sia delle misure di assistenza generale mirate a favorire lo sviluppo armonico del minore, che delle misure di assistenza specifica rispetto al suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario.

A. Assistenza per uno sviluppo armonico del minore

Le normative interne spesso prevedono, almeno in termini generali, che le vittime di reato ricevano un'assistenza, a prescindere dalla loro età o dal tipo di reato sofferto, nella forma di assistenza medica, psicologica o sociale^{109, 110}. Tale assistenza resta tuttavia soggetta alla disponibilità di mezzi adeguati, in particolare di mezzi finanziari¹¹¹. Le disposizioni rivolte alle vittime possono essere attuate mediante norme generiche sulla protezione del minore che prevedono un'assistenza a prescindere dal fatto che esso sia stato vittima o testimone. Tuttavia, l'erogazione di un'assistenza adeguata ed effettiva ai minori vittime e testimoni richiede una regolamentazione più dettagliata e l'istituzione di programmi di assistenza concreti.

Vi sono numerosi esempi di normative nazionali che prevedono che le vittime, compresi i minori vittime di reato, ricevano la necessaria assistenza, il che di norma comprende aspetti medici, psicologici e sociali. L'assistenza finanziaria di rado è fornita direttamente, in particolare alle vittime di conflitti armati o di disordini interni^{112, 113}. Un buon esempio di normativa che fornisce assistenza alle vittime, e che individua nei pubblici ministeri le autorità incaricate di coordinare l'assistenza, si trova in Messico (v. riquadro). Nelle normative di alcuni Stati, l'assistenza non è sempre limitata alle vittime, ma ne possono beneficiare anche i testimoni^{114, 115}.

Messico, Legge sulle cure ed il sostegno alle vittime di reato nel Distretto federale, 2003:

Articolo 3 – Il Procuratore Generale è l'organo competente ad assicurare, attraverso il Vice Procuratore Generale, che ogni vittima o parte lesa in un procedimento davanti ad una corte del Distretto federale riceva la consulenza legale, le cure mediche e psicologiche e la consulenza sociale di cui necessita.

Articolo 11 – La vittima o la parte lesa, in ogni fase del procedimento, a seconda dei casi ha il diritto di: ...

V. ricevere consulenza legale gratuita dalla Vice Procura Generale in relazione alla sua accusa o denuncia e, se del caso, essere assistita da un interprete e/o traduttore se appartiene ad un gruppo etnico o indigeno, non parla spagnolo o non comprende bene

questa lingua, o soffre di una disabilità che pregiudica la sua capacità di sentire o di parlare; ...

X. ricevere cure mediche o psicologiche urgenti, se necessario; ...

XII. ricevere assistenza psicologica ove necessario e, nel caso di reati contro la libertà e il normale sviluppo psico-sessuale, ricevere tale assistenza da una persona del suo stesso sesso; ...

XVI. essere accompagnata durante i procedimenti da un genitore, insegnante o tutore o, in loro assenza, da uno psicologo nominato dalla corte se la vittima è un minore o incapace chiamato a comparire davanti al pubblico ministero;

Sono stati predisposti vari programmi con lo scopo di fornire questo tipo di assistenza. Molti Stati attribuiscono al pubblico ministero l'onere di fornire alle vittime l'assistenza adeguata^{116, 117, 118}.

Al fine di fornire assistenza il prima possibile, alcuni Stati hanno creato delle specifiche unità di tutela dei minori nelle stazioni di polizia, cui i minori vittime possono essere indirizzati non appena il reato è scoperto^{119, 120}. In diversi Stati sono anche stati creati dei servizi di sostegno alle vittime per centralizzare l'assistenza alle stesse e per coordinare le attività dei diversi attori coinvolti. Tali servizi possono essere sia di tipo governativo che non governativo. Per esempio, l'Algeria ha aperto 67 centri regionali di *counselling* in zone interessate dal terrorismo per fornire ai minori vittime della violenza terrorista delle cure mediche, un *counselling* psicologico e una reintegrazione sociale; sono anche stati aperti tre centri nazionali che si occupano dei minori vittime che hanno perso i genitori. In Etiopia, sono state create unità per la protezione dei minori nelle stazioni di polizia di Addis Abeba, le quali servono come punti focali per la fornitura di assistenza e *counselling* da parte dell'organizzazione non governativa "Rete africana per la prevenzione e la protezione dei minori dagli abusi e l'abbandono". Il fatto di attribuire alle forze dell'ordine la responsabilità di indirizzare le vittime, con il loro consenso, ai servizi esistenti di supporto per le stesse può costituire un sistema efficace per assicurare che queste siano prese in carico il prima possibile. Per quanto riguarda i servizi di supporto alle vittime, una buona pratica è quella di far sì che le forze dell'ordine abbiano la responsabilità di trasmettere a tali servizi i dati sull'identità e sui contatti della vittima, con il suo consenso. Detto sistema è stato attuato con successo in molti paesi, tra cui la Svizzera (v. barra laterale).

In alcuni paesi sono stati istituiti dei programmi di assistenza innovativi: per esempio, in Lettonia, sono state create delle istituzioni, o delle sezioni speciali nei centri medici generali, per il trattamento medico e la riabilitazione dei minori vittime di violenza e per la cura delle malattie a trasmissione sessuale. Le spese di trattamento psicologico obbligatorio sono coperte dallo Stato e recuperate presso l'autore del reato con procedure di surroga (v. riquadro).

Svizzera, Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, n. RS 312.5, 1991, articolo 6, "Compiti della polizia e delle autorità istruttorie"

1 In occasione della prima audizione la polizia informa la vittima circa l'esistenza dei consultori.

2 Essa comunica a un consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale comunicazione.

Lettonia, Legge sulla protezione dei diritti dei minori, 2003, articolo 52—Minori vittime di violenze o altri atti illeciti

1) Sono create istituzioni o sezioni speciali nei centri medici generali e sono stanziati risorse speciali nel bilancio dello Stato per il trattamento medico e la riabilitazione del minore che ha subito un atto di violenza. Le spese del trattamento medico e della riabilitazione del minore sono coperte dallo Stato e sono recuperate presso l'autore del reato con procedure di surroga.

2) Un trattamento medico speciale è prestato al minore che ha contratto una malattia a trasmissione sessuale. L'adulto colpevole della malattia del minore è responsabile a norma di legge e ha l'onere di sostenere le spese del trattamento medico.

3) Nei confronti di un minore vittima di un atto di violenza (atto illecito) è fatto divieto di:

1) lasciarlo solo, salvo nei casi in cui il minore stesso lo desideri e che tale sua scelta sia considerata adeguata da parte di uno psicologo che ha seguito una specifica preparazione per lavorare con minori che hanno subito delle violenze;

2) lasciarlo senza una cura psicologica o di altro tipo;

3) porlo di fronte al presunto autore della violenza (atto illecito) senza essere sufficientemente preparato dal punto di vista psicologico per un tale confronto; o

4) sottoporlo ad una qualsivoglia misura obbligatoria al fine di ottenere informazioni o a qualsiasi altro fine.

4) Al minore che ha subito violenze (atto illecito) in famiglia o per il quale sussista una reale minaccia di violenza è fornita, senza indugio, un'assistenza extra-familiare quando non è possibile isolare dal minore le persone colpevoli.

Nel Regno Unito, le valutazioni dei bisogni di tutte le vittime e testimoni sono effettuate dalle unità di assistenza alle vittime (*Witness Care Units*): i documenti di valutazione individuano l'assistenza necessaria alle vittime o testimoni, che sono messi in contatto con le organizzazioni che la forniscono (*Crown Prosecution Service, Children's Charter, 2005, sect. 3.14*). Il *Crown Prosecution Service* (il servizio responsabile dell'azione penale) ha anche messo a punto delle pratiche dettagliate sull'assistenza medica e psicologica per i minori ¹²¹.

B. Assistenza durante la partecipazione dei minori vittime e testimoni al procedimento giudiziario

Le misure adattate all'evoluzione delle capacità di un minore, quali la nomina di una persona di sostegno, sono più ampiamente trattate nel capitolo VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario. Tuttavia, il diritto dei minori vittime e testimoni ad un'assistenza efficace va oltre la presenza di tali persone di sostegno. Può implicare la nomina di un tutore legale, come indicato nel punto 25 c) delle Linee guida, al posto dei tutori usuali del minore (genitori) quando ciò sia richiesto dal suo interesse superiore ^{122, 123}. La definizione, la funzione

e le modalità di nomina precise del tutore legale variano da un sistema giuridico all'altro. Il termine, comunque, si riferisce alla designazione di un adulto o un'organizzazione che ha il compito di assicurare che l'interesse superiore del minore sia pienamente rappresentato¹²⁴.

Nel progetto di Linee guida delle Nazioni Unite per un uso appropriato e sulle condizioni dell'affidamento alternativo dei minori, si afferma che:

Gli Stati dovrebbero assicurare l'istituzione di un meccanismo per designare un soggetto che abbia sia il diritto sia la responsabilità legali di prendere decisioni quotidiane nell'interesse superiore del minore, consultandolo, nelle situazioni in cui i genitori del minore sono assenti o sono nell'impossibilità di prendere tali decisioni.

Il ruolo e le specifiche responsabilità della persona designata dovrebbero comprendere:

- a) assicurare che il minore abbia assistenza, un alloggio, cure mediche, sostegno psico-sociale, supporto educativo e linguistico,
- b) assicurare che, se necessario, il minore possa disporre di una rappresentanza legale e di altro tipo, consultandosi con esso in modo che le autorità responsabili di prendere le decisioni tengano conto delle sue opinioni, e comunicargli i suoi diritti tenendolo informato sugli stessi,
- c) contribuire ad individuare una soluzione stabile nell'interesse superiore del minore,
- d) fungere da contatto tra il minore e le varie organizzazioni che possono fornirgli dei servizi,
- e) aiutare il minore a ritrovare la sua famiglia,
- f) assicurare che, nel caso di rimpatrio o di ricongiungimento familiare, ciò sia effettuato nell'interesse superiore del minore, e
- g) aiutare il minore a rimanere in contatto con la sua famiglia, ove opportuno.

* progetto di Linee guida delle Nazioni Unite per un uso appropriato e sulle condizioni dell'affidamento alternativo dei minori (www.crin.org/docs/Draft_UN_guidelines.pdf).

L'assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento dovrebbe comprendere l'accesso all'assistenza legale. Dato che nei paesi di *common law* le vittime non sono parti nel procedimento, di norma non è fornita loro un'assistenza legale. Questo è il motivo per cui, con qualche eccezione di rilievo, la maggior parte dei paesi che riconoscono alle vittime il diritto all'assistenza legale sono paesi con sistemi di *civil law*. La maggior parte dei paesi di *civil law* riconosce il diritto del minori vittime all'assistenza^{125, 126, 127}. L'assistenza è gratuita per chi non ha i mezzi per pagarsi un avvocato^{128, 129, 130}. A volte, per ridurre i costi per lo Stato dell'assistenza legale vengono trovate soluzioni creative: in Colombia, per esempio, le vittime che non possono permettersi un avvocato possono essere assistite da altri professionisti del diritto

o da studenti di giurisprudenza e, nel caso di più vittime, il numero di avvocati che le rappresentano può limitarsi a due.

Alcuni paesi di *common law* riconoscono in via eccezionale il diritto dei minori vittime all'assistenza legale nel procedimento penale. In tali casi, la spesa è sostenuta dallo Stato¹³¹. L'estendere quest'eccezione relativa ai minori vittime a tutti i paesi di *common law* contribuirebbe in modo sostanziale a proteggerli durante il procedimento giudiziario.

I minori vittime o testimoni che hanno bisogno di un'assistenza legale possono essere assistiti da un interprete fornito gratuitamente durante la loro partecipazione al procedimento^{132, 133}. Dovrebbero essere programmate anche altre misure di assistenza per consentire la partecipazione dei minori al procedimento giudiziario, tenendo conto della loro età, grado di maturità e specifici bisogni individuali, che possono comprendere, ma non solo, la disabilità, l'origine etnica, la povertà o il rischio di rivittimizzazione, o una combinazione degli stessi.

Colombia, Codice di procedura penale, Legge n. 906, 2004, articolo 137, "Partecipazione delle vittime al procedimento penale": "A garanzia dei diritti alla verità, giustizia e riparazione, le vittime di un reato hanno il diritto di partecipare a tutte le fasi del procedimento, in conformità con le seguenti norme: ...

3. Non è obbligatorio per le vittime, al fine di esercitare i propri diritti, essere rappresentate da un avvocato; tuttavia, durante l'udienza preliminare e successivamente ad essa, al fine di partecipare al procedimento, esse debbono essere accompagnate da un professionista del diritto o da un praticante consulente legale proveniente da una facoltà di giurisprudenza debitamente riconosciuta .

Testo originale della Legge n. 906 del 2004:

4. <COMMA NON ESEGUIBILE> Quando vi è più di una vittima, il procuratore, durante le indagini, chiede alle vittime di nominare fino a due legali come loro rappresentanti. Se non viene raggiunto un accordo, il procuratore designa come tali le persone che ritiene più idonee e competenti.

5. Se la vittima non ha mezzi sufficienti per nominare un avvocato per partecipare al procedimento, previa richiesta e verifica della situazione di necessità, la Procura Generale della Colombia nomina un avvocato d'ufficio ...

Infine, la procedura penale in alcuni paesi di *civil law* prevede che, a determinate condizioni, le associazioni per la difesa delle vittime possono assistere e rappresentare le vittime nel procedimento: questo sistema è previsto per alcuni reati in Cambogia (v. riquadro), Francia e Venezuela (Repubblica bolivariana del Venezuela) e può costituire un mezzo efficace per assistere le vittime nell'accedere alla giustizia.

Cambogia, Progetto di Codice di procedura penale, 2006, articolo L.131-5, Associazioni per eliminare tutti gli atti di violenza sessuale, violenza domestica e violenza a danno di minori :

L'associazione che ha validamente dichiarato entro i tre anni precedenti alla data in cui si verifica un reato che tra gli obiettivi del suo statuto vi è la lotta alla violenza sessuale o domestica, o a danno di minori, ha il diritto riconosciuto di essere parte in un procedimento civile relativo ai seguenti reati:

- Minacce volontarie contro la vita;
- Molestie contro la persona; o
- Molestie sessuali.

Checklist di attuazione 6: il diritto ad un'assistenza efficace

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, per assicurare il diritto del minore ad un'assistenza efficace, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici:

- 1) ove necessario, ordinare la nomina di un tutore per il minore o l'attuazione di altre misure di assistenza;
- 2) nei paesi in cui esiste una tale istituzione, designare una persona di sostegno nel caso in cui questa non sia stata richiesta dalle forze dell'ordine (v. capitolo VIII per ulteriori informazioni sul ruolo e funzioni della persona di sostegno).

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

- 1) rendere disponibili nelle stazioni di polizia informazioni sull'assistenza ai minori vittime e testimoni di reato;
- 2) fin dal primo contatto con le forze dell'ordine, indirizzare i minori vittime e testimoni, con il loro consenso, ai servizi di sostegno esistenti;
- 3) nei paesi in cui esiste una tale istituzione, richiedere la designazione di una persona di sostegno (v. capitolo per ulteriori informazioni sul ruolo e funzioni della persona di sostegno).

c) Avvocati: nei paesi in cui le vittime possono essere assistite da avvocati, informare le vittime sulla disponibilità di servizi di assistenza e mettersi in contatto con detti servizi e con le autorità al fine di assicurare che le vittime di reato ottengano il migliore accesso all'assistenza;

d) Legislatori/responsabili politici:

- 1) sancire nelle normative il diritto di tutti i minori vittime e testimoni di ricevere la giusta assistenza, tra cui, ove necessario, assistenza medica, psicologica, sociale o di altro tipo, il prima possibile dalla scoperta del reato, e definire le modalità per fornirla; per esempio, i servizi di polizia o la procura possono essere responsabili del coordinamento di tale assistenza che può essere fornita da servizi governativi o non governativi;
- 2) fornire e promuovere servizi di assistenza e sostegno per i minori vittime;
- 3) promuovere l'istituzione di servizi non governativi, di comunità, che rispettino la riservatezza e che non inducano alla stigmatizzazione delle vittime che si rivolgono a tali servizi;
- 4) fornire assistenza legale, nella forma della nomina ed assistenza di un avvocato per i minori vittime coinvolti nel procedimento giudiziario (ove necessario, l'avvocato dovrebbe essere nominato dal giudice e dovrebbe prestare gratuitamente il suo servizio alla vittima);
- 5) sviluppare l'attività delle associazioni di difesa delle vittime, ad esempio consentendo loro di rappresentare i minori vittime nel procedimento giudiziario;
- 6) sviluppare iniziative che rafforzino il ruolo di sostegno della persona che accusa il minore vittima e testimone coinvolto nel procedimento giudiziario, ad esempio promuovendo l'accesso alle informazioni relative all'importanza del sostegno della famiglia e della comunità.

e) Organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni di comunità (CBO):

- 1) aiutare gli Stati a fornire un'assistenza adeguata ai minori vittime e testimoni, ad esempio sviluppando dei centri per la protezione dei minori in stretto contatto con i servizi di polizia e la procura;
- 2) promuovere meccanismi di protezione e sostegno per i minori basati nella comunità che possano servire ai minori coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) sviluppare delle attività che rafforzino il ruolo di sostegno delle persone che accusano i minori vittime.

f) Procuratori:

- 1) Indirizzare i minori vittime e testimoni ai servizi di sostegno esistenti, se ciò non è stato fatto dalle forze dell'ordine;
- 2) monitorare l'accesso dei minori vittime e testimoni ai servizi di sostegno esistenti e, ove necessario, adottare misure per assicurare che essi ricevano un'assistenza adeguata;
- 3) ove necessario, richiedere la nomina di un tutore del minore o l'attuazione di altre misure di assistenza.



VII. Il diritto alla privacy

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo X, Il diritto alla privacy

26. La protezione della privacy dei minori vittime e testimoni dovrebbe essere una questione di importanza prioritaria.
27. Le informazioni relative alla partecipazione di un minore ad un procedimento giudiziario dovrebbero essere protette. Ciò può essere conseguito mantenendo riservate le informazioni che possono portare ad identificare un minore vittima o testimone in un procedimento giudiziario e limitando la divulgazione delle stesse.
28. Dovrebbero essere adottate misure per proteggere i minori da un'indebita esposizione pubblica, per esempio escludendo il pubblico e i media dall'aula giudiziaria durante la testimonianza del minore, ove consentito dalla normativa nazionale.

La diffusione di informazioni, in particolare sui media, relative ad un minore vittima o testimone, può avere effetti drammatici per lo stesso. Innanzitutto, può mettere in pericolo la sua sicurezza (v. capitolo IX sul diritto alla sicurezza) e può anche suscitargli una profonda vergogna ed umiliazione, può scoraggiarlo dal raccontare cosa è successo e provocargli un grave danno emotivo. La diffusione di informazioni su un minore vittima o testimone può creare tensioni nel suo rapporto con la famiglia, i suoi pari e la comunità, in particolare nel caso di abusi sessuali. In alcuni casi può portare anche alla stigmatizzazione da parte della comunità, aggravando così la vittimizzazione secondaria del minore. L'articolo 8 e) del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia prevede che dovrebbero essere attuate misure opportune per proteggere la privacy e l'identità dei minori vittime e per evitare un'impropria divulgazione di informazioni.

Prassi internazionale

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, all'articolo 57, punto 3 c) e all'articolo 68, punto 1, tratta specificamente la questione di assicurare la privacy dei testimoni e delle vittime. La giurisprudenza della Corte penale internazionale identifica il diritto alla privacy delle vittime e testimoni come un interesse concorrente che va controbilanciato con il diritto dell'imputato ad essere giudicato pubblicamente.*

* Situazione nella Repubblica democratica del Congo, n. ICC-01/04, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, procedimento n. 01/04-01/06, Decisione che stabilisce i principi generali sulle istanze di limitazione alla diffusione a norma della Regola 81, n. 2 e n. 4 dello Statuto (PT), 19 maggio 2006, punto 32.

In genere è riconosciuto a tutte le vittime il diritto alla privacy; in particolare hanno tale diritto i minori vittime e ciò è a volte sancito nella costituzione degli Stati stessi^{134, 135}. Le Linee guida offrono due modalità essenziali per proteggere la privacy dei minori vittime e testimoni: innanzitutto ponendo un limite alla diffusione di informazioni sui minori vittime e testimoni, e poi limitando la presenza del pubblico o di persone non essenziali nell'aula di udienza.

A. Limite alla divulgazione di informazioni

La prima misura per proteggere la privacy dei minori vittime e testimoni prevista dal punto 27 delle Linee guida è quella di limitare la divulgazione di informazioni che possano portare all'identificazione di un minore vittima o testimone in un procedimento giudiziario. In diversi Stati, le autorità giudiziarie hanno il compito di assicurare la riservatezza delle informazioni relative a dove si trova il minore e alla sua identità^{136, 137, 138}. Tale norma è applicabile ai minori vittime e testimoni ed ai minori in conflitto con la legge. In effetti, la riservatezza dovrebbe essere assicurata a tutte le vittime, indipendentemente dalla loro età, oppure in relazione ad alcune tipologie di reati, come i reati sessuali. Un limite alla divulgazione delle informazioni protegge le parti coinvolte a prescindere dal mezzo della potenziale divulgazione, che essa sia orale, scritta o audiovisiva.

Un esempio di regolamentazione interna a garanzia della riservatezza delle informazioni relative ai minori vittime e testimoni si può trovare nella normativa federale degli Stati Uniti sui diritti dei minori vittime e testimoni (v. riquadro).

Stati Uniti, *United States Code collection* (Codice delle leggi federali statunitensi), Titolo 18, capitolo 223, sezione 3509, Diritti dei minori vittime e testimoni, lettera d), Protezione della privacy:

1) Riservatezza delle informazioni.–

A) Chiunque svolge una delle funzioni di cui alla lettera B) nell'ambito di un procedimento penale deve:

- 1) conservare tutti i documenti che rivelano il nome di un minore o altre informazioni sullo stesso in un luogo sicuro a cui non abbia accesso nessuno che non ha motivo di conoscerne il contenuto; e
- 2) divulgare i documenti di cui al punto 1), o le informazioni in essi contenute relative ad un minore, unicamente a persone che, in ragione della loro partecipazione al procedimento, hanno motivo di conoscere tali informazioni. .

B) La lettera A) si applica a:

- 1) tutti i dipendenti del governo collegati alla causa, compresi i dipendenti del Dipartimento della giustizia, tutti gli organi responsabili della polizia giudiziaria coinvolti nella causa e tutte le persone assunte dal governo per fornire assistenza nel procedimento;
- 2) i dipendenti del Tribunale;
- 3) l'imputato e tutte le persone che lavorano per lui, compreso il suo difensore e le persone assunte dall'imputato o dal suo difensore per fornire assistenza nel procedimento; e
- 4) i membri della giuria.

2) Deposito con apposizione di sigilli – Gli atti da depositare in tribunale che rivelano il nome o altre informazioni relative ad un minore sono depositati sotto sigillo, senza che sia necessario ottenere un ordine in tal senso dal tribunale. La persona che effettua il deposito presenta al cancelliere:

A) l'atto completo da conservare sotto sigillo; e

B) l'atto da inserire nel registro pubblico riformulato nelle parti che rivelano il nome o le altre informazioni relative ad un minore....

4) Divulgazione di informazioni – Il presente punto non vieta di divulgare il nome o altre informazioni relative al minore all'imputato, al suo difensore, a un gruppo multidisciplinare sugli abusi ai minori, a un tutore *ad litem* o a un assistente adulto o a chiunque la corte ritenga sia necessaria tale divulgazione nell'interesse e per il benessere del minore.

La prevenzione della divulgazione pubblica di informazioni relative al minore è ulteriormente garantita in numerosi Stati mediante disposizioni che ne vietano la pubblicazione o la trasmissione radio-televisiva. Essa comprende la divulgazione di immagini o fotografie del minore da parte dei media, nella misura in cui, anche se le informazioni fuoriescono malgrado il limite alla divulgazione, l'organo di informazione interessato ha il divieto di farne uso. Tale divieto di norma è automatico^{139, 140, 141, 142, 143}. Esso può anche derivare da un ordine specifico del giudice in tal senso¹⁴⁴, che ha l'obbligo, su istanza, di disporre il divieto di pubblicazione di informazioni che possono identificare la vittima o testimone di età inferiore ai 18 anni nei procedimenti relativi a specifici reati sessuali e violenti. La prima opzione, quella del divieto automatico, è più protettiva. Diversi Stati prevedono come reato la trasmissione radio-televisiva di tali informazioni^{145, 146}.

B. Limitazione della presenza del pubblico

La limitazione della presenza del pubblico nell'aula in cui si celebra un giudizio in cui è coinvolto un minore vittima o testimone è la seconda misura per proteggere la privacy contenuta nel punto 28 delle Linee guida. Le limitazioni

alla presenza del pubblico sono di norma disposte dal giudice e possono variare per quanto riguarda la loro portata. Il giudice a volte può ordinare l'esclusione solo di alcune categorie di persone, ma comunque l'esclusione totale del pubblico mirata a celebrare il processo a porte chiuse (o *in camera*) per salvaguardare la privacy di minori vittime o testimoni è prevista dalle leggi della maggior parte degli Stati^{147, 148, 149}. Tale ordine può essere disposto dal giudice d'ufficio o su specifica richiesta di una parte. Norme generali che dispongono che la comparsa di minori vittime o testimoni nel procedimento si tenga a porte chiuse sono a volte integrate da disposizioni che rendono automatico il processo a porte chiuse per alcune tipologie di reati, quali i reati sessuali o di traffico di esseri umani^{150, 151}.

Checklist di attuazione 7: diritto alla privacy

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, e in particolare il diritto del minore alla privacy, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

- a) Giudici: rispettare la riservatezza delle informazioni sui minori vittime e testimoni di reato; ove necessario per tutelare la privacy dei minori vittime o testimoni, ordinare l'esclusione totale del pubblico e un procedimento a porte chiuse;
- b) Funzionari di polizia giudiziaria: rispettare la riservatezza delle informazioni sui minori vittime e testimoni di reato; in particolare evitare di divulgare a chiunque tali informazioni senza una previa autorizzazione;
- c) Avvocati: rispettare la riservatezza delle informazioni sui minori vittime e testimoni di reato; in particolare, evitare di divulgare a chiunque tali informazioni senza una previa autorizzazione; richiedere delle misure per la protezione dell'identità del minore vittima o testimone, nel caso in cui tali misure non si applichino automaticamente;
- d) Legislatori/responsabili politici: conferire alle autorità giudiziarie la responsabilità di assicurare la riservatezza delle informazioni sull'identità dei minori vittime e testimoni e sul luogo in cui si trovano; vietare la diffusione di tali informazioni nei media e rendere tale divulgazione un illecito di natura penale; rendere automatica la celebrazione a porte chiuse del processo per alcune tipologie di reati, quali i reati sessuali e di traffico di esseri umani;
- e) Media: adottare e rispettare delle misure di autoregolamentazione per proteggere la privacy e i dati personali della vittima;
- f) Organizzazioni non governative (ONG) in collaborazione con tutte le parti interessate: sensibilizzare sul ruolo e le responsabilità dei media

rispetto ai diritti dei minori vittime e testimoni di reato; incoraggiare l'attuazione di codici di condotta;

g) Procuratori: rispettare la riservatezza delle informazioni sui minori vittime e testimoni di reato; richiedere delle misure per la protezione dell'identità del minore vittima o testimone, nel caso in cui tali misure non si applichino automaticamente; perseguire penalmente i media se viene violato il diritto del minore alla privacy o alla riservatezza.



VIII. Il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo XI, Il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario

29. I professionisti dovrebbero adottare misure per prevenire esperienze dolorose durante le procedure di accertamento, indagine e perseguimento penale del reato, al fine di assicurare che il superiore interesse e la dignità dei minori vittime e testimoni siano rispettati

30. I professionisti dovrebbero accostarsi ai minori vittime e testimoni con sensibilità, in modo da:

a) fornire un sostegno al minore vittima e testimone, anche accompagnandolo lungo l'intero percorso nel procedimento giudiziario, quando ciò sia nel suo superiore interesse;

b) fornire certezze sul procedimento, dando al minore vittima e testimone anche prospettive chiare su cosa aspettarsi dal procedimento, con la massima precisione possibile. La partecipazione del minore alle udienze ed al giudizio dovrebbe essere programmata con anticipo e dovrebbe essere fatto tutto il possibile per assicurare continuità nei rapporti tra i minori ed i professionisti in contatto con loro durante l'intero procedimento giudiziario;

c) assicurare che i giudizi si celebrino il prima possibile, salvo che i ritardi non siano nel superiore interesse del minore. Le indagini sui reati in cui sono coinvolti minori vittime e testimoni dovrebbero anche essere velocizzate e vi dovrebbero essere procedure, leggi o norme processuali che prevedano un acceleramento dei procedimenti in cui sono coinvolti minori vittime e testimoni;

d) utilizzare procedure rispettose della sensibilità del minore, tra cui sale per l'audizione concepite per i minori, servizi interdisciplinari per i minori vittime integrati nello stesso luogo, ambienti del tribunale modificati per tener conto dei minori testimoni, pause durante la testimonianza di un minore, udienze fissate in orari consoni all'età e maturità del minore, un adeguato sistema di notifica per assicurare che il minore si rechi in tribunale solo quando necessario, ed altre misure del caso per agevolare la testimonianza del minore.

31. I professionisti dovrebbero anche applicare delle misure per:

a) limitare il numero di audizioni: dovrebbero essere applicate procedure speciali per la raccolta del materiale probatorio dai minori vittime e testimoni allo scopo di ridurre il numero di audizioni, dichiarazioni, udienze e, in particolare, di contatti non necessari con il procedimento giudiziario, per esempio utilizzando registrazioni video;

b) assicurare che i minori vittime e testimoni siano protetti, compatibilmente con il sistema giuridico e il dovuto rispetto per i diritti della difesa, dall'essere controesaminati dal presunto autore del reato: ove necessario, i minori vittime e testimoni dovrebbero essere sentiti ed esaminati in tribunale, senza che il presunto autore del reato possa vederli, e dovrebbero essere predisposte sale di attesa e zone separate per l'audizione;

c) assicurare che i minori vittime e testimoni siano esaminati in un modo rispettoso della loro sensibilità e consentire che sia esercitata una supervisione da parte dei giudici, agevolare la testimonianza e ridurre la possibilità di intimidazioni, ad esempio utilizzando ausili per la testimonianza o nominando periti psicologi.

Come stabilito al punto 29 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, prevenire esperienze dolorose dall'inizio alla fine del procedimento giudiziario è una condizione per garantire il rispetto dell'interesse superiore e della dignità dei minori vittime e testimoni di reato. Prevenendo tensioni inutili nei confronti del minore durante il procedimento giudiziario, i professionisti hanno il compito di facilitare la sua partecipazione al procedimento e di ridurre gli effetti negativi. Infine, il proteggere i minori vittime e testimoni di reato da esperienze dolorose aumenta la loro capacità di partecipare ai procedimenti giudiziari.

Durante tutto il procedimento giudiziario i minori vittime e testimoni di reato sono esposti ad esperienze dolorose, fenomeno noto anche come vittimizzazione secondaria: ciò si può verificare in occasione della denuncia del reato e del racconto dell'accaduto, durante l'attesa per il processo e la testimonianza in aula.

In primo luogo, i minori che hanno assistito ad un reato o lo hanno subito, in particolare nel caso di abusi sessuali, possono essere particolarmente riluttanti a rivelare o a denunciare i fatti e a rilasciare la propria deposizione sull'accaduto. La decisione di denunciare o meno un reato, soprattutto se commesso da un congiunto del minore, e le modalità con cui le informazioni sono ottenute dal minore possono provocargli uno stress psicologico. Fra le cause e la natura dello stress si possono annoverare il timore di partire un danno per mano dell'autore del reato, l'eventuale timore da parte del minore di essere rifiutato o il senso di colpa, il timore di non essere creduto, il timore di una reazione negativa da parte dei genitori, sentimenti di autocolpevolizzazione e altro. Tale stress comporta conseguenze ed è osservabile in diversi ambiti della vita del minore, quali l'ambiente scolastico, le relazioni con i coetanei, la vita familiare, la capacità di comunicare, comportamenti violenti, compresa l'automutilazione, ed altro¹⁵². La

sofferenza può acuirsi in situazioni in cui l'interesse superiore e la dignità del minore non sono presi pienamente in considerazione.

In secondo luogo, il periodo di attesa in vista del processo può rappresentare un'esperienza molto difficile per tanti minori, in particolare per i più piccoli. Qualora il ritardo sia accompagnato da fattori quali i rinvii o, ancor peggio, vessazioni da parte dei presunti autori, il prezzo che un minore è costretto a pagare è molto alto e, probabilmente, ne impedirà lo sviluppo armonico. In situazioni in cui i minori sono stati vittimizzati da uno o più congiunti, rivelare l'abuso comporta ripercussioni all'interno della famiglia che continuano ad incidere su di essi per tutta la fase che precede il giudizio: è possibile che continuino ad avere contatti diretti o indiretti con il o i presunti autori del reato ed essere oggetto di richieste insistenti per far loro modificare la testimonianza o non testimoniare affatto.

In terzo luogo, l'esperienza della testimonianza in aula è molto stressante per i minori. Fra i timori e le frustrazioni che possono nutrire in relazione alla testimonianza in aula vi è il dover far fronte all'imputato e/o al pubblico, il dover descrivere dettagli intimi ed imbarazzanti in un caso di abuso sessuale, l'incapacità di comprendere le domande che sono loro rivolte, il timore di sembrare ridicoli, ed altro. La testimonianza in tribunale non è sempre necessariamente un male, in quanto può rivelarsi un'esperienza fortificante. È pertanto opportuno incoraggiare il minore a testimoniare se questi appare capace ed intenzionato a farlo. A questo riguardo, un processo ben organizzato e a misura di minore può, di fatto, rivelarsi costruttivo in quanto offre al minore l'opportunità di affermare la violazione del proprio diritto, di denunciare formalmente questa ingiustizia e di difendersi. Tutti gli attori del processo giudiziario, pertanto, condividono la responsabilità di proteggere i minori vittime e testimoni da esperienze dolorose. È opportuno coinvolgere i seguenti professionisti:

- a) insegnanti, operatori sanitari e sociali che spesso occupano una posizione privilegiata, essendo i primi a poter rilevare i sintomi di un reato commesso o in corso e a poter osservare le ripercussioni del procedimento sulla vita del minore;
- b) le forze dell'ordine, spesso i primi soggetti a raccogliere le dichiarazioni del minore sui fatti;
- c) i procuratori, che decidono il seguito da dare al caso e il livello di coinvolgimento nel procedimento che il minore è in grado di sopportare;
- d) i giudici, nel garantire che i casi in cui sono coinvolti minori, in veste di vittime o testimoni, siano trattati senza indugio e controllando le discussioni e audizioni in aula in modo che il procedimento sia condotto con modalità a misura di minore;
- e) gli avvocati e, in particolare se del caso, gli avvocati dei minori vittime di reato, il cui compito principale dovrebbe essere quello di garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore.

Il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario è esplicitato ai punti 30 e 31 delle Linee guida sotto forma di sei principi, riassumibili nel seguente modo:

- a) fornire l'assistenza di una persona di supporto per il tempo in cui il minore è coinvolto nel procedimento giudiziario;
- b) fornire certezze sul procedimento giudiziario;

- c) velocizzare le indagini, i processi e le cause in cui sono coinvolti i minori, in veste sia di vittime che di testimoni;
- d) adottare procedure a misura di minori;
- e) evitare contatti inutili con il procedimento giudiziario;
- f) prevenire le intimidazioni.

A. Assistenza di una persona di sostegno durante il procedimento giudiziario

La presenza di una persona di sostegno durante la comparizione in aula di un minore vittima o testimone è prevista in molti paesi, indipendentemente dal sistema inquisitorio, accusatorio o di altra natura della procedura penale del paese (v. barra laterale).

Alcuni strumenti internazionali affrontano specificamente la questione del sostegno alle vittime durante la loro partecipazione al procedimento giudiziario, in particolare la Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato di abuso di potere (principio 6, lett. c).

La legislazione nazionale dovrebbe identificare con chiarezza lo scopo della presenza di una persona di sostegno per la vittima o il testimone, ossia fornire un supporto emotivo e ridurre le ripercussioni negative di una comparizione in aula. Il minore dovrebbe essere sempre accompagnato da un adulto, la cui presenza sarà di aiuto qualora il minore si senta eccessivamente sotto pressione. La persona di sostegno dovrebbe essere preferibilmente nominata all'inizio del procedimento giudiziario, quando le forze dell'ordine iniziano a raccogliere informazioni sul fatto e dovrebbe restare a disposizione per l'intero procedimento giudiziario. La presenza di una persona di sostegno può anche aiutare il minore ad esprimere i propri punti di vista e rafforzare il diritto di partecipazione del minore. Si tratta, pertanto, di una misura che i giudici potrebbero privilegiare per fare sì che i minori si presentino in tribunale e per garantire il rispetto dei diritti del minore. La misura potrebbe essere anche applicata dai procuratori o, se del caso, dal legale del minore.

I criteri per assegnare una persona di sostegno posso variare in base all'età e alla vulnerabilità del minore. La normativa nazionale di alcuni Stati prevede che, a seconda della natura del reato, al minore possa essere assegnata automaticamente una persona di sostegno (ad esempio, in Italia, l'articolo 609 *decies* del codice penale stabilisce che il minore vittima di sfruttamento sessuale è assistito in ogni stato e grado del procedimento). In alcuni Stati, come la Svizzera¹⁵³ e il Nepal, è specificato che la suddetta persona di sostegno debba essere dello stesso genere della persona offesa. Sebbene questi esempi mostrino che la tematica del genere della persona di sostegno sia stata presa in considerazione dal legislatore, la possibilità per i minori vittime di scegliere il genere della persona di sostegno avrebbe un effetto ancor più protettivo e dovrebbe essere incoraggiata. In alcuni paesi di *common law* l'assegnazione di una persona di sostegno a minori vittime rientra nei poteri giurisdizionali del giudice, che può adottare una decisione di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero o del difensore. In altri paesi di *common law* la facoltà di assegnare una persona di sostegno è specificamente stabilita dalla legge¹⁵⁴. L'assistenza di una persona di sostegno può anche essere richiesta dalla stessa vittima o dallo stesso testimone¹⁵⁵.

Lo status della persona di sostegno varia nella legislazione nazionale dei diversi Stati: essa viene definita in vari modi, ad esempio "persona scelta dal minore",

Prassi internazionale

L'Unità di assistenza per le vittime e i testimoni della Corte penale internazionale si occupa dell'assistenza e della protezione delle vittime e dei testimoni, compresa l' "[a]ssistenza durante la loro partecipazione alle diverse fasi del procedimento" (art. 16, n. 1, lett. c) del Regolamento di procedura e in materia di prove della Corte penale internazionale) e l' "[a]ssistenza quando sono chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte" (art. 17, n. 2, lett. b), ii). Dinanzi ad altri organi giurisdizionali penali internazionali, il reparto di assistenza per testimoni e vittime ha il compito di fornire loro un sostegno adeguato, in particolare in casi di stupro o violenza sessuale.

“persona di fiducia”, “adulto”, “parente o rappresentante legale del minore”, “amico o familiare”, “persona con qualifiche speciali”, “altra persona vicina al minore” o qualsiasi altra “persona approvata dal tribunale”. L’aspetto più importante, tuttavia, è che la persona di sostegno deve possedere i seguenti requisiti: a) essere adeguatamente formata, possibilmente in modo professionale, nella comunicazione con e assistenza ai minori di diversa età e provenienza, al fine di prevenire il rischio di violenza, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria; b) offrire un sostegno concreto al minore e agevolarne la partecipazione attiva; c) non arrecare disturbi al procedimento attraverso la propria presenza; e d) essere selezionata mediante un procedimento in cui il minore sia coinvolto. I gruppi di sostegno alle vittime minorenni (v. riquadro) o le unità di servizio alle vittime potrebbero offrire personale con qualifiche speciali a tale scopo. Le modalità di scelta delle persone di sostegno dovrebbero essere supervisionate da un’autorità indipendente. Nella valutazione potrebbe essere importante rispettare la scelta del minore riguardo alla persona di sostegno. In qualche caso, tuttavia, l’interesse superiore del minore potrebbe portare a non considerare la scelta dello stesso, ad esempio nei casi in cui vi sia il sospetto di manipolazioni da parte della persona di sostegno e/o laddove il minore non possa esprimere il proprio punto di vista in modo libero.

Il preciso ruolo della persona di sostegno è descritto in dettaglio nella legislazione degli Stati Uniti (v. riquadro).

United States Code collection (codice delle leggi federali statunitensi), Titolo 18, capitolo 223, sezione 3509, Diritti dei minori vittime o testimoni di reato, lett. i):

“Il giudice può, su base discrezionale, autorizzare l’adulto presente in aula a rimanere fisicamente vicino o in contatto con il minore durante la sua testimonianza. Il giudice può autorizzare l’adulto presente in aula a tenere per mano il minore o autorizzare il minore a sedersi in grembo all’adulto durante il procedimento. L’adulto presente in aula non fornisce al minore risposte alle domande rivoltegli urante la sua testimonianza né suggerisce in altro modo. L’immagine del minore che compare in aula deve essere registrata su una videocassetta durante la sua testimonianza o deposizione”.

Gruppo di sostegno ai minori vittime di reato. In diversi paesi, le organizzazioni che forniscono assistenza ai minori vittime, quali *Protect All Children Today*, nel Queensland, Australia, si avvalgono di volontari formati per assistere i minori prima e durante la loro comparizione in tribunale, aiutandoli ad acquisire familiarità con l’ambiente del tribunale, spiegando il loro ruolo di testimoni, intrattenendoli durante l’attesa precedentemente alla loro comparizione in tribunale e fungendo da persone di sostegno, nonché sedendosi vicino a loro durante la testimonianza.

Unità di servizio alle vittime. Esse constano solitamente di almeno un’unità di personale e di volontari: un esempio è rappresentato dall’*Institut national d’aide aux victimes et de médiation* (in Francia). Fra i servizi che queste unità possono prestare, a seconda della normativa dei vari Stati, figurano: presa iniziale di contatto con le vittime mediante chiamate telefoniche; fornire informazioni sullo stato della causa; sedere insieme alle vittime durante e/o prima e dopo l’udienza per spiegare loro le procedure; rispondere a quesiti tecnici e spiegare i termini di cui le vittime potrebbero non avere conoscenza; ascoltare le vittime; aiutare le vittime a compilare moduli per la restituzione/risarcimento a

carico dello Stato o del risarcimento a carico della parte, e fornire informazioni circa le altre risorse disponibili, quali il *counselling*, le misure di sicurezza, ed altro.

B. Fornire certezze sul procedimento

Al fine di ridurre ulteriori esperienze dolorose è particolarmente auspicabile che il minore testimone e la sua persona di sostegno conoscano in anticipo se e quando verrà richiesto al minore di testimoniare, se sia possibile predisporre ogni dettaglio in modo da facilitarne la testimonianza nonché le persone che saranno presenti in udienza. Il diritto dei soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario di ricevere le informazioni rilevanti circa il procedimento è stabilito da taluni strumenti di diritto internazionale con riferimento alle vittime e ai testimoni e, in particolare, alle vittime e ai testimoni minorenni^{156, 157}.

1. Assegnare un unico professionista che segua la causa in cui è coinvolto un minore fino alla sua conclusione

La continuità e la prevedibilità per l'intera durata del procedimento giudiziario consentono al minore di sentirsi più sicuro. In generale, trasmettere al minore la sensazione di avere il controllo della situazione durante tutto il procedimento giudiziario è importante per proteggerlo da situazioni dolorose. Soprattutto in una causa per abusi, spesso caratterizzata da manipolazioni e abusi di potere, è importante che il minore acquisti nuovamente il controllo della situazione. Sentirsi impotente e non avere il controllo della situazione durante il procedimento può essere percepito dal minore come una rivittimizzazione.

È consigliabile che sia nominata una persona di sostegno in una fase iniziale del procedimento, e che questa accompagni il minore per l'intera durata dello stesso. Quanto maggiore è la familiarità che il minore nutre nei confronti della persona di sostegno, tanto più si sentirà a proprio agio. Assegnare un professionista adeguato quanto prima possibile e far mantenere a questo la responsabilità del caso fino alla conclusione dello stesso può fornire questa stabilità. A seconda del sistema nazionale dei singoli paesi, il suddetto professionista può essere un membro della polizia giudiziaria, un procuratore, un avvocato o un'altra figura professionale. Fra i requisiti relativi ai suddetti professionisti vi dovrebbe essere quello di una formazione specificamente relativa alle problematiche legate all'infanzia. In alcuni paesi la presentazione di una denuncia è seguita dallo stesso professionista incaricato di discutere col minore, informandolo delle conseguenze della stessa. Sarebbe auspicabile che il medesimo professionista rimanga il punto di riferimento per il minore in tutti i contatti che questi ha con l'istituzione giudiziaria.

2. Acquisizione di familiarità da parte del testimone

a) Acquisizione di familiarità da parte del testimone: paesi di *common law*

Un altro modo efficiente ammesso in molti paesi di *common law* per evitare che il procedimento causi ai minori testimoni e vittime disorientamento e destabilizzazione è noto come "acquisizione di familiarità da parte del testimone". Nei paesi di *common law*, dove le parti sono autorizzate a preparare i propri testimoni, è prassi comune che il testimone si familiarizzi con il procedimento giudiziario. Questa preparazione è fondamentale per evitare che il testimone sia destabilizzato o intimidito quando compare in tribunale ed in particolare durante la gravosa esperienza del controesame. La parte che chiama il testimone, sia essa la pubblica accusa oppure la difesa, è chiaramente

interessata a spiegare cosa il teste possa aspettarsi dalla sua comparizione, controllando quanto il teste si senta sicuro di sé e cosa ricordi della sua deposizione. Ciò serve, inoltre, per prepararlo ad affrontare e a rispondere al controesame e ai tentativi delle altre parti di minare il valore della testimonianza. Questo passo è ancor più fondamentale nel caso di testi vulnerabili, come i minori e le vittime di violenza sessuale. In taluni Stati la persona di sostegno del testimone minorenni, che dovrebbe essere formata in precedenza, può far sì che quest'ultimo acquisisca dimestichezza con il procedimento.

I diversi aspetti di tale preparazione delle vittime sono esplicitati nelle *National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences* del Sud Africa (v. riquadro).

Sud Africa, Dipartimento della Giustizia e dello sviluppo costituzionale, Linee guida di politiche programmatiche per le vittime di reati sessuali, e Dipartimento della Giustizia, Linee guida nazionali per i procuratori nei casi di reati sessuali (Pretoria, 1998), capitolo 3, articolo 10:

"Si consiglia di adottare le seguenti misure per garantire che il procedimento giudiziario sia quanto meno traumatico possibile per la persona offesa:

"1 Portare la persona offesa nel tribunale in cui la causa deve essere discussa prima del giorno del processo. Accertarsi che possa trascorrere un tempo adeguato con il pubblico ministero. È indispensabile avere un incontro con il pubblico ministero prima del processo. Fare in modo che sia designato uno specifico pubblico ministero. Portare il fascicolo in tribunale prima del procedimento in aula così da avere tempo sufficiente per i preparativi.

"2 Spiegare alla vittima cosa significa 'udienza a porte chiuse', atteso che il procuratore potrebbe chiedere al magistrato di assumere le prove escludendo il pubblico.

"3 Dare alla vittima la propria deposizione affinché la possa leggere nuovamente. Piccoli dettagli possono diventare importanti nella deposizione, in particolare durante il processo, e ciò aiuterà a preparare la vittima.

"4 La vittima vedrà giornalisti in tribunale, cosa che potrebbe turbarla. Assicurate alla vittima che i suoi dati non saranno pubblicati se non dietro autorizzazione del magistrato (v. articolo 335A del *Criminal Procedure Act*). Un minore è sempre protetto a questo riguardo.

"5 La polizia ha il dovere di informare la vittima di possibili ritardi del procedimento giudiziario e di incoraggiarla a perseverare con la sua causa."

Negli Stati Uniti è stato adottato un altro approccio con la creazione di un "tribunale dei ragazzi", gestito dall'ufficio del procuratore distrettuale di Tulare County, California, in collaborazione con diverse agenzie e soggetti interessati, per assistere i minori durante il procedimento giudiziario facendoli familiarizzare con l'ambiente, il personale e il procedimento giudiziario. Questo percorso educativo è realizzato mediante incontri con i vari soggetti che fanno parte del sistema giudiziario, i quali spiegano cosa fanno e rispondono alle domande dei minori e dei loro genitori. Terapisti professionali e volontari

appositamente formati interagiscono con i minori e con le persone che se ne occupano al fine di aiutarli a comprendere ed esprimere i propri stati d'animo e di affrontare lo stress collegato ad una comparizione in tribunale. Invece di essere preparati individualmente all'esperienza della testimonianza in tribunale su base singola, i minori vengono preparati all'ambiente giudiziario partecipando ad un'esperienza di sostegno collettiva. I genitori e le persone che si occupano dei minori sono integrati in questo "tribunale dei ragazzi" e frequentano sessioni separate che trattano dei loro specifici bisogni. Un programma equivalente viene realizzato in Sudafrica da organizzazioni quali *Resources Aimed at the Prevention of Child Abuse and Neglect* e *Teddy Bear Clinic*.

Esistono altre iniziative che consentono ai minori vittime e testimoni di reato di familiarizzarsi adeguatamente con il procedimento giudiziario prima di comparire in aula: a Hong Kong, in Cina, il *Witness Support Programme* pubblicato sotto forma di "*Child Witness Pack*" nel 1997 per aiutare i minori a ridurre l'ansia legata alla loro partecipazione ai procedimenti giudiziari; nel Regno Unito, la *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* e *ChildLine*, dopo uno scambio con altre organizzazioni non governative ed enti che si occupano di giustizia penale, ha pubblicato una serie di materiali intitolati "*Young Witness Pack*" per informare ed assistere testimoni in età infantile ed adolescenziale nella fase preparatoria alla loro comparizione in tribunale in qualità di testimoni: questi materiali comprendono una serie di opuscoli specifici per le diverse età dei bambini e degli adolescenti testimoni, un opuscolo per i genitori, un manuale per le persone che si occupano di preparare i giovani testimoni a recarsi in tribunale e un video per i bambini più grandi, intitolato "*Giving evidence: what's it like?*" ("Testimoniare: cosa si prova?").

b) Acquisizione di familiarità da parte del testimone: paesi di *civil law*

I paesi di *civil law* negano spesso la possibilità di assicurare questa preparazione per le vittime e i testimoni prima della loro audizione in tribunale, giustificando questa scelta con il fatto che la spontaneità è spesso considerata un fattore determinante nella valutazione della loro testimonianza. Un siffatto approccio può rivelarsi dannoso per i minori: sebbene la prova più stressante – la *cross-examination* [esame incrociato/controesame] – non esista nella procedura di questi paesi, le vittime ed i testimoni sono comunque tenuti a comparire in tribunale per deporre oralmente sui fatti e per rispondere alle domande. Anche sotto il controllo del presidente del collegio ciò può rivelarsi un'esperienza impegnativa e che incute soggezione, e che, pertanto, necessita di un'adeguata preparazione. Cionondimeno tale preparazione e assistenza non vengono solitamente fornite, con le seguenti eccezioni:

a) nei paesi dove le vittime sono rappresentate da un legale (v. capitolo VI sul diritto ad un'assistenza efficace), l'acquisizione di familiarità può avvenire attraverso il legale del minore;

b) l'esame delle vittime e dei testimoni è solitamente preceduto dall'ammonizione, da parte del presidente, circa l'importanza della loro testimonianza e la valenza che riveste per il procedimento una testimonianza integrale e veritiera. Nei paesi in cui i testimoni sono ammoniti riguardo al rifiuto di rispondere alle domande e alla falsa testimonianza si fa talvolta un'eccezione per i minori vittime e testimoni al fine di evitare che siano intimiditi da una tale minaccia.

Queste soluzioni, tuttavia, non risolvono completamente il problema del diritto dei minori vittime e testimoni di essere protetti da situazioni dolorose durante il procedimento giudiziario.

La Corte penale internazionale ha operato una distinzione fra l'acquisizione di familiarità con l'organizzazione del procedimento giudiziario da parte dei minori vittime e testimoni e le modalità concrete della loro comparizione – che costituiscono, secondo la Corte, “un requisito indispensabile” – e ciò che viene chiamato, nei paesi di *common law*, “*witness’ proofing*”, ossia una prova generale della testimonianza del teste e la preparazione finalizzata al *cross-examination* prima della comparizione in tribunale, cosa che la Corte ha reputato “inammissibile, in quanto contraria all’etica e illegittima”. I giudici e i legislatori di *civil law* potrebbero valutare l’opportunità di operare la medesima distinzione nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e rendere indispensabile l’acquisizione di familiarità dei minori vittime e testimoni piuttosto che l’effettuazione di una prova generale. Un orientamento può essere ricavato dalle preparazioni collettive quali quelle dei tribunali dei ragazzi di Tulare o la distribuzione di materiale preparatorio a misura di minore, come avviene ad Hong Kong, Cina, o nel Regno Unito. I suddetti programmi potrebbero essere sviluppati nei paesi di *civil law* da scuole, operatori sociali e/o organizzazioni non governative, in collaborazione con i terapeuti.

C. Garantire la celerità del procedimento

I ritardi e le lungaggini del procedimento possono avere ripercussioni negative sul processo di guarigione del minore e contribuire a sofferenze psicologiche nel lungo periodo. Le cause dovrebbero essere trattate con la massima celerità possibile al fine di ridurre il tempo di esposizione del minore ad una procedura che può potenzialmente arrecargli danno e per consentirgli di superare l’esperienza della vittimizzazione. Indagini troppo lunghe possono addirittura indurre i minori a ritirare la propria deposizione. È inoltre difficile per il minore affrontare il processo qualora non conosca o abbia informazioni errate sulla sequenza degli eventi, il calendario delle udienze e, soprattutto, non sappia cosa aspettarsi dal procedimento giudiziario.

Il diritto ad un processo celere è solitamente considerato un diritto fondamentale della difesa. Alcuni strumenti internazionali, tuttavia, affrontano la celerità anche sotto il profilo della protezione delle vittime da ulteriori stress che possono derivare da una procedura eccessivamente lunga. La celerità nell’interesse delle vittime è garantita in modo particolare con riferimento a taluni tipi di reati e qualora le vittime siano minorenni (v. riquadro).

Principio della celerità nelle norme internazionali. Con riferimento a specifiche tipologie di reati, ad es., Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1465, n. 24841), art. 13; Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convenzione interamericana relativa alla prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le donne) art. 7, lett. f).

Con riferimento ai minori, ad es., Organizzazione dell’Unione africana, Carta africana sui diritti e il benessere dei minori, (*Human Rights: A Compilation of International Instruments, vol. II: Regional Instruments* (United Nations publication, Sales No. E.97.XIV.1), sect. C, No. 39), art. 17 (2) (c) (iv); Organizzazione degli Stati americani, Convenzione interamericana sul traffico internazionale di minori, art. 14; Consiglio

d'Europa, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2135, n. 37249), art. 7; Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, No. 27531), art. 8, lett. g).

È impossibile definire parametri con riferimento alla ragionevole durata del procedimento penale: le autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero adottare piuttosto un approccio individualizzato che tenga conto della natura specifica e della complessità del singolo caso. La legislazione di taluni Stati, come ad es. l'Australia, specifica la necessità di un processo celere con riferimento agli interessi delle vittime e dei testimoni, in particolare quelli più vulnerabili, quali i minori (v. barra laterale).

Le parti, in particolare la pubblica accusa, hanno l'onere di agire in modo tale da evitare ritardi nel procedimento e di giustificare i rinvii alla luce dell'interesse superiore del minore. Ogni fase del procedimento dovrebbe essere incentrata sull'obiettivo fondamentale di evitare ritardi inutili.

Casi di presunti abusi o incuria sono soggetti all'obbligo di denuncia. Le diverse legislazioni prevedono che questo obbligo incomba a chiunque o a talune categorie di professionisti che lavorano con i minori. Il *Child Act 2001* (legge in materia di minori del 2001) malese (art. 27), ad esempio, stabilisce l'obbligo di denuncia per i medici e il personale sanitario. Una volta denunciato il comportamento criminale alle autorità, si possono stabilire determinati limiti temporali per garantire che il procedimento sia condotto celermente. Nelle Filippine, inoltre, non appena un presunto caso di abuso ai danni di un minore viene denunciato alla polizia, quest'ultima ha l'obbligo di attivarsi entro 48 ore.

Qualora un caso oggetto di indagini da parte delle autorità nazionali si sia verificato in un altro paese, gli accordi di cooperazione bilaterale permettono di instaurare una comunicazione diretta fra le autorità inquirenti, in alternativa o in aggiunta ai canali diplomatici; ad esempio, un accordo del 1995 fra la Germania e la Thailandia consente all'autorità giudiziaria inquirente di chiedere al proprio Ministero nazionale della giustizia di informare direttamente il Ministero della controparte. L'uso dei moderni sistemi di comunicazione comporta che un pubblico ministero thailandese possa agire sulla base di una denuncia tedesca lo stesso giorno in cui la riceve. Procedure analoghe sono stabilite in accordi fra il Canada e la Thailandia¹⁵⁸ e fra le Filippine e il Regno Unito.

Nella fase preliminare al processo, procedure accelerate possono consentire di saltare fasi considerate non essenziali ai fini dell'equità del procedimento, qualora ciò risponda all'interesse superiore dei minori vittime e testimoni di reato. Ad esempio, nel Regno Unito il *Criminal Justice Act 2003* (legge del 2003 sulla giustizia penale) ha introdotto una procedura in base alla quale il procuratore (*Director of Public Prosecutions*) può sottoporre una questione che coinvolga un teste minorenni direttamente al Tribunale della Corona (*Crown Court*), omettendo la precedente fase formale di rinvio a giudizio. La suddetta procedura può essere utilizzata qualora il procuratore ritenga che le prove siano sufficienti per rinviare a giudizio la persona sospettata e che il caso debba essere assunto e trattato celermente dal Tribunale della Corona "al fine di evitare pregiudizi al benessere del minore".

Durante il processo, fra le soluzioni pratiche dirette a rendere più celere il procedimento senza mettere a repentaglio gli interessi della difesa figurano, a titolo di esempio, la priorità data al caso rispetto ad altre cause iscritte a ruolo in cui, però, non siano coinvolti minori vittime e testimoni. Inoltre, le motivazioni giuridiche dovrebbero essere obbligatorie per le decisioni che dispongono la

**Australia (Queensland),
Evidence Act (Legge in materia
di prova) 1977, art. 9E (2):**

"Qualora un minore sia coinvolto in un procedimento in qualità di teste si applicano i seguenti principi generali: ... d) il procedimento dovrebbe concludersi nel più breve tempo possibile".

United States Code collection, Titolo 18, capitolo 223, sezione 3509, Diritti dei minori vittime e testimoni, lett. j), Processo celere:

“Nei casi individuati in tal modo, il giudice... rende più celere il procedimento e garantisce che abbia la precedenza sugli altri. Il giudice fa sì che il processo sia celere al fine di ridurre il tempo di esposizione del minore allo stress dovuto al suo coinvolgimento nel procedimento penale. Nel decidere se concedere un rinvio, il giudice tiene conto dell'età del minore e del possibile effetto negativo che il ritardo può avere sul suo benessere. Il giudice mette per iscritto i motivi di fatto e di diritto se concede un rinvio nei procedimenti che coinvolgono un minore”.

sospensione o un rinvio in tali casi. Queste soluzioni pratiche sono contemplate nella normativa degli Stati Uniti che disciplina i diritti dei minori vittime e testimoni di reato: nei procedimenti che coinvolgono i minori vittime o testimoni di reato, i giudici degli Stati Uniti possono optare per una procedura accelerata appositamente sviluppata per questi casi (v. barra laterale).

In alternativa, possono essere istituiti tribunali per i minorenni aventi una giurisdizione specializzata per i procedimenti in cui sono coinvolte vittime minorenni; la giurisdizione dei suddetti tribunali, che spesso si occupano esclusivamente di minori che hanno problemi con la legge, può pertanto essere estesa ai minori vittime. La giurisdizione limitata di questi organi riduce i ritardi nei procedimenti e rende possibile l'applicazione di procedure specifiche per rispondere ai bisogni delle vittime minorenni. Una siffatta iniziativa è stata adottata in Brasile, con la creazione di tre tribunali per i minorenni a Recife, Salvador e Fortaleza. Nella stessa linea, il Sud Africa ha istituito, nel 1993, un tribunale per i reati sessuali, noto come la “G Court”, collocato all'interno della Wynberg Court: sebbene non si tratti di un organo specializzato sull'infanzia, esso fornisce una normativa e procedure specifiche per le vittime di violenza sessuale, in particolare per le vittime minorenni ¹⁵⁹.

D. Elaborare procedure a misura di minore

L'elaborazione di procedure a misura di minore in conformità alle Linee guida comporta lo sviluppo di soluzioni pratiche per demistificare il processo. Ad esempio, affinché il minore non sia intimidito inutilmente dal processo, l'esame del minore può svolgersi in un ambiente che gli sia familiare, piuttosto che presso il posto di polizia. Il punto 30 d) delle Linee guida enumera, senza pretesa di completezza, una serie di misure finalizzate a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria del minore. La maggioranza di esse sono semplici e poco onerose, per cui in tutti gli ordinamenti nazionali è possibile applicarle o identificare “altre misure consone a facilitare la testimonianza del minore”.

1. Sale speciali per l'audizione

La scelta del luogo per l'audizione del minore è un aspetto importante della procedura di audizione. Si raccomanda, in generale, di effettuare l'esame in un ambiente neutro¹⁶⁰. Le squadre investigative, ad esempio, possono effettuare l'audizione presso la scuola del minore, dove questi può sentirsi maggiormente a proprio agio e dove il presunto autore del reato può esercitare un controllo minimo. L'esame potrebbe svolgersi anche presso una stazione di polizia, in una stanza specifica che può eventualmente essere decorata ed arredata con giochi, sedie piccole e pareti dipinte con colori adatti ad un bambino¹⁶¹. In Indonesia sono state istituite, mediante una circolare di polizia, le “Unità RPK”: si tratta di stanze dedicate nelle stazioni di polizia provinciali e distrettuali dove donne e bambini vittime di violenze, compresa la violenza sessuale, sono ascoltati. Anche le organizzazioni per la promozione dell'infanzia possono rappresentare luoghi ideali per l'audizione dei minori (v. sezione 2 *infra*).

Anche durante il processo è possibile servirsi di luoghi appositamente adattati: in Norvegia, l'articolo 239 della legge sulla procedura penale stabilisce che l'esame di un teste minore di 14 anni, o nel cui interesse sia consigliabile agire in tal senso, si debba svolgere separatamente dall'udienza del tribunale, laddove il giudice lo ritenga opportuno nell'interesse del teste. Un'altra soluzione che comporta l'uso di nuove tecnologie riguarda la televisione a circuito chiuso (TVCC) che consente al minore di testimoniare in videoconferenza da un altro luogo all'interno dell'edificio del tribunale. Questa opzione è utilizzata in vari paesi, come la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica Dominicana, il Sud Africa,

il Regno Unito e gli Stati Uniti. La testimonianza via TVCC è persino obbligatoria se richiesta dal minore vittima o testimone di reato¹⁶² o nel caso di abusi sessuali a danno di minori¹⁶³. Laddove un siffatto luogo adattato non sia disponibile, numerosi Stati stabiliscono che la comparizione dei minori vittime di reato si debba svolgere a porte chiuse, evitando così la presenza del pubblico che può intimidire¹⁶⁴.

2. Servizi interdisciplinari per i minori vittime integrati in un unico luogo

Per stabilire se un minore abbia sofferto per la commissione di un reato o vi abbia assistito, è necessario un esame o un colloquio preliminare con il minore. Atteso che potrebbe essere necessario l'intervento di molti professionisti ed istituzioni, un minore potrebbe essere soggetto ad esami ripetuti da parte di diversi funzionari. Inoltre, se i suddetti funzionari non sono stati adeguatamente formati su aspetti relativi ai minori vittime o testimoni di reato, le modalità di conduzione dell'esame possono rivelarsi dannose e/o portare a prove inquinate; in entrambi i casi, ciò potrebbe avere importanti ripercussioni per il minore e/o il perseguimento del caso. Conseguentemente, molti Stati hanno istituito équipe multidisciplinari che consentono indagini congiunte secondo modalità consone ai minori. Altri modelli, tuttavia, ritengono preferibile che il minore sia sentito, da solo, da una sola figura professionale adeguatamente formata.

Un primo passo per promuovere un approccio multidisciplinare alle indagini in cui sono coinvolti minori consiste nella creazione di specifiche unità di polizia appositamente formate a tale scopo: nel distretto di Binga in Zimbabwe, ad esempio, sono state istituite unità mobili di polizia composte da due funzionari di polizia appositamente formati, un uomo e una donna, per condurre indagini sugli abusi sessuali a danno di minori¹⁶⁵. Unità di polizia per la tutela dell'infanzia, inoltre, sono state istituite negli Stati Uniti e in paesi come l'Australia (Tasmania)¹⁶⁶ e Hong Kong, Cina. Il Nepal ha anche istituito i cosiddetti centri di servizi alle donne e ai bambini all'interno dei dipartimenti di polizia di 17 distretti (su un totale di 75), con personale appositamente formato a gestire con sensibilità i reati relativi a donne e bambini.

Le équipe multidisciplinari sono composte da professionisti attivi nei campi della tutela dell'infanzia, delle indagini penali, del sostegno alle vittime e della prevenzione degli abusi a danno di minori (v. capitolo II sul diritto di essere trattati con dignità e partecipazione emotiva, équipe multidisciplinari sugli abusi a danno di minori). La creazione di queste équipe trasversali riduce il numero di audizioni del minore e può accrescere la fiducia e la sicurezza. Fra gli altri vantaggi figurano la migliore comunicazione fra i professionisti mediante l'integrazione di competenze ed esperienze e un maggior accesso alle informazioni. Invece di conservare i dati giudiziari, sociali e medici e/o psicologici in fascicoli diversi presso amministrazioni diverse, le équipe multidisciplinari favoriscono la condivisione delle informazioni fra i diversi attori, creando un unico fascicolo.

Infine, il modo più elaborato per promuovere un approccio multidisciplinare alle indagini consiste nell'istituzione di centri di assistenza ai minori, vale a dire strutture permanenti create per ospitare le équipes multidisciplinari sugli abusi ai danni di minori. Questi centri favoriscono la sinergia fra competenze, in quanto i funzionari di polizia giudiziaria incontrano regolarmente specialisti dell'infanzia e di igiene mentale per condurre le audizioni. La formazione permanente previene il logoramento da stress dei professionisti e limita il continuo ricambio di personale, offrendo allo stesso le tecniche e i progressi più recenti nel settore. Questi centri, inoltre, rappresentano un luogo sicuro e non minaccioso perché i minori vittime e i loro familiari possano godere di processi educativi come quelli offerti dai tribunali dei ragazzi (v. sezione B, punto 2 a) *supra*), ricevere una vasta gamma di servizi tra cui il colloquio iniziale, l'indirizzamento a terapie o a servizi sanitari, l'assistenza nella compilazione dei moduli di risarcimento, nonché il sostegno e l'orientamento per tutta la durata del loro coinvolgimento nel procedimento giudiziario. Alcuni esempi di tali centri di assistenza ai minori si trovano negli Stati Uniti e in Canada¹⁶⁷. Sebbene essi offrano molti vantaggi, vi sono anche dei rischi: se la comunità viene a conoscenza del fatto che i centri si occupano di minori vittime di abusi e in situazioni di abbandono ciò può avere un effetto stigmatizzante per i minori e i loro familiari che frequentano i centri. È pertanto importante un'estrema riservatezza (anche dando al centro un nome neutro). In linea generale, l'assistenza ai minori vittime dovrebbe essere organizzata quanto più possibile in una struttura radicata nella comunità, senza isolare taluni gruppi etichettandoli come "vulnerabili".

Esempi di strutture a misura di minore

- La soluzione migliore è rappresentata da sale separate per l'audizione; in mancanza, sedie rialzate o cuscini che permettano al minore di vedere l'aula e gli consentano di essere visto quando si trova al banco dei testimoni.
- Aree di attesa munite di giocattoli, animali, fumetti, libri o altro per tenere occupato il minore. A seconda del clima, queste aree di attesa non devono necessariamente essere ubicate all'interno dell'edificio, ma possono essere in un giardino o in un'altra zona sicura. Le aree di attesa possono anche essere munite di servizi igienici, letti, cibo e bevande in modo che il minore si senta sempre a proprio agio. È fondamentale che i minori siano sempre tenuti in una stanza separata, lontano dall'imputato, dai legali e dagli altri testi.
- Favorire le tecniche generiche di riduzione dello stress, come esercizi di respirazione, rilassamento muscolare, giochi e supporto emotivo.
- Consentire al minore di tenere in braccio un orsacchiotto o una bambola durante la testimonianza.

3. Ambienti modificati dei tribunali

Le formalità del procedimento giudiziario e l'ambiente del tribunale possono intimidire i minori. Sebbene alcuni siano dell'avviso che conservare queste formalità generi rispetto per il sistema legale, esse possono indurre timore e rendere i minori riluttanti a parlare. Strutture a misura di minori, come sedie adeguate al loro sviluppo fisico, microfoni sulla postazione del teste nell'aula per garantire che la testimonianza del minore possa essere udita nelle posizioni chiave dell'aula e la presenza di giocattoli nelle aree di attesa per intrattenere il minore durante le pause possono migliorare la sua esperienza durante le suddette procedure (v. barra laterale).

La legislazione nazionale di alcuni Stati stabilisce che l'audizione di vittime minorenni deve essere effettuata in un ambiente informale e amichevole¹⁶⁸. Anche l'eccessiva solennità dell'abbigliamento forense, che può avere un effetto intimidatorio sui minori, è presa in considerazione nella "Checklist supplementare prima del processo in procedimenti in cui sono coinvolti giovani testimoni" del Regno Unito, che stabilisce che i testimoni minorenni possono esprimere le proprie opinioni circa l'abbigliamento indossato in tribunale e che i giudici e gli avvocati possono fare a meno di indossare le parrucche e le toghe, se necessario¹⁶⁹. Nello stato del Vittoria, in Australia, esistono regole analoghe¹⁷⁰.

4. Pause speciali, programmazione e notificazione delle udienze

Sebbene la celerità sia importante per gestire i procedimenti che coinvolgono i minori, la capacità del minore di sostenere udienze lunghe, programmate senza considerazione per la sua situazione particolare, è un altro elemento di cui tenere conto. I soggetti interessati dovrebbero trovare modalità per ridurre il tempo trascorso dal minore nei palazzi di giustizia e conciliare tali tempi con la vita privata e i bisogni del minore.

Considerata la limitata capacità di concentrazione dei minori, si dovrebbero evitare lunghe sessioni per interrogarli. I presidenti dei tribunali potrebbero fornire indicazioni circa la durata della comparizione di un minore: si potrebbero stabilire delle scadenze temporali o dei limiti al numero di domande che possono essere poste al minore. Si potrebbe intercalare la comparizione del minore con interruzioni: i giudici potrebbero accogliere richieste di interruzioni avanzate dal minore o dalla sua persona di sostegno e potrebbero persino ordinare di propria iniziativa tali interruzioni qualora notino che il minore ne ha bisogno.

Per ridurre al minimo le interferenze nella vita di un minore dovute al suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario, i giudici potrebbero cercare di programmare la comparizione di minori vittime o testimoni in giornate in cui non devono frequentare la scuola (vacanze o giorni liberi). In particolare, ciò non li obbligherebbe a trovare raffinate giustificazioni per la loro assenza da scuola. È anche auspicabile che le udienze programmate evitino, per quanto possibile, sessioni serali, per potersi adeguare ai ritmi del minore. Ciò può essere ottenuto assicurandosi che, nel fissare l'udienza, sia data la precedenza ai procedimenti in cui sono coinvolti minori, in modo che essi possano essere esaminati prima, vale a dire all'inizio della sessione. Questa programmazione e queste sospensioni dell'audizione fanno parte della "Checklist supplementare prima del processo in procedimenti in cui sono coinvolti giovani testimoni" utilizzata nel Regno Unito.

Un'adeguata programmazione dei procedimenti in cui sono coinvolti minori fissandoli all'apertura della sessione facilita, inoltre, la precisa comunicazione dell'orario delle udienze ed evita inutili ore di attesa nei locali del tribunale, nonché rinvii dell'ultima ora a causa di calendari troppo intensi, che determinano viaggi inutili in tribunale.

5. Altre misure idonee ad agevolare la testimonianza del minore

Rendere testimonianza può essere problematico per i minori, in particolare per quelli molto giovani. Si sono ricercate alcune soluzioni per migliorare la comunicazione al fine di agevolare la testimonianza. Quando un minore rende testimonianza è probabile che non gli sia familiare il tipo di linguaggio legale utilizzato in aula.

In alcuni Stati la comunicazione con i minori vittime e testimoni è agevolata dall'uso di intermediari e comunicatori. Questi intermediari devono essere distinti dalle persone di sostegno che potrebbero anche accompagnare il minore. L'intermediario può essere un genitore¹⁷¹, un consulente legale pubblico appositamente designato¹⁷², un tutore *ad litem*¹⁷³, un esperto¹⁷⁴ o qualunque altra persona designata dal giudice¹⁷⁵. Se il giudice ritiene che il minore possa non comprendere una domanda che gli viene rivolta, l'intermediario "traduce" la domanda in un linguaggio a lui comprensibile. L'intermediario ha anche la facoltà di fare commenti sulla risposta del minore, se formulata in un linguaggio tale da necessitare di ulteriori spiegazioni. La decisione di nominare un tale intermediario è adottata discrezionalmente dal giudice e la parte richiedente ha generalmente l'onere di dimostrare che la nomina di un intermediario sarebbe nell'interesse della giustizia. Un buon esempio di legge che dispone la nomina di un intermediario di questo tipo è presente in Irlanda (v. barra laterale)¹⁷⁶. Il ricorso a siffatti intermediari, tuttavia, potrebbe non essere ammissibile in tutti i sistemi giuridici: i giudici di *civil law*, in particolare, mostrano solitamente una notevole resistenza ad avvalersi di questi intermediari, atteso che il proprio

Irlanda, Criminal Evidence Act, 1992 (legge del 1992 in materia di prova nel processo penale), art. 14, Prove rese attraverso un intermediario:

- 1) Se —
 - a) una persona è accusata di reato cui è applicabile la presente parte e,
 - b) una persona di età inferiore a 17 anni sta rendendo testimonianza, o si accinge a farlo, attraverso un collegamento televisivo dal vivo,
 su domanda del pubblico ministero o dell'imputato, il giudice, qualora sia convinto che, avuto riguardo per l'età e la condizione mentale del teste, nell'interesse della giustizia le domande da porre al teste debbano essere rivolte attraverso un intermediario, può disporre che le domande siano poste in tal modo.
- 2) Le domande rivolte ai testimoni attraverso un intermediario ai sensi del presente articolo sono formulate con le parole utilizzate dall'interrogante o in modo tale da trasmettere al testimone in un modo adeguato alla sua età e alle sue condizioni mentali il significato delle domande rivolte.
- 3) Un intermediario di cui al primo comma è nominato dal giudice ed è una persona che, a suo giudizio, è competente ad agire in tale veste.

Sierra Leone, Truth and Reconciliation Commission Act 2000 (legge che istituisce la Commissione sulla verità e la riconciliazione del 2000), articolo 7, n. 2:

“La Commissione può richiedere l’assistenza di leader tradizionali e religiosi per agevolare le proprie sessioni pubbliche e risolvere i conflitti locali derivanti da violazioni o abusi passati o per sostenere il ristabilimento e la riconciliazione.”

Articolo 7, n. 4): “La Commissione tiene conto degli interessi delle vittime e dei testimoni nell’invitarli a rilasciare dichiarazioni, compresa la sicurezza e altri interessi di coloro che potrebbero non voler raccontare le proprie storie in pubblico; la Commissione può anche attuare misure speciali per rispondere ai bisogni di vittime particolari, come i minori, o di coloro che hanno patito abusi sessuali o che lavorano con minori autori di abusi o violazioni.”

“intimo convincimento”¹⁷⁷ deve fondarsi su una valutazione diretta della dichiarazione testimoniale.

Le Linee guida raccomandano di avvalersi di “ausili per la testimonianza” (punto 31 c). La definizione di tali ausili differisce da paese a paese: in Canada, il termine si riferisce a misure quali schermi, TVCC e la designazione di una persona di sostegno; in altri paesi si riferisce a strumenti o attrezzature che consentono di comunicare efficacemente al minore le domande e di ascoltare le risposte dello stesso in modo funzionale, tenendo conto di fattori quali l’età, il livello di maturità, lo sviluppo del minore e eventuali disabilità, disturbi o altre menomazioni di cui il minore potrebbe soffrire. Fra i suddetti ausili per la testimonianza potrebbero figurare microfoni, carte, schemi, fotografie, pannelli per la comunicazione, computer e bambole provviste di dettagli anatomici. In Sud Africa possono essere utilizzate una serie di bambole provviste di dettagli anatomici raffiguranti adulti e bambini dei due sessi per riprodurre delle attività quando le competenze verbali del minore sono limitate¹⁷⁸. Tuttavia in alcuni paesi, fra cui la Svezia, l’uso di queste bambole è stato abbandonato perché si è ritenuto che esse potessero influenzare negativamente l’affidabilità della testimonianza del minore.

Un altro esempio di tali ausili testimoniali, che richiede strumenti tecnologici più avanzati, consiste nell’uso della videoconferenza, che consente al minore di testimoniare da un posto lontano, addirittura da un altro paese, senza recarsi in tribunale. Questa misura è applicabile in particolare nel Regno Unito ai testimoni di età inferiore a 14 anni in caso di violenza o lesioni personali, di atti di crudeltà nei confronti di persone minori di 16 anni o di reati sessuali a danno di minori¹⁷⁹. Misure analoghe sono stabilite per l’interrogatorio e il confronto in fase di indagini in Francia¹⁸⁰.

Le misure di cui sopra sono esempi di soluzioni identificate nelle Linee guida e sono finalizzate a facilitare quanto più possibile il coinvolgimento del minore nel procedimento giudiziario e a ridurre al minimo lo stress. In fase di redazione delle Linee guida questo elenco di provvedimenti è stato deliberatamente lasciato aperto, al fine di invitare i diversi attori ad attuare altre soluzioni che possano ritenere adeguate per conseguire tale finalità. La diversità dei sistemi giuridici nazionali, del substrato culturale e dei mezzi disponibili offre ampie opportunità per escogitare, sviluppare ed attuare misure originali che possono essere opportune e utili in alcuni contesti, ma che potrebbero non essere trasponibili ad altri.

Sebbene diverse dalla giustizia penale in senso stretto, le esperienze di giustizia transizionale o riparativa attuate in diversi paesi, come la Sierra Leone, potrebbero ispirare altri metodi per assicurare che il minore partecipi al procedimento senza subire una vittimizzazione secondaria, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità nel processo (v. riquadro)¹⁸¹.

E. Limitare i contatti del minore con il procedimento giudiziario

Limitare i contatti di vittime e testimoni vulnerabili con il procedimento giudiziario rappresenta un altro modo per ridurre al minimo i disagi provocati dalla loro partecipazione al procedimento. In alcuni casi, il minore può dovere ripetere la medesima dichiarazione ai funzionari di polizia giudiziaria, agli operatori sociali, al personale di organizzazioni non governative, agli psicologi, agli esperti, ai magistrati in fase di indagini preliminari e ai giudici nel dibattimento, e inoltre può dover rimanere a disposizione per essere interrogato dal pubblico ministero e dagli avvocati della difesa. Più persone il minore

incontrerà durante un'indagine, più ciò sarà stressante per lui o lei. Ripetere le dichiarazioni può anche indurre il minore a ritenere che il processo sia inutile e che le versioni precedenti della sua deposizione non fossero “abbastanza buone” e necessitino di essere migliorate. Ciò può essere percepito come un “non essere ascoltato” o un “non essere creduto”, cosa che si ripercuote sulla fiducia del minore e sul suo stato emotivo.

Al fine di ridurre al minimo lo stress inutile per il minore è preferibile un'audizione unica con i minori vittime e testimoni di reato, da effettuarsi durante la fase precedente il processo (indagini) e da condursi, a seconda di ciascun ordinamento giuridico nazionale, da parte degli inquirenti, dei procuratori o dei giudici istruttori. Come già menzionato, i centri per i diritti dell'infanzia, laddove esistenti, presentano il vantaggio di limitare il numero delle audizioni. È importante, nella fase di questa prima e unica audizione, adottare misure per versare accuratamente in atti la prova: questi atti potrebbero essere ottenuti, a seconda della normativa processuale e degli strumenti tecnologici disponibili, attraverso una dichiarazione scritta¹⁸² o una registrazione audio o video dell'esame (v. riquadro)^{183, 184, 185}. In alcuni Stati la prima audizione del minore vittima di reato è registrata automaticamente in audio e video, con il consenso del minore o del suo rappresentante legale, nel caso di reati sessuali¹⁸⁶.

Si deve operare una distinzione fra i diversi sistemi giuridici. Nei paesi di *civil law*, dove il giudice istruttore è il *dominus* delle indagini, i provvedimenti adottati durante la fase preliminare possono essere utilizzati nella fase del giudizio. Nei paesi di *common law*, invece, vi è un'incompatibilità fra l'utilizzo nella fase del giudizio delle prove raccolte durante la fase preliminare e l'imputato ha il diritto di controesaminare i testimoni. Sono state sviluppate diverse soluzioni per tutelare il minore testimone di reato, rispettando allo stesso tempo il diritto al controesame:

- a) assicurarsi che le parti abbiano sufficienti occasioni di controesaminare il testimone quando la dichiarazione viene registrata^{187, 188};
- b) sottoporre la registrazione al vaglio della corte e consentire al giudice di intervenire sulla registrazione, escludendo le parti che potrebbero costituire una violazione delle norme in materia di prova¹⁸⁹;
- c) la persona stessa che effettua l'esame potrebbe essere controesaminata in giudizio. In Israele tutti i minori di 14 anni devono essere ascoltati da una persona specializzata nell'audizione di minori, che è poi chiamata a testimoniare e a fornire la propria impressione circa la credibilità del minore. I minori non rilasciano testimonianza personalmente;
- d) un'altra soluzione che potrebbe soddisfare i requisiti procedurali dei paesi di *common law* consiste, come ad esempio in Australia, nel riservare la comparizione della vittima alla fase più cruciale del procedimento, ossia la loro testimonianza in tribunale nel processo, dispensandola così dal comparire nella fase preliminare, come ad esempio l'udienza nella quale si decide sul rinvio a giudizio (v. riquadro)¹⁹⁰.

Stati Uniti (Arizona), Arizona Revised Statutes (leggi rivedute dell'Arizona), articolo 30, minori testimoni, sezione 13-4252:

“A. La registrazione di una dichiarazione orale di un minore effettuata prima dell'inizio di un procedimento è ammissibile come prova se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. non era presente nessun avvocato delle parti quando la dichiarazione è stata resa.
2. La registrazione è sia audio che video ed è effettuata su pellicola o nastro magnetico o mediante altri strumenti elettronici.
3. Tutte le voci nella registrazione sono identificate.
4. La persona che conduce l'audizione del minore nella registrazione è presente durante il procedimento ed è disponibile a testimoniare o a essere controesaminata da entrambe le parti.
5. All'imputato o al difensore dell'imputato è data la possibilità di visionare la registrazione prima che sia presentata come prova.
6. Il minore è disponibile a testimoniare.
7. L'apparecchiatura di registrazione era in grado di effettuare un registrazione accurata, l'operatore dell'apparecchiatura era competente e la registrazione è accurata e non è stata alterata.
8. La dichiarazione non è stata effettuata in risposta ad una domanda volta ad indurre il minore a rendere una dichiarazione specifica.
9. Qualora la registrazione elettronica della dichiarazione orale di un minore sia ammessa come prova ai sensi del presente articolo, ciascuna parte può chiamare il minore a testimoniare e la controparte può controesaminare il minore."

Indipendentemente dalla natura inquisitoria o accusatoria della procedura penale, si dovrebbe incoraggiare l'uso nel processo di prove preregistrate rese dai minori.

Il principio secondo cui è preferibile avere una sola dichiarazione da parte del minore può essere temperato qualora vi siano buoni motivi per effettuare altre audizioni, ad esempio per evitare lunghe sessioni iniziali di domande, per accrescere la fiducia del minore o per verificare determinati punti nella sua dichiarazione. Il fattore più importante in questo caso è che la suddetta questione deve essere trattata in modo rispettoso della sensibilità sin dall'inizio della procedura, mettendo al primo posto l'interesse superiore del minore rispetto alla necessità di ottenere ulteriori informazioni, evitando audizioni inutili.

F. Evitare che il minore debba sostenere un confronto con l'imputato

Quando un minore testimonia, spesso deve essere in contatto visivo diretto con l'imputato. Quando l'imputato è accusato di avere abusato del minore, questo contatto può essere traumatico per quest'ultimo, specialmente in casi di minacce potenziali. La Linea guida di cui al punto 31 b) è finalizzata a ridurre, per quanto possibile, la sensazione di intimidazione che i minori vittime e testimoni di reato possono provare mentre compaiono dinanzi al tribunale e, in particolare, se debbono sostenere un confronto con il presunto autore del reato. Possono essere adottate una serie di misure per assistere i minori quando rendono o ricevono testimonianza. Queste misure riguardano l'ammissibilità della prova, come ad esempio registrazioni su nastro effettuate nella fase preliminare (v. sezione E, *supra*) e l'uso di strutture che consentano al minore di rendere testimonianza attraverso una TVCC senza vedere l'imputato, da una sala speciale per le audizioni all'interno del tribunale (v. sezione D, punto 1, *supra*) o con uno schermo o una tenda rimovibili per interrompere le linea visiva fra il testimone e

l'imputato. Un altro modo per evitare questo confronto consiste nel disporre l'allontanamento dell'imputato dall'aula.

L'uso di schermi fra il minore e l'imputato è spesso considerato come un'alternativa meno costosa all'uso di TVCC, essendo questi molto più facili da installare e da spostare. Nei diversi paesi sono utilizzati molteplici tipi di schermi, ad esempio una partizione opaca rimovibile che separa il minore dall'imputato in modo che non si possano vedere, uno specchio monodirezionale che consenta all'imputato di vedere il minore ma non viceversa o una partizione opaca rimovibile con una videocamera che trasmette l'immagine del minore ad un monitor televisivo che può essere visto dall'imputato. L'uso di questi strumenti è stabilito dalla normativa nazionale di molti paesi^{191, 192}. Le suddette misure sono disposte dal giudice e possono essere automatiche o discrezionali. I giudici possono disporre tali misure di propria iniziativa o su richiesta di una parte, del minore, dei suoi genitori o tutori legali. Nelle Fiji, un genitore o il tutore può chiedere al pubblico ministero l'installazione di una schermatura intorno al minore e il pubblico ministero trasmette questa richiesta al tribunale¹⁹³.

L'allontanamento dell'imputato dall'aula mentre il minore rende testimonianza rappresenta un'altra misura esistente in alcuni ordinamenti nazionali^{194, 195, 196}. Solitamente all'imputato è permesso di seguire la testimonianza del minore su un monitor da un'altra stanza.

L'impedire il contatto visivo fra il minore e il presunto autore solleva il problema dell'identificazione dell'imputato in tribunale. Nella maggioranza dei sistemi giuridici, l'identificazione formale in tribunale è considerata un presupposto fondamentale posto alla base della presunzione di innocenza. È prassi comune, pertanto, che ai testimoni che accusano in tribunale un imputato venga richiesto di identificarlo in aula. La forma più comune di identificazione è quella visiva. Si chiede al testimone se veda nell'aula la persona a cui si riferisce e poi, nel caso di risposta affermativa, gli si chiede di indicare la suddetta persona. Per ridurre l'impatto di un'identificazione così traumatica e potenzialmente ritraumatizzante per il minore che rende testimonianza, in Australia è stato stabilito che l'identificazione dell'imputato da parte del minore debba avere luogo dopo che questi abbia completamente terminato di rendere testimonianza, comprensiva di controesame e riesame, e che al minore non sia chiesto di rimanere in presenza dell'imputato più di quanto non sia necessario a tale scopo¹⁹⁷.

Nelle Linee guida, al punto 31 b), si evidenzia anche la necessità di evitare un controesame diretto del minore da parte dell'imputato, laddove ciò sia compatibile con l'ordinamento giuridico e con i diritti della difesa. Nel sistema procedurale di *common law*, il diritto di controesaminare i testimoni di accusa rappresenta un elemento essenziale della presunzione d'innocenza. Il controesame è solitamente condotto dal difensore dell'imputato. Tuttavia, qualora l'imputato si rifiuti di avvalersi di un avvocato e intenda difendersi da solo, il controesame diretto di testi vulnerabili, come i minori, diviene problematico.

La normativa nazionale di alcuni Stati proibisce tout court agli imputati non assistiti da un avvocato di sottoporre a controesame i testimoni minorenni, specialmente nel caso di reati sessuali^{198, 199}. In questi Stati, il giudice deve respingere le richieste avanzate dall'imputato non assistito da un avvocato di sottoporre al controesame i testi minorenni. In alcuni paesi è stabilito, in alternativa, che il giudice possa nominare un avvocato per l'imputato allo scopo specifico di effettuare il suddetto controesame: questo legale riferirà le domande

dell'imputato al minore, evitando in tal modo vessazioni o intimidazioni dirette²⁰⁰.

G. Assicurare un esame rispettoso della sensibilità del minore ed impedire intimidazioni

L'esame dei testimoni può assumere diverse forme, a seconda della procedura dei singoli Stati. Nei paesi di *civil law* e in altri paesi in cui il controesame non esiste in quanto tale, le domande sono solitamente poste esclusivamente dal presidente del collegio che decide se formulare o meno le domande suggerite dalle parti^{201, 202}. Alcuni paesi di *civil law* autorizzano le parti ad interrogare il teste direttamente, procedura diversa dal controesame, ma tale esame rimane sempre sotto lo stretto controllo del presidente del collegio²⁰³. In entrambi i casi il presidente del collegio ha il pieno controllo delle modalità con cui i testimoni sono esaminati dalle parti e può ordinare ad una parte di riformulare o ritirare una domanda, nonché ammonire le parti a non rivolgersi ai testi vulnerabili, minori inclusi, in un modo che possa risultare per loro eccessivamente intimidatorio, offensivo o altrimenti improprio.

Si può fare in modo che i minori non si sentano intimiditi attraverso misure semplici, ad esempio ricordando alle parti che ci si deve rivolgere ai testimoni vulnerabili, minori compresi, con un linguaggio semplice²⁰⁴ ed una premura speciale^{205, 206, 207}.

Se il controllo del giudice circa il modo di rivolgersi ai minori in aula si rivela insufficiente, il presidente del collegio può ordinare altre misure, come ad esempio che le domande siano poste attraverso un comunicatore che le traduca in un linguaggio comprensibile per il minore (v. capitolo V sul diritto di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni)^{208, 209}.

Analogamente, in situazioni in cui la comparizione del minore non si svolge a porte chiuse per tutelarne la privacy (v. capitolo VII sul diritto alla privacy), il presidente del collegio può comunque escludere il pubblico per far sì che il minore non si senta intimidito durante la sua comparizione^{210, 211, 212}.

Il momento del processo in cui è più probabile che i minori si sentano intimiditi è in occasione del controesame. Le Linee guida affrontano questa specifica modalità di esame al punto 31 c). Nei paesi in cui è praticato, il controesame e le altre forme di esame dei minori che sono condotte in modo intensivo da attori quali i funzionari di polizia giudiziaria, i procuratori, i giudici o gli avvocati difensori sono spesso citati come gli aspetti del processo penale più stressanti per i minori.

Il diritto dell'imputato di porre domande, personalmente o per interposta persona, ad un teste è talvolta utilizzato per intimidire un teste minorenne. Gli avvocati difensori possono, ad esempio, porre domande che eccedono il grado di sviluppo del minore ed utilizzare tattiche ostili che possono avere effetti nocivi sullo stesso. In particolare, in un procedimento per abusi sessuali è possibile che la persona offesa minorenne sia l'unico testimone ed è probabile che l'impianto accusatorio si basi quasi esclusivamente sulle prove che essa fornisce. Di seguito alcuni esempi di tattiche utilizzate dagli avvocati difensori che dovrebbero essere impediti dai giudici: a) rafforzare il senso di fiducia del minore e poi distruggerlo, facendo rivivere così allo stesso le esperienze vissute per mano di chi ha perpetrato l'abuso; b) porre domande non pertinenti finalizzate specificamente a turbare il minore; c) confondere il minore con una serie di domande ripetitive e/o rapide, interruzioni ripetute alle risposte o pretendendo, in modo irrealistico, la ricostruzione di tempi e dettagli specifici; d) chiedere al

minore di fare una stima della durata di un evento o di fornire il numero o la sequenza degli eventi, domande che inducono il minore a rispondere rimanendo in silenzio o ammettendo di non sapere o dando una risposta imprecisa; e) affermare che il minore ha acconsentito all'attività o sottoporre il minore a domande sulla propria storia sessuale.

I presidenti di collegio dovrebbero esercitare un'attenta valutazione e un rigido controllo del controesame dei minori. La prassi nazionale nei paesi di *common law* vieta in particolare domande intimidatorie, vessatorie o irrispettose^{213, 214}. Più in generale, come altre forme di audizione, il controesame dovrebbe essere effettuato tenendo a mente che nei confronti dei testimoni più vulnerabili, compresi i minori, ci si dovrebbe rivolgere in un modo semplice, attento e rispettoso. Ove necessario, il giudice ha il compito di ricordare alle parti questo principio guida e di riflettere se sia nell'interesse superiore del minore prendere parte a questi meccanismi.

Checklist di attuazione 8: il diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, il diritto del minore di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Giudici:

- 1) disporre che i minori vittime o testimoni di reato siano accompagnati in ogni momento da una persona di sostegno durante la loro partecipazione al procedimento giudiziario;
- 2) spiegare ai minori che compaiono dinanzi al tribunale l'importanza della loro testimonianza e il significato che una loro testimonianza piena e veritiera può avere per il procedimento;
- 3) stabilire come requisito che i minori acquistino familiarità con le procedure del tribunale prima della loro comparizione;
- 4) dare priorità alle cause che coinvolgono i minori vittime o testimoni rispetto alle altre cause pendenti sul ruolo del tribunale;
- 5) privilegiare l'assunzione probatoria dei minori da una stanza speciale decorata a misura di minore o, se disponibile, mediante TVCC;
- 6) controllare attentamente l'esame, in particolare il controesame, di minori vittime e testimoni per proteggerli da vessazioni o intimidazioni e fare in modo che il linguaggio utilizzato sia consono;
- 7) favorire un'atmosfera informale ed amichevole per l'esame dei minori ordinando, ad esempio, che non si indossi l'abbigliamento formale d'udienza;
- 8) limitare la durata della permanenza di un minore in tribunale o il numero di domande rivoltegli e disporre pause di riposo;

9) controllare la comparizione del minore per assicurarsi che non sia eccessivamente stanco, turbato o non patisca altrimenti un eccessivo disagio;

10) programmare le comparizioni dei minori in tribunale in maniera compatibile con i suoi ritmi, con riferimento alla frequenza scolastica, alle udienze protratte fino a tarda ora ecc. e, nel programmare un'udienza, dare la priorità alle cause in cui sono coinvolti minori, in modo che siano ascoltati per primi, all'inizio dell'udienza;

11) limitare quanto più possibile il numero di audizioni del minore dando disposizioni affinché sia garantita un'adeguata registrazione delle dichiarazioni iniziali del minore e attribuire al materiale probatorio registrato lo stesso valore della testimonianza dal vivo, nella misura in cui i diritti della difesa siano rispettati;

12) ove necessario, disporre che la prova dei minori sia assunta dall'altra estremità di un dispositivo che impedisca il contatto visivo diretto con l'imputato, o ordinare che l'imputato sia fatto uscire dall'aula; ove sia disposto in tal senso, ordinare che l'identificazione dell'imputato da parte del minore, se presente, sia effettuata alla fine della testimonianza del minore (compreso il controesame) e che questi non resti in presenza dell'imputato più di quanto non sia necessario ai fini dell'identificazione;

13) se possibile, ordinare che la testimonianza del minore sia assunta a porte chiuse;

14) proibire il controesame diretto dei minori testimoni o vittime di reato da parte di un imputato che non è assistito da un legale e, se necessario, assegnare all'imputato un avvocato appositamente per il controesame del minore.

b) Funzionari di polizia giudiziaria:

1) assegnare al minore un unico agente della polizia giudiziaria, preferibilmente del genere scelto dal minore, che abbia ricevuto una formazione specifica su tematiche minorili, compresa la comunicazione con i minori e altre competenze pertinenti, per seguirlo durante tutto il procedimento;

2) contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e il procedimento giudiziario attraverso il loro coinvolgimento in processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori;

3) reagire prontamente ed in un modo consono ai minori alle notizie di procedimenti che coinvolgono un minore vittima;

4) prevedere l'audizione dei minori in un ambiente a loro misura, preferibilmente neutro, come ad esempio la loro scuola, in un'aula specifica decorata in un modo a misura di minore o presso un centro di assistenza ai minori;

5) promuovere un approccio multidisciplinare ai procedimenti in cui sono coinvolti minori, istituendo specifiche unità di polizia con personale appositamente formato a tale scopo che operi in équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori;

6) limitare quanto più possibile il numero di audizioni dei minori vittime o testimoni di reato versando agli atti in modo accurato il materiale probatorio originale assunto sotto forma di dichiarazioni scritte o di registrazioni audio o video.

c) Avvocati:

1) chiedere che venga assegnata una persona di sostegno che accompagni un minore vittima o testimone sempre durante il suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario;

2) assegnare un'unica persona al minore, preferibilmente del suo stesso genere, che sia stato formato specificamente su tematiche minorili, per seguirlo durante tutto il procedimento;

3) nei paesi in cui le vittime sono assistite da un avvocato, far familiarizzare le vittime con il procedimento giudiziario prima che compaiano in tribunale;

4) contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e i procedimenti giudiziari attraverso il loro coinvolgimento nell'organizzazione di processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori;

5) agire in modo da evitare ritardi nel procedimento;

6) procedere all'audizione dei minori in un ambiente a loro misura, come ad esempio la loro scuola, in un'aula specifica decorata a misura di minore o presso un centro di assistenza ai minori.

d) Legislatori/responsabili politici:

1) esigere che i minori si familiarizzino con il procedimento giudiziario prima della comparizione in tribunale;

2) stabilire l'obbligo di denuncia alle autorità per le persone o i professionisti, compreso il personale medico, che sospettino la commissione presente o passata di abusi o negligenze nei confronti di un minore;

3) prevedere procedure accelerate che consentano di saltare fasi non necessarie all'equità del procedimento e ove ciò sia nell'interesse dei minori vittime e testimoni;

4) incoraggiare la creazione di équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori, compresi i centri di assistenza ai minori.

e) Personale medico: prendere parte alle équipe multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori, compresi i centri di assistenza ai minori;

f) Organizzazioni non governative (ONG):

- 1) contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e i procedimenti giudiziari attraverso il loro coinvolgimento nell'organizzazione di processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori;
- 2) organizzare e promuovere iniziative di sostegno multidisciplinari per i minori vittime, che dovrebbero essere radicate nella comunità, rispettare la riservatezza ed evitare la stigmatizzazione di determinati gruppi di minori;
- 3) contribuire alle iniziative di sensibilizzazione per informare le comunità circa l'esistenza di iniziative di sostegno per i minori vittime, contribuire ad iniziative volte ad incoraggiare la denuncia degli abusi in danno dei minori;
- 4) contribuire alla formazione sulla comunicazione con i minori per i funzionari di polizia giudiziaria e i magistrati;
- 5) propugnare l'applicazione di adeguate misure protettive per i minori coinvolti nei meccanismi della giustizia, sorvegliare i processi e continuare a seguire le cause in cui sono coinvolti minori.

g) Procuratori:

- 1) chiedere che venga assegnata una persona di sostegno che accompagni un minore vittima o testimone sempre durante il suo coinvolgimento nel procedimento penale;
- 2) assegnare un'unica persona al minore, preferibilmente del genere scelto dallo stesso, che abbia ricevuto una formazione specifica su tematiche minorili, affinché lo segua durante tutto il procedimento;
- 3) far familiarizzare i minori con il procedimento giudiziario prima che compaiano in tribunale;
- 4) contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e i procedimenti giudiziari attraverso il loro coinvolgimento nell'organizzazione di processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori;
- 5) agire in modo tale da evitare ritardi nel procedimento;
- 6) procedere all'audizione dei minori in un ambiente a loro misura, come ad esempio la loro scuola, in un'aula specifica decorata in un modo a misura di minore o presso un centro di assistenza ai minori;
- 7) incoraggiare la creazione di équipes multidisciplinari contro gli abusi in danno dei minori, compresi i centri di assistenza ai minori;
- 8) limitare quanto più possibile il numero di audizioni dei minori versando agli atti in modo accurato il materiale probatorio originale, fornito con dichiarazioni scritte o con registrazioni audio o video;

h) Operatori sociali:

1) contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e i procedimenti giudiziari attraverso il loro coinvolgimento nell'organizzazione di processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori;

2) prendere parte alle équipes multidisciplinari contro gli abusi in danno di minori, compresi i centri di assistenza ai minori;

i) Insegnanti: contribuire a far familiarizzare i minori con l'ambiente, il personale e i procedimenti giudiziari attraverso il loro coinvolgimento nell'organizzazione di processi educativi, come i "tribunali dei ragazzi" e/o pubblicando e diffondendo poster o opuscoli redatti in un linguaggio a misura di minori.



IX. Il diritto alla sicurezza

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo XII, Il diritto alla sicurezza

32. Nel caso di rischi per la sicurezza di un minore vittima o testimone, dovrebbero essere adottate misure adeguate per imporre che tali rischi siano comunicati alle autorità competenti, e per proteggere il minore da essi prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.

33. I professionisti che entrano in contatto con i minori dovrebbero essere tenuti a notificare alle autorità competenti il sospetto che un minore vittima o testimone abbia patito, stia patendo o possa patire un danno.

34. I professionisti dovrebbero essere formati per riconoscere e prevenire intimidazioni, minacce e danni contro minori vittime e testimoni. Qualora i minori vittime e testimoni possano essere oggetto di intimidazioni, minacce o danni, dovrebbero essere adottate misure adeguate per assicurare la loro sicurezza. Tali misure di protezione potrebbero comprendere:

- a) evitare contatti diretti tra i minori vittime e testimoni e i presunti autori del reato in ogni momento del procedimento giudiziario;
- b) utilizzare provvedimenti interdittivi disposti dal tribunale da iscriversi in un registro;
- c) ordinare la custodia cautelare dell'imputato e fissare condizioni di libertà provvisoria che prevedano il "divieto di contatto";
- d) porre l'imputato agli arresti domiciliari;
- e) ogniqualvolta possibile e opportuno, fornire ai minori vittime e testimoni la protezione della polizia o di altri organi competenti e salvaguardare dalla divulgazione le informazioni sul luogo in cui si trovano.

Essere coinvolti – in veste di vittima o testimone, o entrambi – in un procedimento penale può essere un’esperienza pericolosa, specialmente nel caso in cui sia coinvolta la criminalità organizzata: in questi casi le vittime e i testimoni possono addirittura temere per la propria vita. In situazioni così estreme, assicurare la loro sicurezza diventa vitale. I testimoni e le vittime possono essere esposti al rischio di intimidazioni a causa del loro coinvolgimento nel procedimento penale. Si dovrebbe prestare un’attenzione particolare al rischio di intimidazione dei minori, soprattutto nel caso di abusi sessuali, di tratta o in casi in cui il presunto autore è una persona vicina al minore. Garantire la sicurezza dei minori vittime e testimoni di reato può comportare una gamma di azioni, quali misure di protezione e di sicurezza per impedire che vengano ulteriormente danneggiati o diventino oggetto di intimidazioni o ritorsioni. Il diritto alla sicurezza comprende anche il diritto alla riservatezza rispetto alle informazioni e alle prove (v. capitolo VII sul diritto alla privacy) nonché alla tutela fisica ed emotiva durante il procedimento giudiziario. La sicurezza dei minori, inoltre, dovrebbe essere garantita prima e dopo il giudizio, mantenendo la riservatezza sul luogo dove essi si trovano o adottando misure contro l’autore del reato per porre fine ad intimidazioni e ritorsioni.

La protezione di vittime e testimoni durante e dopo la partecipazione al procedimento penale è presente nella legislazione nazionale della maggioranza degli Stati^{215, 216, 217}. Alcune normative statali affrontano la necessità di tale protezione con particolare riguardo ai minori vittime e testimoni^{218, 219}. Il diritto alla protezione deve essere bilanciato con i diritti della difesa²²⁰.

Nella maggior parte dei casi la protezione è offerta alla vittima o al testimone, ma può anche essere offerta alla famiglia e ad altri prossimi congiunti^{221,222}. L’onere della protezione delle vittime e dei testimoni grava solitamente sulla Procura, con l’assistenza dell’organo responsabile della polizia giudiziaria. In alcuni paesi sono state costituite unità speciali per la protezione dei testimoni.

Le misure di protezione si applicano solitamente prima del giudizio, al fine di assicurare che la vittima o il testimone sia disponibile ed in condizioni di testimoniare nel dibattimento. In linea di principio, tuttavia, queste misure dovrebbero continuare ad essere applicate fintanto che sono necessarie per proteggere la vittima o il testimone, anche dopo la sua testimonianza, per evitare possibili ritorsioni. Un orientamento su questo tema è rinvenibile nella legislazione cilena, che stabilisce il rinnovo delle misure di protezione fino al perdurare della necessità (v. barra laterale).

Le Linee guida contengono una serie di misure di protezione che le autorità statali sono tenute ad attuare. L’elenco, tuttavia, non è esaustivo, come indicato dalle parole “[t]ali misure di protezione potrebbero comprendere” al punto 34. La prima misura prevista al punto 33 delle Linee guida comprende la denuncia obbligatoria dei reati commessi in danno di minori non appena il reato viene scoperto (v. sezione A, *infra*). Le altre misure contemplate al punto 34 sono finalizzate a proteggere i minori a partire dal loro coinvolgimento nel procedimento giudiziario (v. sezione B, *infra*).

A. Denuncia ed indagini relative a reati in danno di minori

In molti paesi vige l’obbligo generale di denunciare immediatamente alle autorità competenti i reati commessi in danno di minori non appena vengono scoperti^{223, 224, 225}. In questi Stati la mancata denuncia del reato può essere penalmente perseguibile. Per determinate categorie di professionisti che lavorano a contatto con i minori, compresi gli insegnanti, gli operatori sociali, i

Prassi internazionale

Le giurisdizioni penali internazionali prestano un’attenzione costante alla sicurezza dei testimoni, vittime comprese. Queste corti hanno fatto ricorso ad una vasta gamma di misure di protezione, compresa **a)** la creazione di un ufficio specifico, posto sotto l’autorità del Cancelliere, responsabile della protezione e del sostegno a vittime e testimoni; **b)** il celare il testimone al pubblico attraverso uno schermo e il divieto di fotografie; **c)** l’assunzione della testimonianza a porte chiuse; **d)** la non divulgazione o divulgazione ristretta delle informazioni relative all’identità e all’ubicazione del teste; **e)** l’anonimità o distorsione della voce e delle immagini; **f)** la testimonianza attraverso collegamenti video; e **g)** il sostegno finalizzato al conseguimento dello status di rifugiato.

Cile, *Código Procesal Penal* (codice di procedura penale) legge n. 19696 (2000), articolo 308, “Protezione dei testimoni”:

“Il giudice, in casi seri o gravi, può disporre misure speciali per proteggere la sicurezza dei testimoni che ne facciano richiesta. Le suddette misure si applicano per un periodo ragionevole, secondo quanto disposto dal giudice, e possono essere prorogate ove necessario.

La Procura, d’ufficio o su richiesta della parte interessata, adotta del pari le misure opportune per fornire al testimone la protezione necessaria, sia precedentemente che successivamente alla testimonianza da parte dello stesso...”

medici e il personale paramedico, tuttavia, vi è un obbligo rafforzato di denunciare i reati²²⁶.

Sono stati sviluppati anche meccanismi di allerta per assistere i minori vittime nella denuncia dei reati alle autorità competenti, comprendenti la creazione di servizi telefonici multidisciplinari permanenti che il minore può chiamare gratuitamente per esporre anonimamente cosa ha vissuto o di cosa è stato testimone²²⁷.

Molti Stati hanno elaborato una legislazione che pone l'accento sulla necessità di agire immediatamente una volta scoperto il reato che è stato o sta per essere commesso ai danni di un minore e procedure specifiche per le indagini di tali casi. In Tunisia, ad esempio, sono stati nominati funzionari speciali a tutela dei minori per perseguire i reati portati a loro conoscenza e che si sospettano commessi in danno di minori: essi sono dotati di poteri speciali di indagine, come ad esempio il potere di accedere a qualsiasi luogo ed edificio senza un mandato²²⁸.

B. Misure di protezione per i minori coinvolti nei procedimenti giudiziari

Alcune delle misure finalizzate a proteggere i minori vittime e testimoni dalle minacce e intimidazioni sono già state affrontate al capitolo VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario. Relativamente alla fattispecie penale dell'intimidazione, in Bosnia ed Erzegovina, ad esempio, sono state rafforzate talune misure protettive (v. riquadro).

Bosnia ed Erzegovina, Codice di procedura penale, articolo 267, Protezione dei testimoni da ingiurie, minacce e aggressioni:

- 1) Il giudice o il presidente del collegio è tenuto a proteggere il testimone da ingiurie, minacce ed aggressioni.
- 2) Il giudice o il presidente del collegio ammonisce o infligge un'ammenda alla persona che partecipa al procedimento o a qualunque altra persona che ingiuria, minaccia o mette in pericolo la sicurezza del teste dinanzi alla corte. Qualora sia inflitta una multa, si applicano le disposizioni dell'articolo 242, primo comma, del presente codice.
- 3) In caso di gravi minacce ad un teste, il giudice o il presidente del collegio informa il pubblico ministero affinché sia esercitata l'azione penale.
- 4) Su richiesta delle parti o dell'avvocato difensore, il giudice o il presidente del collegio ordina alla polizia di adottare i provvedimenti necessari per proteggere il teste.

Le prime misure previste al punto 34 delle Linee guida sono incentrate sulle restrizioni della libertà di movimento del presunto autore del reato. Sebbene l'uso della custodia di polizia, della custodia cautelare e di altre misure limitative della libertà personale siano provvedimenti usuali finalizzati ad assicurare la sicurezza di vittime e testimoni^{229, 230}, è importante ricordare che la

necessità imperativa di proteggere le vittime e i testimoni deve essere bilanciata con il rispetto dei diritti degli imputati. Per quanto possa essere difficile trovare un tale equilibrio, la sicurezza del minore dovrebbe essere la considerazione prioritaria nelle decisioni relative alla libertà provvisoria nei procedimenti per abuso o abbandono di minori.

L'approccio australiano, che consiste nell'allontanare dall'abitazione del minore il reo invece del minore, può essere visto come meno pregiudizievole per la libertà dell'imputato. L'allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare dovrebbe essere preso in considerazione solo ove non vi sia altra soluzione per proteggerlo da una situazione pericolosa. Qualora l'allontanamento del minore dalla propria casa sia l'unica opzione possibile, si dovrebbe preferire un affidamento in famiglia²³¹. L'affidamento del minore a speciali istituti per l'assistenza dei minori dovrebbe essere sempre considerato come l'ultima opzione^{232, 233}. Tali misure potrebbero essere adottate in particolare quando l'autore del reato appartiene alla famiglia diretta del minore e gli altri familiari non sono in grado di garantirne la protezione. Esse, tuttavia, non dovrebbero essere disposte con superficialità in quanto l'allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare senza un valido motivo potrebbe dimostrarsi dannoso per il minore stesso. I bambini piccoli, in particolare, potrebbero considerare queste misure protettive alla stregua di una punizione. Ove il bambino sia collocato al di fuori della famiglia, la sua situazione dovrebbe essere riesaminata periodicamente. Pertanto, è importante fornire garanzie procedurali per evitare collocazioni non necessarie, come dimostrato nel *Social Services Act* (legge sui servizi sociali) svedese (v. barra laterale).

Un altro modo di proteggere le vittime e i testimoni, minori inclusi, consiste nel limitare la divulgazione di informazioni sulla loro identità e il luogo dove si trovano. Queste misure sono state trattate al capitolo VII sul diritto alla privacy. In alcune situazioni, i vincoli alla divulgazione sono motivati dall'esistenza di rischi per la sicurezza della vittima o del testimone. Il livello di restrizione imposto può variare a seconda delle circostanze e dei rischi. Il primo passo per limitare la divulgazione delle informazioni sul luogo in cui si trova la vittima o il testimone può consistere nel consigliargli di non rivelare il proprio indirizzo di residenza o di lavoro. Talvolta la vittima o il testimone può indicare l'indirizzo di un posto di polizia o, come in Honduras, lo stesso tribunale (v. riquadro) come indirizzo per i contatti²³⁴.

Svezia, *Social Services Act* (legge sui servizi sociali) (1980:620), 1980, articolo 50, lett. a):

"In un'indagine volta ad accertare se la commissione sul benessere sociale debba intervenire per proteggere o sostenere un minore, quest'ultima, al fine di valutare la necessità di misure, può consultare esperti e sviluppare altrimenti i contatti del caso. L'indagine è condotta in modo che nessuna persona sia esposta inutilmente a danni o disagi. Essa non dovrebbe essere estesa più di quanto non sia giustificato dalle circostanze del caso.

... La persona coinvolta in un'indagine di cui al comma precedente è informata dell'avvio della stessa."

Honduras, Codice di procedura penale, decreto n. 9-99-E, articolo 237, Protezione dei testimoni:

"Se il giudice, di sua iniziativa o sulla base di una deposizione testimoniale, ritiene che vi siano ragionevoli motivi per ritenere la sussistenza di un serio pericolo per la persona o i beni del testimone o per il coniuge di diritto o di fatto di questi, o per un familiare in linea ascendente o discendente o un fratello o una sorella di questi, come conseguenza della testimonianza resa dal teste, sentite le parti, adotta le misure di protezione da esso ritenute adeguate, fra cui possono figurare:

1) Divieto di divulgare, durante il procedimento, il nome, cognome, indirizzo, posto di lavoro o occupazione del testimone (dati che, riportati in un documento che deve essere conservato in busta chiusa, sono resi noti solo al tribunale e al cancelliere del tribunale), o qualsiasi informazione che potrebbe rivelarne l'identità o l'ubicazione. Durante il procedimento, il testimone può essere identificato solo attraverso un numero o un nome in codice; e ... 3) elezione del domicilio del testimone presso il tribunale che giudica il

caso, ai fini delle comunicazioni, cui il giudice trasmetterà le suddette comunicazioni in via riservata”.

In via eccezionale, la testimonianza può essere resa anonimamente per garantire una restrizione completa della divulgazione delle informazioni relative all'identità della vittima o del testimone^{235, 236}. In paesi dove una siffatta misura è consentita, ciò può essere conseguito permettendo alle vittime o ai testimoni di testimoniare tramite videoconferenza con meccanismi di distorsione della voce o delle immagini²³⁷. In via ancora più eccezionale, e solitamente in procedimenti in cui è coinvolta la criminalità organizzata, si garantisce il pieno anonimato, un cambio di identità e/o il trasferimento del minore^{238, 239}.

Checklist di attuazione 9: il diritto alla sicurezza

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, il diritto del minore alla sicurezza, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

- a) Giudici: ove opportuno, disporre misure di protezione per minori vittime e testimoni che perdurino finché necessario, anche dopo la loro comparizione in tribunale;
- b) Funzionari di polizia giudiziaria:
 - 1) istituire apposite unità di polizia specializzate nell'attuazione di misure di protezione per i minori vittime e testimoni;
 - 2) garantire la formazione dei funzionari di polizia giudiziaria su questioni relative alla protezione dei minori, compresa la formazione di personale specializzato all'interno di unità di polizia, al fine di svolgere indagini su denunce e presunti abusi di minori secondo modalità consone ai minori e che garantiscano la massima protezione.
- c) Legislatori/Responsabili politici:
 - 1) attuare nella legislazione il principio secondo cui i minori vittime e testimoni, nonché i loro familiari, dovrebbero essere protetti dalle minacce risultanti dal loro coinvolgimento nel procedimento giudiziario e stabilire che la suddetta protezione sia estesa finché necessario, anche dopo la comparizione del minore in tribunale. Adottare disposizioni legislative per l'esecuzione di misure di protezione per minori vittime e testimoni che comprendano, a seconda delle risorse disponibili e con il dovuto rispetto dei diritti della difesa, custodia cautelare e/o altre misure restrittive nei confronti del presunto autore del reato, il collocamento dei minori in istituzioni specializzate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza come misura estrema, limitando la divulgazione di informazioni relative all'identità e al luogo in cui si trova il minore e garantendo la completa anonimità, un cambiamento di identità e/o il trasferimento del minore;

2) stanziare mezzi e risorse sufficienti per la giustizia o per altre autorità competenti per l'attuazione di programmi di protezione efficienti rivolti ai minori vittime e testimoni;

3) istituire l'obbligo generale o, quanto meno, per i professionisti che lavorano con i minori, di denunciare alle autorità competenti i reati commessi in danno di minori, non appena vengono scoperti;

4) sviluppare meccanismi di allarme che facilitino la denuncia di reati in danno di minori, come ad esempio linee telefoniche di assistenza gratuite e anonime in funzione permanente;

5) istituire apposite unità di polizia specializzate nella protezione dei minori.

d) Personale medico: ove possibile, ottemperare all'obbligo di denunciare gli abusi in danno di minori e contribuire alle iniziative per facilitare la denuncia di tali abusi;

e) Organizzazioni non governative (ONG) e organizzazioni di comunità (CBO):

1) stabilire alternative all'assistenza in istituti per i minori che sono stati allontanati dal proprio ambiente familiare;

2) divulgare la legislazione che offre la massima protezione ai minori vittime e testimoni.

f) Procuratori: ove opportuno, chiedere misure di protezione per i minori vittime e testimoni, che dovrebbero protrarsi finché necessario, anche dopo il procedimento giudiziario immediato.

g) Insegnanti e operatori sociali o di comunità:

1) contribuire ad iniziative per agevolare la denuncia di abusi in danno di minori;

2) se del caso, ottemperare agli obblighi di denuncia;

3) garantire la formazione su questioni relative agli abusi in danno di minori, quali il riconoscimento di indicatori di abuso.



X. Il diritto alla riparazione

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono i minori vittime e testimoni di reato, capitolo XIII, Il diritto alla riparazione

35. I minori vittime dovrebbero, ove possibile, ricevere riparazione al fine di conseguire un pieno ristoro, reinserimento e recupero. Le procedure per ottenere la riparazione e per darvi esecuzione dovrebbero essere prontamente accessibili e rispettose della sensibilità del minore.

36. Si dovrebbe favorire lo svolgimento congiunto di procedimenti penali e di riparazione, nonché le procedure giudiziarie informali e di comunità, come la giustizia riparativa, purché queste rispettino la sensibilità del minore e le presenti Linee guida.

37. La riparazione può comprendere la restituzione/risarcimento da parte del colpevole disposta dal giudice penale, aiuti attraverso programmi di risarcimento a favore delle vittime gestiti dallo Stato e la condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice civile. Ove possibile, dovrebbero essere considerati anche i costi del reinserimento sociale ed educativo, delle cure mediche e di salute mentale, nonché dei servizi legali. Dovrebbero essere istituite procedure per assicurare che i provvedimenti di riparazione e il pagamento della riparazione siano eseguiti prima della pena pecuniaria.

La riparazione è un diritto che dovrebbe essere garantito a tutte le vittime. Si riferisce a misure adottate per ristorare il pregiudizio che le vittime potrebbero avere patito come conseguenza dei delitti commessi in loro danno. Le riparazioni aiutano le vittime a riprendersi. Queste ultime potrebbero ricevere una somma in denaro per le perdite materiali e i danni subiti, sostegno medico e/o psicologico e ottenere riconoscimento per le sofferenze che ancora patiscono. Ricevere riparazione, inoltre, potrebbe trasmettere ai minori vittime l'impressione che giustizia è stata in parte fatta, nonostante il fatto che sia stato

commesso un reato e che esse potrebbero non riprendersi mai completamente dal male che è stato arrecato loro.

Beneficiaria della riparazione può essere la stessa vittima, la sua famiglia o le persone a suo carico. Il punto 35 delle Linee guida stabilisce il diritto di ottenere riparazione per tutti i minori, senza alcun limite di età. In alcuni paesi, tuttavia, solo i genitori possono richiedere una restituzione/risarcimento per il danno sofferto dal minore, fino a che il minore non abbia raggiunto una determinata età, ad esempio 13 anni. Gli Stati che prevedono un tale limite di età dovrebbero modificare la propria legislazione a questo riguardo o trovare soluzioni così che la questione dell'accesso alla giustizia dei minori non divenga un ostacolo al loro diritto alla riparazione, come è stato ad esempio disposto in Portogallo relativamente al risarcimento erogato dallo Stato (v. barra laterale).

Portogallo, Legge relativa al risarcimento delle vittime della criminalità, Legge n. 31/2006, 2006, articolo 4, n. 2:

2— Una persona minorenni al momento dell'atto di violenza doloso può presentare una richiesta volta ad ottenere il risarcimento da parte dello Stato in qualsiasi momento entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal momento in cui non è più soggetta alla potestà del/i genitore/i o del proprio tutore.

Prassi internazionale

Il sistema della Corte penale internazionale fa del programma di risarcimento una "caratteristica essenziale" dello Statuto di Roma (Corte Penale Internazionale, Situazione nella Repubblica democratica del Congo, n. ICC-01/04, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Procedimento n. 01/04-01/06, Decisione sulla richiesta di mandato di arresto del Procuratore, articolo 58 (PT), 10 febbraio 2006). Le specifiche norme dello stesso dispongono che i beni e il patrimonio delle persone contro cui si procede siano tempestivamente rintracciati, identificati e congelati (Statuto di Roma della Corte penale internazionale, artt. 57, n. 3, lett. e), 110, n. 4, lett. b), nonché la costituzione di un fondo fiduciario "a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie" (Statuto di Roma, art. 79; Regolamento di procedura e in materia di prove, regole 218, n. 3, lett. b), 221).

Il diritto alla riparazione può essere soddisfatto in diversi modi. Si opera solitamente una distinzione fra restituzione/risarcimento a carico della parte [*restitution*] e risarcimento a carico dello Stato [*compensation*] (v. riquadro).

Restituzione/risarcimento a carico della parte [*restitution*]

"Gli autori di reato o i terzi responsabili del comportamento di questi dovrebbero, ove opportuno, offrire una restituzione/risarcimento equa alle vittime, alle loro famiglie o ai soggetti a loro carico. La suddetta restituzione/risarcimento potrebbe comprendere la riconsegna dei beni o la liquidazione di un equivalente per il danno o la perdita subiti, il rimborso delle spese sostenute a seguito della vittimizzazione, la fornitura di servizi e il ripristino dei diritti" (Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Risoluzione dell'Assemblea generale 40/34, allegato), principio 8). Attraverso i processi di giustizia riparativa sono state attuate altre forme di riparazione, sotto forma di pene simboliche o di forme di espiazione.

Risarcimento a carico dello Stato [*compensation*]

Il termine "*compensation*" [risarcimento a carico dello Stato] indica il risarcimento finanziario erogato dallo Stato, solitamente in sostituzione o a complemento della restituzione/risarcimento ottenibile dall'autore o da altri soggetti responsabili. La *compensation* può comprendere terapie e riabilitazione per lesioni fisiche e

psicologiche, perdita di guadagno, dolore e sofferenze, danni materiali, sostegno economico alle persone a carico, ecc.

Il principio del diritto della persona offesa di ricevere ristoro è ammesso nella maggioranza delle legislazioni statali. Esistono tuttavia differenze per quanto attiene alle specifiche modalità con cui tale ristoro può essere concesso.

Occorrerebbe operare una distinzione fra i paesi di *civil law*, che ammettono in larga misura la costituzione di parte civile nel procedimento penale delle persone offese dal reato, solitamente attraverso ciò che è noto come “intervento” o “azione civile” con cui si chiede una restituzione/risarcimento al reo, e i paesi di *common law*, che solitamente distinguono fra il procedimento penale, in cui il pubblico ministero è contrapposto all'imputato, e la causa civile, attraverso la quale la vittima può chiedere ed ottenere la restituzione/risarcimento per l'illecito. La suddetta distinzione, tuttavia, non è assoluta: in primo luogo, i paesi di *civil law* possono concedere alle vittime la scelta se chiedere la restituzione/risarcimento dinanzi ad un giudice civile o penale. In secondo luogo, in alcuni paesi di *common law* può essere presentata al giudice penale una richiesta di restituzione/risarcimento quale parte del procedimento di determinazione della pena (*sentencing process*). Il fatto che un provvedimento che statuisce sulla restituzione/risarcimento sia pronunciato da un giudice penale non implica che le vittime siano parte del procedimento penale, né tale provvedimento sostituisce le azioni civili. La restituzione/risarcimento, infatti, può essere disposta solo in casi in cui il danno è calcolabile. Un esempio di provvedimenti che statuiscono sulla riparazione rinvenibile nel procedimento di determinazione della pena si trova in Canada (v. riquadro).

Canada, Criminal Code (codice penale), R.S.C. 1985, c. C-46, sezione 738 (1):

738. 1) Quando un imputato è ritenuto colpevole di un reato o viene rilasciato a seguito dell'astensione dalla pronuncia di condanna ai sensi della sezione 730, il giudice che infligge la pena o che rilascia il reo può disporre, su richiesta dell'*Attorney General* o d'ufficio, oltre ad altre misure applicate nei confronti dello stesso, che il reo effettui una restituzione/risarcimento nei confronti di un terzo nei termini seguenti:

a) nel caso di danni a, o della perdita o distruzione di beni altrui a seguito della commissione del reato o dell'arresto o tentato arresto del reo, pagando alla persona un importo non superiore al valore delle frazioni di beni restituiti a tale persona al momento della restituzione, laddove l'importo sia facilmente determinabile;

b) nel caso di lesioni fisiche o psicologiche cagionate ad una persona in conseguenza della commissione del reato o dell'arresto o tentato arresto del reo, pagando alla persona un importo non superiore a tutti i danni pecuniari subiti in conseguenza del pregiudizio, compresa la perdita di guadagno o di sostegno, laddove l'importo sia facilmente determinabile;

c) nel caso di lesioni fisiche o minaccia di lesioni fisiche al coniuge o al convivente o alla prole del reo, o a qualsiasi altra persona, in conseguenza della commissione del reato o dell'arresto o tentato arresto del reo, laddove il coniuge o il convivente o il figlio o un terzo siano membri del nucleo familiare del reo al momento dei fatti, pagando alla persona in questione, indipendentemente dagli importi di cui si ordina il pagamento ai sensi dei punti a) e b), un importo non superiore alle spese effettive e ragionevoli sostenute da tale persona per il suo allontanamento dal nucleo familiare del reo, per l'alloggio temporaneo, il vitto, l'assistenza ai figli e il trasporto, laddove l'importo sia facilmente determinabile.

La distinzione che i paesi di *common law* operano fra procedimenti penali e le pretese civilistiche può essere altamente pregiudizievole per i diritti del minore: la moltiplicazione dei procedimenti rende più onerosa e complessa la partecipazione del minore al procedimento giudiziario. Essa, inoltre, moltiplica i contatti con la giustizia, le udienze, i possibili appelli, ecc. Attribuire la giurisdizione sui procedimenti penali e le risultanti azioni civili allo stesso giudice faciliterebbe l'accesso del minore alla restituzione/risarcimento a carico della parte o alla riparazione.

In numerosi Paesi, sia di *civil* che di *common law*, si riconosce il principio del risarcimento statale per i danni patiti dalle vittime del reato, talvolta anche a livello costituzionale²⁴⁰. Nei paesi islamici il principio del risarcimento statale laddove non possa essere ottenuto dal reo, o l'autore del reato resti ignoto, è sancito dalla *sharia*²⁴¹.

In molti Stati^{242, 243, 244} sono stati istituiti fondi speciali di risarcimento a favore delle vittime. Considerazioni economiche, tuttavia, impediscono spesso agli Stati di realizzare regimi risarcitori efficaci. Sono state elaborate numerose soluzioni innovative per limitare la spesa prevedibile per lo Stato: in Lettonia lo Stato può fornire il risarcimento e poi agire in via surrogatoria per ottenerne dal o dagli autori del reato o da altri enti responsabili il rimborso, totale o parziale, di quanto liquidato. La stessa disciplina è prevista all'articolo 40 della legge sulla concordia civile in Algeria. In Francia è stata istituita una tassa sui contratti di assicurazione; in alternativa, i colpevoli possono essere obbligati a pagare una multa finalizzata a finanziare i programmi di risarcimento, anche in aggiunta alla prima soluzione.

Le riparazioni possono assumere anche la forma di prestazioni simboliche, distribuite individualmente alle vittime o collettivamente alle famiglie e alle comunità che hanno sofferto a causa del reato commesso. Le suddette riparazioni simboliche possono consistere in un atto significativo, come le scuse presentate dal reo, una commemorazione funebre o altri riti eloquenti, talvolta tradizionali. Soprattutto in contesti di violenza vissuta collettivamente, riparazioni simboliche possono avere un valore importante per le comunità interessate.

I processi di giustizia riparativa riguardano soprattutto il pregiudizio arrecato alle vittime e i loro bisogni. Nel contesto adatto, i processi di giustizia riparativa possono fungere da consessi ideali per affrontare le riparazioni (v. riquadro).

Processo riparativo

Un processo riparativo è un processo in cui la vittima e l'autore del reato e, ove opportuno, altre persone o membri della comunità colpita da un reato, partecipano attivamente alla soluzione di questioni discendenti dal reato, solitamente con l'aiuto di un facilitatore. ... La giustizia riparativa si riferisce ad un processo di risoluzione del reato concentrandosi sul ristoro del pregiudizio causato alle vittime, chiamando gli autori del reato a rispondere delle loro azioni e, spesso, coinvolgendo anche la comunità nella soluzione di tale conflitto. ...

I programmi di giustizia riparativa si caratterizzano per:

- Una risposta flessibile alle circostanze del reato, dell'autore del reato e della vittima, che permetta di considerare individualmente ogni singolo caso

- Una risposta al reato che rispetti la dignità e l'uguaglianza di ciascun individuo, rafforzi la comprensione e promuova l'armonia sociale prendendosi cura delle vittime, degli autori e delle comunità...
 - Un approccio che possa essere utilizzato insieme ai procedimenti e alle sanzioni tradizionali della giustizia penale
 - Un approccio che contempli il *problem solving* e affronti le cause sottostanti di conflittualità
 - Un approccio che abbia riguardo per i danni e i bisogni delle vittime
 - Una risposta che riconosca il ruolo della comunità come luogo deputato a prevenire e rispondere al crimine e alla devianza sociale
- Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15), pp. 5-8.

Checklist di attuazione 10: il diritto alla riparazione

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ed, in particolare, il diritto del minore alla riparazione, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Legislatori/Responsabili politici:

- 1) nei paesi in cui vi è un'età minima per potere adire la giustizia civile ed esistono misure per la restituzione/risarcimento della parte o il risarcimento dello Stato, abolire il limite di età o elaborare soluzioni per garantire l'accesso dei minori alla giustizia e i loro diritti alla riparazione;
- 2) nei paesi di *common law* e in altri paesi dove i giudici penali non hanno giurisdizione sulle azioni civili, prevedere una deroga a tale principio con riferimento ai minori vittime consentendo, se essi o i loro rappresentanti legali lo desiderano, che le loro pretese siano sottoposte a e valutate dallo stesso giudice e contemporaneamente al procedimento penale;
- 3) sviluppare programmi di risarcimento statale per i minori che non possono ricevere una restituzione dagli autori del reato. Questi programmi possono essere finanziati, ad esempio, mediante procedure di surrogazione per ottenere dal o dagli autori o da altri enti responsabili un rimborso – totale o parziale – del risarcimento, mediante un finanziamento pubblico, confisca del patrimonio dell'autore, sanzioni pecuniarie o altre fonti, come ad esempio una tassa da applicarsi ai contratti di assicurazione;
- 4) ove applicabile, istituire un quadro normativo per la realizzazione di programmi di giustizia riparativa; eliminare o ridurre le barriere normative all'uso di programmi di giustizia riparativa; creare un incentivo legale all'uso di programmi riparativi; assicurare la protezione dei diritti degli autori di reato e delle vittime che partecipano a programmi riparativi.

b) Organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni di comunità (CBO): promuovere lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa.



XI. Il diritto a misure di prevenzione speciali

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo XIV, Il diritto a misure di prevenzione speciali

38. Oltre alle misure di prevenzione che dovrebbero vigere per tutti i minori, sono necessarie strategie speciali per i minori vittime e testimoni particolarmente vulnerabili rispetto alla reiterazione della vittimizzazione o del reato.

39. I professionisti dovrebbero sviluppare e attuare strategie e interventi globali e mirati nei casi in cui vi è il rischio che i minori vittime possano essere ulteriormente vittimizzati. Tali strategie ed interventi dovrebbero tener conto della natura della vittimizzazione, compresa quella connessa ad abusi in famiglia, allo sfruttamento sessuale, agli abusi nelle istituzioni e alla tratta. Le strategie possono comprendere quelle basate su iniziative dello Stato, della comunità e dei cittadini.

“Vittimizzazione ripetuta” indica una situazione in cui la medesima persona patisce più di un episodio delittuoso nell’arco di un determinato periodo di tempo. (Consiglio d’Europa, appendice alla raccomandazione Racc. (2006) 8 del comitato dei ministri agli Stati membri sull’assistenza alle vittime di reato, punto 1.2)

I minori sono, di per sé, potenzialmente esposti ad un rischio doppio di vittimizzazione ripetuta rispetto agli adulti in quanto spesso sono – o sono percepiti – da un potenziale autore di reato come vulnerabili, incerti su come difendersi o incapaci di farsi valere e di assumere una posizione forte nei confronti di un adulto (v. barra laterale).

Il diritto a misure preventive speciali deve essere distinto dal diritto dei minori vittime e testimoni di essere protetti, di cui al capitolo IX sul diritto alla sicurezza del presente Manuale. Quest’ultimo è finalizzato a proteggere i minori vittime e testimoni dall’intimidazione e dalla commissione di atti criminali diretti contro di essi per impedire o interferire in altro modo nella loro partecipazione al procedimento giudiziario. Altri aspetti pertinenti alla prevenzione sono affrontati anche al capitolo VI sul diritto ad un’assistenza

efficace, con riferimento alle misure finalizzate alla promozione della riabilitazione sociale dei minori vittime.

Le misure preventive per i minori vittime e testimoni di reato devono essere sancite dalle istituzioni nazionali e dalla legislazione dello Stato e dovrebbero affrontare specificamente la situazione dei minori vittime di reato. Vi sono differenze riguardo alle modalità di attuazione delle suddette normative e al riconoscimento di tali diritti: le normative della Bulgaria, delle Filippine (v. riquadro) e del Portogallo forniscono esempi a tale riguardo^{245, 246, 247}. Le misure preventive, tuttavia, non solo proteggono i minori e, in particolare, i minori vittime e testimoni di reato, ma sono anche di aiuto per gli Stati nella lotta e nella prevenzione del crimine. Sebbene tali misure non siano sempre facili da istituire, esse comportano solitamente benefici nel lungo periodo.

Filippine, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act (Legge speciale relativa alla protezione dei minori da abusi, sfruttamento e discriminazione), n. 7610 (1992), articolo I, sezione 2.

“Si dichiara con la presente che la politica dello Stato consiste nel fornire una protezione speciale ai minori da ogni forma di abuso, negligenza, crudeltà, sfruttamento e discriminazione e da altre situazioni pregiudizievoli per il loro sviluppo; infliggere sanzioni quando tali atti vengono commessi e svolgere un programma finalizzato alla prevenzione, alla deterrenza e all'intervento in caso di crisi in situazioni di abuso, sfruttamento e discriminazione di minori. Lo Stato interviene per conto del minore nel caso in cui il genitore, tutore, insegnante o la persona che se ne occupa o a cui è affidato non lo protegga o non sia in grado di proteggerlo da abusi, sfruttamento e discriminazione o quando tali atti contro il minore sono commessi dal suddetto genitore, tutore, insegnante o persona che se ne occupa o a cui è affidato. La politica dello Stato avrà ad oggetto la protezione e la riabilitazione di minori gravemente minacciati o messi in pericolo da circostanze che ne influenzano o influenzeranno la sopravvivenza o il normale sviluppo e su cui non hanno alcun controllo”.

Una volta integrato nella legislazione il principio dell'adozione di misure speciali per prevenire la vittimizzazione indirizzate ai minori vulnerabili, l'attuazione dello stesso può variare da Stato a Stato.

A. Prevenzione giudiziaria dei reati contro minori a rischio

Numerosi paesi hanno istituito apposite unità di polizia specializzate in reati che coinvolgono minori, composte da funzionari di polizia giudiziaria formati specificamente per affrontare determinate forme di reati che comportano la vittimizzazione dei minori, quali la vendita a minori di bevande alcoliche, prodotti del tabacco, droghe, materiali osceni, indecenti o pornografici o sostanze che determinano dipendenza; nonché maltrattamenti di minori, tratta di esseri umani, ecc. Questo personale può anche essere autorizzato ad utilizzare mezzi o strumenti specifici di indagine. In Tunisia, ad esempio, sono stati nominati dei funzionari speciali per la protezione dei minori, al fine di perseguire presunti autori di reati in danno di minori e a cui sono stati conferiti

Stati Uniti, Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 (Legge Adam Walsh sulla protezione e sulla sicurezza dei minori del 2006), title I, Sex Offender Registration and Notification Act (titolo I, legge sulla registrazione e sulle comunicazioni relative ad autori di reati sessuali), artt. 112 e 113, H.R.4472, ENR, 2006:

“Una persona riconosciuta colpevole di reati sessuali dovrà registrarsi, e mantenere aggiornata la registrazione, in ciascuna giurisdizione di residenza, se lavoratore o studente. Ai soli fini della prima registrazione, una persona riconosciuta colpevole di reati sessuali è tenuta a registrarsi anche nella giurisdizione in cui è stato condannato, se differente dalla giurisdizione di residenza”.

Giappone, Legge sulla punizione di atti collegati alla prostituzione minorile e alla pedopornografia e sulla protezione dei minori, 1999, articolo 14:

“1. Alla luce del fatto che atti quali la prostituzione minorile e la diffusione della pedopornografia possono incidere seriamente sulla crescita mentale e/o fisica dei minori, lo Stato e le autorità pubbliche locali, al fine di prevenire siffatti atti, si impegnano ad educare e sensibilizzare il pubblico al fine di approfondire la comprensione dei diritti dei minori.

2. Lo Stato e le autorità pubbliche locali si impegnano a promuovere ricerche e studi che possano aiutare a prevenire atti quali la prostituzione minorile e la diffusione della pedopornografia.

poteri straordinari di indagine, come ad esempio l’accesso a luoghi ed edifici senza mandato²⁴⁸.

La legislazione di alcuni Stati promuove ulteriormente la prevenzione di reati a danno di minori imponendo misure che possono apparire restrittive della loro libertà ma che, di fatto, sono finalizzate a proteggerli da situazioni pericolose che potrebbero degenerare in sfruttamento o abuso. Queste misure potrebbero comprendere il monitoraggio di talune attività che espongono i minori a potenziale sfruttamento^{249, 250}.

Non appena avuta notizia di un reato commesso in danno di un minore, l’allontanamento del minore dal proprio ambiente e il fornirgli un affidamento alternativo costituisce una misura che può prevenire un’ulteriore vittimizzazione (v. capitolo IX sul diritto alla sicurezza, sezione B)^{251, 252}. Questo, tuttavia dovrebbe essere solo un espediente estremo e si dovrebbe evitare l’affidamento ad istituti. L’affidamento alternativo dovrebbe sempre preferire soluzioni in seno alla famiglia.

Un’altra misura preventiva giudiziaria che dovrebbe essere utilizzata consiste nel richiedere referenze e una documentazione sui precedenti penali prima di reclutare persone che potrebbero lavorare a contatto con minori. Un’altra opzione, da utilizzare con estrema cautela per non determinare violazioni dei diritti umani, consiste nel fare sì che i datori di lavoro ricevano informazioni sulla storia penale dei candidati al lavoro. Tali elenchi rivelano i nomi delle persone fra i cui precedenti penali figurano abusi su minori o abusi sessuali in generale (v. barra laterale)^{253, 254, 255}. La redazione e l’uso di tali elenchi può arrecare un grave pregiudizio alla libertà individuale e, pertanto, tale misura dovrebbe essere utilizzata solo dopo un’attenta valutazione dei benefici sotto il profilo della protezione dei minori.

B. Attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione finalizzate a prevenire reati contro minori a rischio

Oltre alle politiche generali finalizzate alla prevenzione del crimine e, in particolare, alla rivittimizzazione dei minori vittime di reato, si può cercare di fare prevenzione sviluppando programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione. I suddetti programmi sono stati realizzati in diversi Stati relativamente alla prevenzione di forme specifiche di criminalità che riguardano i minori (v. barra laterale).

Approcci multidisciplinari possono essere di grande valore per prevenire la criminalità, atteso che integrano soluzioni differenti e combattono aspetti diversi delle cause alla radice dei fenomeni delittuosi. In Cambogia, ad esempio, è stato istituito un programma di comunità per prevenire gli abusi sessuali e per facilitare la reintegrazione dei minori vittime. Le finalità consistevano nel mobilitare la comunità relativamente ai diritti dei minori, nell’istituire una rete di tutte le organizzazioni interessate, nel formare una struttura per la protezione dei minori e nell’inviare volontari che prestassero aiuto in aree povere verso cui erano attratti i turisti, dove i minori erano esposti al pericolo di sfruttamento della prostituzione e agli abusi sessuali²⁵⁶. Riconoscere che la povertà, la mancanza di istruzione e una scarsa coscienza pubblica sono importanti fattori di vittimizzazione è fondamentale per affrontare il problema nel lungo periodo. Nel quadro di un progetto triennale, la Cambogia doveva valutare le pratiche e le misure più efficaci, in modo da configurare conseguentemente il programma stesso.

Un altro esempio di approccio multidisciplinare ed ampio rispetto alla prevenzione del crimine cui sono esposte popolazioni a rischio può essere riscontrato nella Federazione russa, relativamente alla prevenzione della tratta di esseri umani (v. riquadro).

Federazione russa, Progetto di legge federale sulla lotta al traffico di persone, 2003, articolo 21, Organizzazione della prevenzione della tratta di persone

1. Le attività di prevenzione della tratta di persone sono organizzate e coordinate dalla Commissione federale conformemente al programma federale approvato dal governo della Federazione russa.

2. Il sistema di misure preventive contro la tratta di persone comprende:

a) sviluppare iniziative e adottare misure per fornire condizioni sociali ed economiche eque per gruppi a rischio, fra cui: creare le condizioni per l'integrazione nel mercato di persone appartenenti ad un gruppo a rischio o abitanti in regioni che appartengono ad un gruppo a rischio;

b) effettuare ricerche su tematiche concernenti la lotta alla tratta;

c) effettuare un monitoraggio [delle attività] relative alla lotta alla tratta di persone;

d) sviluppare programmi che incoraggino i datori di lavoro a mantenere alle proprie dipendenze persone appartenenti ad un gruppo a rischio;

e) sviluppare programmi finalizzati a risolvere specifici problemi sociali che creano le condizioni per espandere l'area di attività dei trafficanti di esseri umani;

f) aumentare la coscienza pubblica circa situazioni pericolose cui potrebbero essere esposte vittime potenziali della tratta di persone, misure di protezione offerte dallo Stato e da istituzioni speciali, e circa misure di correzione penale e amministrativa adottate dallo Stato per contrastare la tratta di esseri umani;

g) sviluppare e attuare programmi educativi rivolti ad educatori e studenti di istituti scolastici, istituti per orfani, nonché ai genitori di studenti, disoccupati e semianalfabeti, persone provenienti da gruppi a rischio, residenti nelle regioni a rischio, e vittime della tratta di esseri umani;

h) provvedimenti per la formazione di funzionari delle autorità governative federali e degli enti territoriali delle stesse impegnati in tematiche attinenti alla lotta al traffico di esseri umani. La formazione comprende metodologie di prevenzione della tratta di persone, tematiche relative al perseguimento penale delle persone coinvolte nella tratta di esseri umani, problemi relativi alla protezione delle vittime della tratta di persone e dei testimoni, rispetto e protezione dei diritti umani, problematiche di genere, cooperazione con organizzazioni non governative e istituzioni scientifiche e di ricerca.

Checklist di attuazione 11: il diritto a misure di prevenzione speciali

Per attuare le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato e, in particolare, il diritto del minore a misure di prevenzione speciali, i seguenti attori potrebbero prendere in considerazione di:

a) Operatori sanitari, insegnanti, operatori sociali e di comunità:

- 1) promuovere programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione dei minori relativamente al rischio di rivittimizzazione;
- 2) assicurare formazione permanente agli operatori sanitari, agli insegnanti, agli operatori sociali e alle altre professionalità che interagiscono con i minori al fine di dotarli di motivazione, competenze ed autorità per identificare e rispondere agli abusi in danno di minori.

b) Giudici: ove necessario, non appena avuta notizia di un reato commesso in danno di un minore, disporre misure adeguate per la sua tutela, compresa l'offerta di un affidamento familiare alternativo. Disporre l'allontanamento di un minore dalla propria casa dovrebbe essere sempre un rimedio estremo: si dovrebbe evitare l'affidamento in istituto e preferire l'affidamento in famiglia.

c) Funzionari di polizia giudiziaria:

- 1) istituire apposite unità di polizia specializzate in interventi nel caso di reati collegati ai minori;
- 2) intervenire immediatamente con modalità a misura di minore non appena si ricevono informazioni su reati commessi in danno degli stessi;
- 3) assicurare la formazione continua in modo che il personale di pubblica sicurezza sia dotato di motivazione, competenze ed autorità per identificare e rispondere agli abusi in danno di minori.

d) Legislatori/responsabili politici:

- 1) attuare misure per incoraggiare il rispetto e il riconoscimento dei minori vittime, nonché la comprensione degli effetti negativi dei reati da parte del personale e delle organizzazioni che entrano in contatto con le vittime;
- 2) adottare disposizioni legislative che affrontino la situazione dei minori vittime di reato e attuare misure finalizzate a sostenere il loro diritto ad un ambiente sano;
- 3) istituire unità di polizia specializzate in interventi in caso di reati collegati a minori, con poteri eccezionali di intervento ed indagine, come il diritto di accesso senza mandato a qualsiasi luogo ed edificio dove sono commessi, o si presume siano stati commessi, reati in danno di minori;

4) stabilire un adeguato quadro normativo, in linea con gli standard giuridici internazionali, per proteggere i minori da violenze, abusi, sfruttamento e tratta;

5) adottare disposizioni legislative che, ove necessario, prevedano, non appena avuta notizia di un reato commesso in danno di un minore, adeguate misure a sua tutela. Disporre l'allontanamento del minore dalla sua casa dovrebbe essere un rimedio estremo: si dovrebbe evitare l'affidamento in istituto e preferire l'affidamento in famiglia;

6) promuovere la centralizzazione delle informazioni pertinenti su persone con precedenti penali, specialmente nel caso di reati in danno di minori, e stabilire procedure che consentano ai potenziali datori di lavoro di persone dipendenti che potrebbero lavorare con i giovani di ricevere informazioni sui precedenti penali dei candidati;

7) promuovere programmi di sensibilizzazione, informazione ed istruzione indirizzati ai minori e alle forze dell'ordine per richiamare l'attenzione sui rischi della rivittimizzazione.

e) Organizzazioni non governative (ONG):

1) promuovere programmi per migliorare le capacità di affrontare la vita, le conoscenze e la partecipazione dei minori come forma di protezione dallo sfruttamento e dall'abuso;

2) sviluppare programmi per la riabilitazione dei minori vittime, in particolare nei casi di abusi sessuali. Si dovrebbero fornire servizi in un clima che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del minore;

3) sviluppare programmi di prevenzione finalizzati a creare un ambiente protettivo per i minori vulnerabili al fine di evitare che diventino vittime di violenza, abuso, sfruttamento o tratta;

4) rafforzare un sistema partecipativo e radicato localmente di monitoraggio e denuncia al fine di registrare l'incidenza e la natura degli abusi in danno della protezione dei minori e per consentire una risposta informata e strategica.

f) Procuratori:

1) rendere prioritarie le indagini e il perseguimento penale dei reati contro i minori;

2) ove necessario, non appena avuta notizia di un reato commesso in danno di un minore, applicare misure adeguate per la sua protezione, compresa l'offerta di un affidamento familiare alternativo nei casi in cui l'interesse del minore lo richieda, ed esercitare grande attenzione nel caso in cui tale allontanamento e collocamento siano richiesti.



XII. Attuazione delle Linee guida

Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, capitolo XV, Attuazione

40. Ai professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni dovrebbero essere forniti formazione, istruzione e informazioni adeguati al fine di migliorare e sostenere metodologie, condotte e approcci specializzati per proteggere e trattare in modo efficace e sensibile i minori vittime e testimoni.

41. I professionisti dovrebbero essere formati per proteggere efficacemente i minori vittime e testimoni e per rispondere ai loro bisogni, anche in unità e servizi specializzati.

42. Tale formazione dovrebbe comprendere:

- a) norme, standard e principi applicabili in materia di diritti umani, compresi i diritti dei minori;
- b) principi e doveri etici del loro ufficio;
- c) segni e sintomi indicatori di reati contro minori;
- d) competenze e tecniche per la valutazione delle situazioni di crisi, in particolare per poter effettuare i rinvii del caso, ponendo l'accento sulla necessità di riservatezza;
- e) impatto, conseguenze, compresi gli effetti fisici e psicologici negativi, e traumi provocati dai reati a danno di minori;
- f) misure e tecniche speciali per assistere i minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario;

g) questioni linguistiche, religiose, sociali e di genere, con riferimento agli aspetti interculturali e a quelli relativi all'età;

h) adeguate competenze nella comunicazione adulto-minore;

i) tecniche di audizione e di valutazione per ridurre al minimo eventuali traumi per il minore, ottimizzando al tempo stesso la qualità delle informazioni fornite dallo stesso;

j) competenze per trattare con i minori vittime e testimoni in modo sensibile, comprensivo, costruttivo e rassicurante;

k) metodi per proteggere e presentare le prove e per esaminare minori testimoni;

l) ruoli dei professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni e metodi da loro utilizzati.

43. I professionisti dovrebbero fare tutto il possibile per adottare un approccio interdisciplinare e collaborativo per aiutare i minori, acquisendo familiarità con l'ampia gamma di servizi disponibili per le vittime, quali i servizi di sostegno, difesa, assistenza economica, *counselling*, educativi, sanitari, giuridici e sociali. Tale approccio può comprendere protocolli per le diverse fasi del procedimento giudiziario al fine di incoraggiare la cooperazione tra le entità che forniscono servizi ai minori vittime e testimoni. Può comprendere anche altre forme di attività interdisciplinare tra il personale che lavora nella stessa sede: personale di polizia, procuratori, psicologi, medici e personale dei servizi sociali.

44. La cooperazione internazionale tra gli Stati e tutti i settori della società dovrebbe essere rafforzata, sia a livello nazionale che internazionale, compresa la mutua assistenza al fine di agevolare la raccolta e lo scambio di informazioni, nonché l'accertamento, l'indagine e il perseguimento penale dei reati transnazionali in cui sono coinvolti minori vittime e testimoni.

45. I professionisti dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo delle presenti Linee guida come base per lo sviluppo di leggi e politiche, standard e protocolli scritti finalizzati all'assistenza dei minori vittime e testimoni coinvolti nel procedimento giudiziario.

46. I professionisti dovrebbero avere la possibilità di riesaminare e valutare periodicamente il proprio ruolo, assieme ad altri organismi che partecipano al procedimento giudiziario, al fine di assicurare la protezione dei diritti del minore e l'applicazione effettiva delle presenti Linee guida.

Il capitolo finale delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato suggerisce diverse misure per l'attuazione delle raccomandazioni contenute nei capitoli precedenti. Attraverso tutto il testo, pur trattando numerose misure di attuazione rispetto a ciascuna particolare linea guida, nel capitolo finale (capitolo XV) sono presi in esame in modo più approfondito due aspetti: il primo riguarda la formazione dei

Prassi internazionale

Benché i tribunali internazionali in passato richiedessero la presenza di personale esperto, in particolare nelle loro unità vittime e testimoni, la Corte penale internazionale è stata la prima a fare in modo che le questioni relative alla formazione sui traumi, la violenza sessuale, la sicurezza e la riservatezza fosse un requisito per la Corte e le parti. La formazione è svolta dall'Unità vittime e testimoni (Corte penale internazionale, Regolamento di procedura e in materia di prove, regole 17, n. 2 a) iv), 18 d) e 19).

professionisti che operano con minori vittime e testimoni (punti 40-42) ed il secondo quello della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nelle questioni della giustizia, sia a livello nazionale che internazionale (punti 43-46).

A. La formazione dei professionisti che operano con minori vittime e testimoni di reato

I professionisti dovrebbero essere formati al fine di assicurare di essere coscienti dei bisogni particolari del minore in termini di cure, assistenza, partecipazione emotiva ed attenzione e di tener conto dell'interesse superiore dei minori vittime e testimoni e di tutelarlo.

E' compito di ciascuno Stato istituire i propri programmi di formazione per i professionisti che vengono in contatto con minori vittime e testimoni di reato in conformità con il proprio sistema interno e la propria procedura penale, nonché fornire loro la possibilità di partecipare a una formazione internazionale organizzata a livello regionale. Tale formazione dovrebbe rivolgersi a professionisti diversi, tra cui i professionisti del settore sanitario, giudici, forze dell'ordine, avvocati, procuratori e operatori sociali.

In Bolivia (Stato plurinazionale della) e in Bulgaria, per esempio, la formazione è un obbligo per i funzionari della polizia giudiziaria che entrano in contatto con minori vittime o testimoni di reato^{257, 258}. Idealmente, i corsi di formazione per chi si relaziona con minori vittime e testimoni di reato dovrebbe comprendere una componente comune e multidisciplinare destinata a tutti i professionisti, combinata con moduli più specifici che affrontano le necessità particolari di ciascuna professione. Per esempio, mentre la formazione dei giudici e procuratori può concentrarsi soprattutto sulle normative e le specifiche procedure, i funzionari della polizia giudiziaria possono richiedere una formazione su questioni più ampie, quali gli aspetti psicologici e comportamentali. La formazione degli operatori sociali, invece, può essere maggiormente concentrata sull'assistenza, mentre quella del personale medico dovrebbe essere incentrata sulle tecniche di esame peritale per formare una solida base probatoria.

In molti paesi, i funzionari della polizia giudiziaria, avendo il compito di ricevere le denunce di reato e di svolgere le relative indagini, sono i primi professionisti con cui le vittime e i testimoni di reato vengono in contatto. Per questo motivo i funzionari della polizia giudiziaria dovrebbero ricevere una formazione specifica e adeguata sull'assistenza ai minori vittime e testimoni e alle loro famiglie. È importante sottolineare quanto una formazione adeguata della polizia giudiziaria può contribuire allo svolgimento di una corretta indagine riducendo al tempo stesso al minimo eventuali danni. Questa formazione dovrebbe, tra l'altro: a) permettere ai funzionari della polizia giudiziaria di comprendere ed applicare le principali disposizioni delle politiche legislative e dipartimentali relative al trattamento dei minori vittime e testimoni di reato; b) sensibilizzare sugli aspetti trattati dalle Linee guida e dagli strumenti regionali ed internazionali in materia; e c) far familiarizzare i funzionari di polizia giudiziaria con specifici protocolli di intervento, in particolare per quanto riguarda il contatto iniziale tra il minore vittima e l'organo di polizia giudiziaria, l'iniziale audizione del minore vittima o testimone, le indagini sul reato, il ruolo dei supervisori della polizia giudiziaria e il sostegno alla vittima.

La formazione può anche comprendere l'identificazione e l'audizione della vittima e del testimone, la raccolta di materiale probatorio, l'interrogatorio dell'imputato, le procedure di indagine, la gestione della causa, l'integrazione delle indagini svolte dalle forze dell'ordine con la procedura del tribunale e la

presentazione delle prove in giudizio. Un funzionario della polizia giudiziaria specializzato nelle questioni relative ai minori dovrebbe, inoltre, essere formato sulle modalità con cui fornire informazioni e come porre le vittime e i testimoni in contatto con i gruppi di sostegno disponibili. Un buon esempio di legislazione che prevede una formazione specifica rivolta alle unità di polizia è quella dell'India (v. barra laterale). Iniziative simili si trovano anche in altri paesi, quali il Marocco ed il Perù^{259, 260}. Dovrebbe essere anche incoraggiato lo sviluppo e la diffusione di linee guida interne che affrontano la questione dei minori vittime e testimoni dal punto di vista della polizia.

I professionisti del settore sanitario possono anche fornire un'assistenza in prima linea ai minori vittime e testimoni di reato, dato che possono essere i primi ad entrare in contatto con loro, oppure potrebbero scoprire che un minore è stato vittima di un reato.

Dovrebbero essere sviluppati dei programmi e protocolli di formazione, per il personale ospedaliero, sui diritti e bisogni dei minori vittime e testimoni, che comprendano il sostegno medico e psicologico, ed anche un codice etico per il personale medico rispettoso della sensibilità della vittima. Un buon esempio di un tale tipo di programma di formazione per i professionisti del settore sanitario è il programma di certificazione sulla protezione dei minori vittime di abusi e maltrattamenti creato dalla Scuola di formazione per operatori sociali della Saint Joseph University di Beirut²⁶¹. In Belgio, la legge prevede anche che in ciascun centro di assistenza socio-medica almeno una persona riceva una formazione specifica sulle questioni relative ai minori vittime²⁶².

Un ruolo importante nel fornire cure e assistenza adeguate ai minori vittime e testimoni è anche svolto dagli operatori sociali dato che, per le loro funzioni, essi si trovano in una posizione unica per intervenire nell'interesse superiore dei minori. La sensibilizzazione degli operatori sociali su tali questioni potrebbe essere aumentata attraverso la formazione e workshop specifici, come avviene nella Repubblica islamica dell'Iran, dove in ogni provincia è stato scelto un esperto di questioni minorili e questo è stato formato sui temi legati ai minori, e sono stati organizzati workshop per gli operatori sociali sui diritti dei minori²⁶³. Anche in Ucraina viene svolto un programma globale di formazione e coordinamento per gli operatori sociali²⁶⁴. In molti paesi sono stati diffusi tra questi professionisti opuscoli e depliant di sensibilizzazione²⁶⁵. Se del caso, una formazione simile dovrebbe essere fornita ai volontari che contribuiscono a fornire servizi per le vittime.

Nei paesi di *common law*, la formazione dei procuratori sulle procedure a misura di minore può assicurare che questi, quando preparano il caso e lo presentano al tribunale, tengano conto degli specifici requisiti legati alla situazione dei minori vittime e testimoni di reato. I procuratori, quando guidano le indagini e preparano la causa per il giudizio, hanno l'obbligo di assicurare che siano rispettati i diritti dei minori vittime e testimoni. Essi dovrebbero tenere il minore informato e agevolarne la partecipazione nel procedimento e nelle procedure giudiziarie, assicurare che l'ambiente prima del giudizio e quello del giudizio siano adeguati e seguire i rinvii delle cause. La formazione dei procuratori potrebbe consentire loro di assicurare un livello base di assistenza e informazione ai minori vittime e testimoni, compresa la notifica sullo stato di avanzamento del procedimento e l'utilizzo di misure speciali, come ad esempio zone di attesa per i minori vittime e testimoni e per le loro famiglie (v. capitolo VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario).

Si potrebbe anche incoraggiare i procuratori a sviluppare accordi con organizzazioni non governative per la fornitura di servizi essenziali ai minori,

India, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 (Legge sulla giustizia minorile (Cura e protezione dei minori) (n. 56, del 2000), articolo 63, Unità speciale di polizia per i minori:

"1) Al fine di consentire al personale di polizia che di frequente, o esclusivamente, ha a che fare con minori, o che è impegnato in via primaria nella prevenzione della criminalità minorile o nella gestione di bambini o ragazzi ai sensi della presente Legge, di poter svolgere le proprie funzioni nel modo più efficace, esso viene formato ed istruito in modo specializzato.

2) In ogni stazione di polizia può essere designato quale "ufficiale per il benessere del bambino o del ragazzo" almeno un funzionario con attitudine, formazione e orientamento adeguati, il quale tratterà il ragazzo o bambino coordinandosi con la polizia.

3) Speciali unità di polizia per i minori, di cui fanno parte tutti i funzionari di polizia designati secondo quanto sopra descritto, per trattare con giovani e bambini, possono essere create in ogni distretto e città per coordinare e migliorare l'intervento della polizia con i giovani e bambini."

anche dopo la conclusione del procedimento e la condanna dell'imputato. Nel Regno Unito, la *Judicial Studies Board* (commissione studi giuridici) ha sviluppato un programma di formazione per gli avvocati ed i giudici di formazione sui minori testimoni, incentrato sulla *Human Rights Act 1998* (Legge sui diritti dell'uomo del 1998). È un programma di auto-formazione seguito da uno stage di formazione di un giorno. Inoltre, in un pacchetto formativo in materia di minori e vittime a cura dei *Magistrates' Courts Committees* (comitati dei tribunali di primo grado) sono fornite informazioni dettagliate sulle procedure per identificare i testimoni potenzialmente vulnerabili ed intimiditi. Ai partecipanti è mostrato un video che riporta l'esperienza di una vittima ed è poi data loro la possibilità di esaminare le proprie esperienze di vulnerabilità. Infine, il Crown Prosecution Service (servizio della procura della corona) del Regno Unito ha sviluppato un programma di formazione sulle vittime e sui testimoni, su quattro livelli, imperniato su: a) sensibilizzazione del personale del Crown Prosecution Service sui temi relativi alle vittime e testimoni e sul loro ruolo e responsabilità; b) assicurare un'identificazione efficace dei testimoni vulnerabili o intimiditi e il loro diritto ad accedere a misure speciali; c) assicurare un sostegno dei testimoni e una gestione della causa efficaci; e d) assicurare una comunicazione efficace, ed anche nel trattare le decisioni relative al procedimento penale.

Un altro esempio è fornito dal Messico, in cui i servizi del pubblico ministero hanno sviluppato un programma di sensibilizzazione e di sostegno per le vittime di reato che comprende, tra l'altro, la formazione e workshop sulla protezione delle vittime²⁶⁶. Si dovrebbe anche incoraggiare lo sviluppo di linee guida nazionali che trattano la questione dei minori vittime e testimoni dal punto di vista del pubblico ministero, come le Linee guida per i procuratori della corona²⁶⁷ del Canada. La National Prosecuting Authority (autorità nazionale del pubblico ministero) del Sud Africa ha sviluppato il Manuale sul diritto dei minori ad uso dei procuratori (Pretoria, 2001), che è stato utilizzato come base per la formazione dei procuratori in tutto il paese.

Nei paesi di *civil law*, in cui le normative prevedono che la vittima sia assistita da un avvocato, agli avvocati che rappresentano le vittime dovrebbe essere fornita una formazione simile a quella descritta sopra. Considerando il particolare rapporto tra il minore vittima e il suo avvocato, che è nominato proprio per proteggerne i diritti, tale avvocato è nella migliore posizione per assicurare che il minore riceva tutte le cure e l'assistenza disponibili più adatte. In Francia, diverse associazioni di avvocati hanno preso l'iniziativa di creare gruppi specializzati di avvocati cui è fornita una formazione continua su temi connessi ai minori, anche mediante aggiornamenti giuridici e il contributo professionale di altri specialisti del campo, quali psicologi, operatori sociali e giudici²⁶⁸.

Similmente, è estremamente importante che tutti i giudici siano formati sui diritti dei minori e su temi connessi ai minori. Nella maggior parte dei paesi, le questioni legate ai minori sono riservate a una specifica categoria di giudici che ha ricevuto un'adeguata formazione che li ha resi degli specialisti di dette materie. Questi giudici spesso si occupano in modo esclusivo di tali temi, che possono comprendere, oltre al diritto di famiglia e la giustizia minorile, il fatto di emettere ordinanze per la protezione di minori e misure relative a minori con necessità di cura e protezione particolari²⁶⁹.

Un modo efficiente per assicurare una sensibilizzazione effettiva di tutti i professionisti che condividono la responsabilità di proteggere i minori vittime e testimoni di reato è quello di centralizzare la formazione in un'istituzione unica che possa monitorare che siano raggiunte tutte le categorie di professionisti. Un

esempio di una tale istituzione si trova in Egitto, dove l'Amministrazione generale per la protezione legale dei minori, del Ministero della giustizia, è responsabile dell'elaborazione dei programmi di formazione e di qualifica per gli appartenenti alle istituzioni legali ed i sociologi e psicologi toccati dalle questioni relative ai minori²⁷⁰. Altri Stati hanno intrapreso iniziative simili^{271, 272}.

B. Cooperazione nell'attuazione di misure di protezione per i minori vittime e testimoni

I minori vittime e testimoni spesso patiscono esperienze dolorose ulteriori a causa di forti ritardi nella trattazione della causa, nella programmazione delle udienze e nel giudizio. Essi possono anche essere oggetto di audizioni ed interrogatori ripetuti da parte di un'ampia schiera di professionisti, con conseguenze negative sul loro benessere fisico ed emotivo (v. capitolo VIII sul diritto di essere protetto da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario). Siffatte esperienze dolorose potrebbero essere alleviate avviando una collaborazione tra i professionisti, che potrebbe essere incoraggiata mediante l'utilizzo di protocolli applicabili a tutto il personale e di questionari e formulari standardizzati da far compilare ai vari professionisti coinvolti.

Per conseguire una simile collaborazione, i professionisti debbono tener conto e comprendere i limiti e le competenze richiesti ad altri gruppi professionali e debbono sapere come possono essere combinate le conoscenze e gli sforzi dei vari professionisti. Esempi positivi di gruppi multidisciplinari si trovano in Perù e negli Stati Uniti^{273, 274}. Dei progressi significativi sono stati conseguiti con la creazione di centri di difesa legale per minori, i quali sono basati su un approccio multidisciplinare nelle indagini che combina le competenze dei diversi professionisti coinvolti: per condurre le audizioni i funzionari della polizia giudiziaria collaborano con specialisti dei minori e con specialisti della salute mentale. Tale metodo ha una maggiore potenzialità di protezione del minore e dell'imputato, dato che consente di svolgere delle audizioni più approfondite e accurate.

In alcuni paesi, il compito di coordinare la protezione dei minori è svolto a livello regionale. Nel Regno Unito, ad esempio i Local Safeguarding Children Boards (consigli locali di salvaguardia dei minori) riuniscono i rappresentanti delle principali istituzioni ed i professionisti coinvolti nella protezione dei minori per coordinare le diverse attività da portare avanti a livello locale a tutela degli stessi. I Consigli, tra l'altro, sviluppano delle politiche locali per un'attività inter-istituzionale a livello nazionale, assistono nel migliorare la qualità della protezione dei minori mediante la formazione e sensibilizzano la comunità sulla necessità di tutelare i diritti dei minori²⁷⁵. Iniziative simili sono presenti in Bolivia (Stato plurinazionale della), India e Tunisia^{276, 277, 278}.

In Belgio, è stata istituita una Commissione di coordinamento per i minori vittime di maltrattamenti in ogni distretto giudiziario di lingua francese. Lo scopo delle Commissioni è quello di informare gli organismi locali e di coordinarne gli sforzi nell'assistere i minori vittime di maltrattamenti per poter accrescere la loro efficacia. Alle Commissioni appartengono rappresentanti dei partiti politici, giudici, funzionari della polizia giudiziaria e operatori sociali²⁷⁹. Delle leggi relative all'istituzione di meccanismi specifici di coordinamento per assistere le vittime di categorie specifiche di reati possono essere trovati in paesi quali la Bulgaria (per le vittime di traffico di esseri umani), l'Estonia (per le vittime di incuria, maltrattamenti e abusi fisici, mentali o sessuali) e le

Filippine (per le vittime della prostituzione minorile o di altri abusi sessuali, del traffico minorile, di pubblicazioni oscene e di spettacoli indecenti).

I paesi che hanno sopportato violenze diffuse a causa di conflitti armati o di disordini interni, spesso forniscono - con il sostegno di organizzazioni internazionali - dei programmi di sostegno alle vittime che sono particolarmente elaborati e collaborativi. In Algeria, ad esempio, il governo ha lanciato, con il sostegno dell'UNICEF, un programma di assistenza intersettoriale che comprende dei centri di *counselling* per fornire ai minori vittime delle zone maggiormente colpite dagli atti terroristici un'assistenza medica, psicologica e sociale; dei centri nazionali per la cura dei minori vittime che hanno perso i genitori; assistenza finanziaria e materiale per le famiglie affidatarie; campagne di sensibilizzazione; e formazione gestionale per tutti i professionisti che si relazionano con minori²⁸⁰.

In Francia, l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (istituto nazionale di aiuto alle vittime e di mediazione) è una federazione nazionale di gruppi di associazioni di sostegno alle vittime che opera in collaborazione con il Ministero della giustizia ed altri ministeri, i quali costituiscono i suoi principali collaboratori. L'istituto ha il compito di promuovere e coordinare il sostegno e l'assistenza alle vittime e tutte le altre misure mirate a migliorare il riconoscimento dei diritti delle vittime²⁸¹. Simili interazioni positive tra istituzioni non governative e le autorità giudiziarie statali sono presenti in paesi come il Brasile e la Repubblica Ceca^{282, 283}.

Note

¹ General Assembly resolution 40/33, annex.

² General Assembly resolution 45/112, annex.

³ General Assembly resolution 45/113, annex.

⁴ Economic and Social Council resolution 1997/30, annex.

⁵ General Assembly resolution 40/34, annex.

⁶ Economic and Social Council resolution 1998/21, annex.

⁷ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, No. 27531.

⁸ *Ibid.*, arts. 19, 39 and 40.

⁹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2187, No. 38544, arts. 68, 75 and 79.

¹⁰ United Nations, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574, arts. 6-8.

¹¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146, art. 32.

¹² United Nations Children's Fund, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (United Nations publication, Sales No. E.07.XX.11), pp. 37-49.

¹³ Venezuela (Bolivarian Republic of), *Ley Organica para la Protección del Niño y del Adolescente* (1998), No. 5.266, art. 8.

¹⁴ Finland, Child Welfare Act, No. 683 (1983), sects. 1 and 10.

¹⁵ Kenya, Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sect. 4 (2).

¹⁶ Philippines, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, No. 7610 (1992), art. I, sect. 2.

¹⁷ Bangladesh, Children Act, sects. 10 and 11.

¹⁸ Pakistan, Punjab Youthful Offenders Ordinance (annex 7, appendix XXI), 1983, sect. 12.

¹⁹ South Africa, Children's Act, 2005, Act No. 38 of 2005 (*Government Gazette*, vol. 492, 19 June 2006), sect. 61 (3).

²⁰ Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse* (L.R.Q. chap. P-34.1) (1977), art. 85.3.

²¹ Australia (Queensland), Evidence Act 1977.

²² Germany, Code of Criminal Procedure, art. 81c (3).

²³ J. Shapland, "The criminal justice system and the victim", *Victimology*, vol. 10, 1985, pp. 585-589.

²⁴ Graça Machel, *The Impact of War on Children* (United Nations publication, Sales No. E.01.XX.11).

²⁵ Sierra Leone, Truth and Reconciliation Commission, *Truth and Reconciliation Commission Report for the Children of Sierra Leone: Child-Friendly Version* (Accra, Graphing Packaging Limited, 2004).

²⁶ Belarus, Law on Child's Rights, No. 2570-XII, 1993 (as amended in 2004), art. 6.

²⁷ Nepal, Children's Act, No. 2048 (1992), sect. 6, para. 1.

²⁸ Estonia, Child Protection Act (*Riigi Teataja*) (*State Gazette*) 1992, 28, 370), art. 10.

²⁹ Nepal, Children's Act, No. 2048 (1992), sect. 6, para. 2.

³⁰ Estonia, Child Protection Act (*Riigi Teataja*) (*State Gazette*) 1992, 28, 370), art. 10.

- ³¹ Egypt, Children's Code, 1996, art. 2.
- ³² Yemen, Children's Rights Act, art. 9.
- ³³ Ecuador, *Ley de la Juventud*, No. 2001-49, art. 4.
- ³⁴ Mexico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11(XV).
- ³⁵ Syrian Arab Republic, Court of Cassation, decision No.28, 22 January 1979 and decision No.156, 3 March 1979 (Syrian Arab Republic, initial report to the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSC/SYR/1), para. 227).
- ³⁶ Algeria, *Code de procédure pénale*, 1966, art. 93 (2), 228.
- ³⁷ Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sect. 9.
- ³⁸ New Zealand, *R. v. Accused* (CA 245/90) (1990) 6 CRNZ 354.
- ³⁹ Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sect. 9C.
- ⁴⁰ Iceland, Child Protection Act, No.80/2002, art. 54, para. 1.
- ⁴¹ Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse*, L.R.Q., chap. P-34.1 (1977), art. 5.
- ⁴² Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, Law No. 7739 (1998), art. 20.
- ⁴³ Philippines, Anti-Violence against Women and their Children Act of 2004, No. 9262 (2004), sect. 31 (e).
- ⁴⁴ Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 (1).
- ⁴⁵ Argentina, *Código Procesal Penal*, art. 79 (d).
- ⁴⁶ Australia, Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, para. 4 (k).
- ⁴⁷ New Zealand, Victims' Rights Act 2002, sect. 12, subsect. (1) (b).
- ⁴⁸ Nicaragua, *Código Procesal Penal*, Law No. 406, 2001, art. 110 (1).
- ⁴⁹ Kyrgyzstan, Criminal Code, art. 50 (9) and (10).
- ⁵⁰ Spain, *Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual*, art. 15, para. 2.
- ⁵¹ Mexico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11 (IX).
- ⁵² South Africa, Department of Justice and Constitutional Development, "National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences" (Pretoria, 1998), chap. 10.
- ⁵³ Canada, Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principle 6.
- ⁵⁴ Armenia, Criminal Procedure Code, 1999, art. 59 (9).
- ⁵⁵ Kazakhstan, Criminal Procedural Code, Law No. 206, 1997, art. 75 (6).
- ⁵⁶ Iceland, Child Protection Act, No.80/2002, art. 55, para. 1.
- ⁵⁷ Kazakhstan, Criminal Procedural Code, Law No. 206, 1997, art. 215 (3).
- ⁵⁸ United States (Alabama), Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-72 (2) (e).
- ⁵⁹ Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, Law No. 906, 2004, art. 136 (12) and (14).
- ⁶⁰ United States, United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, subsect. (a) (2).
- ⁶¹ Netherlands, "De Beaufort Guidelines", para. 6.1.
- ⁶² United Kingdom, The Code for Crown Prosecutors (London, 2004), sect. 5.13.
- ⁶³ New Zealand, Victims' Rights Act 2002, art. 12, subsect. 1 (e) (i).
- ⁶⁴ United States (Missouri), Constitution of the State of Missouri, art. 1, Bill of Rights, sect. 32 (2).
- ⁶⁵ Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse* (L.R.Q., chap. P-34.1) (1977), art. 5 (1).
- ⁶⁶ Australia, Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sect. 4 (1).
- ⁶⁷ Canada, Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, sect. 26.
- ⁶⁸ Bulgaria, Child Protection Act, 2004, art. 15 (3).
- ⁶⁹ Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, Law No. 7739 (1998), art. 107 (d).
- ⁷⁰ New Zealand, Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, art. 10.
- ⁷¹ Marta Santos Pais, Director of the Division of Evaluation, Policy and Planning, United Nations Children's Fund, New York, *Child Participation* (available at www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/8182MartaPais.pdf).
- ⁷² Sri Lanka, Supreme Court, *Harindra and Others v. The Ceylon Electricity Board and Others*, SC Application, No. 323/97, 1997, mentioned in the report of Sri Lanka dated 19 November 2002 to the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/70/Add.17, para. 55).
- ⁷³ Belarus, Law on General Concepts of State Youth Policy in the Republic of Belarus, No. 1629-XII, 1992, art. 5 (4).
- ⁷⁴ Kenya, Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 4 and 76 (3) (a).
- ⁷⁵ Myanmar, Child Law No. 9/93, 1993, art. 13.
- ⁷⁶ Rwanda, *Loi relative aux droits et à la protection de l'enfant*, No. 27/2001, art. 9.
- ⁷⁷ Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, Law No. 95-92, 1995, art. 10.
- ⁷⁸ Nepal, Report on Laws and Legal Procedures Concerning Commercial Sexual Exploitation of Children (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 43.
- ⁷⁹ Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (b).
- ⁸⁰ Chile, *Código Procesal Penal*, Law No. 19.696 (2000) (as last amended in 2004), art. 109 (d) and (e).
- ⁸¹ United States, United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, subsect. (a) (4).
- ⁸² Estonia, Code of Criminal Procedure, 1961, sect. 40 (2).
- ⁸³ United States, United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, subsect. (a) (4).
- ⁸⁴ France, *Code de procédure pénale*, art. 306 (3).

- ⁸⁵ New Zealand, Victim's Rights Act 2002, sect. 28.
- ⁸⁶ Kazakhstan, Criminal Procedural Code, Law No. 206, 1997, art. 75 (6).
- ⁸⁷ Nicaragua, *Código Procesal Penal*, Law No. 406, 2001, art. 110 (4).
- ⁸⁸ France, *Code de procédure pénale*, arts. 85 and 495-13.
- ⁸⁹ The former Yugoslav Republic of Macedonia, Code of Criminal Procedure, art. 55 (1) and (2).
- ⁹⁰ United States (Alabama), Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-74.
- ⁹¹ Armenia, Criminal Procedure Code, 1999, art. 59 (8).
- ⁹² France, *Code de procédure pénale*, art. 120.
- ⁹³ France, *Code de procédure pénale*, art. 120.
- ⁹⁴ The former Yugoslav Republic of Macedonia, Code of Criminal Procedure, art. 55 (2).
- ⁹⁵ Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 738.
- ⁹⁶ Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (a).
- ⁹⁷ Uruguay, Código del Proceso Penal, Law No. 16.893, 1997, art. 75 (4).
- ⁹⁸ Estonia, Code of Criminal Procedure, 1961, sect. 40 (2).
- ⁹⁹ United States, United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, subsect. (a) (4).
- ¹⁰⁰ Kazakhstan, Criminal Procedural Code, Law No.206, 1997, art. 75 (6).
- ¹⁰¹ Paraguay, Código Procesal Penal, art. 68 (5).
- ¹⁰² El Salvador, Código Procesal Penal, Decreto No. 904, 1997 (as last amended in 2006), art. 13 (6).
- ¹⁰³ United Kingdom, Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sect. 17.
- ¹⁰⁴ United States Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, subsect. (f).
- ¹⁰⁵ United States, Department of Justice, Office for Victims of Crime, *Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses* (Washington, D.C., 1999), p. 17.
- ¹⁰⁶ Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 722.
- ¹⁰⁷ Jo Goodey, *Victims and Victimology: Research, Policy and Practice* (Longman, 2005), p. 166.
- ¹⁰⁸ Germany, Code of Criminal Procedure, art. 52, (2) and (3).
- ¹⁰⁹ Chile, *Código Procesal Penal*, Law No. 19.696 (2000) (as last amended in 2004), art. 6 (3).
- ¹¹⁰ New Zealand, Victims' Rights Act 2002, sect. 8.
- ¹¹¹ Canada (Québec), *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q., chap. A-13.2) (1988), art. 6 (1).
- ¹¹² Algeria, *Décret présidentiel n° 06-93 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale*, 28 February 2006.
- ¹¹³ Zimbabwe, War Victims Compensation Act.
- ¹¹⁴ Philippines, Witness Protection, Security and Benefit Act, No. 6981, 1991, sect. 8 (b).
- ¹¹⁵ United Kingdom, Crown Prosecution Service, Children's Charter, 2005, sect. 3.14.
- ¹¹⁶ Mexico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 3.
- ¹¹⁷ Morocco, *Code de procédure pénale*, art. 510.
- ¹¹⁸ United Kingdom, Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: Practice Guidance (2001).
- ¹¹⁹ France, *Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Enfants victimes d'infractions pénales: guide de bonnes pratiques*, 2004, pp. 40-41.
- ¹²⁰ Zambia, Zambia Police (Amendment) Act, 1999 (No. 14 of 1999), chap. 107.
- ¹²¹ United Kingdom, Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: Practice Guidance (2001).
- ¹²² France, *Code de procédure pénale*, arts. 706-50 and 706-51.
- ¹²³ Libyan Arab Jamahiriya, Child Protection Act, No. 5, 1997.
- ¹²⁴ Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children, 2004, p. 47 (available at www.icrc.org).
- ¹²⁵ Armenia, Criminal Procedure Code, 1999, art. 10 (3) and (4).
- ¹²⁶ Bulgaria, Child Protection Act (2004), art. 15 (8).
- ¹²⁷ Philippines, Anti-Violence against Women and their Children Act of 2004, No. 9262 (2004), sect. 35 (b).
- ¹²⁸ France, *Code de procédure pénale*, art. 706-50.
- ¹²⁹ Iceland, Child Protection Act, No. 80/2002, art. 60.
- ¹³⁰ Peru, *Código de los Niños y Adolescentes*, Law No. 27.337, 2000, art. 146.
- ¹³¹ Pakistan, Juvenile Justice System Ordinance, 2000.
- ¹³² Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, Law No. 7739 (1998), art. 107 (b).
- ¹³³ Kazakhstan, Criminal Procedure Code, Law No. 206, 1997, art. 75 (6).
- ¹³⁴ Sri Lanka, Constitution, art. 106.
- ¹³⁵ Egypt, Constitution, arts. 44-45 and 57.
- ¹³⁶ Chile, *Código Procesal Penal*, Law No.19.696 (2000) (as last amended in 2004), art. 289.
- ¹³⁷ Kenya, Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sect. 76 (5).
- ¹³⁸ Qatar, Code of Criminal Procedure, art. 65.
- ¹³⁹ Bangladesh, Children Act, sect. 17.
- ¹⁴⁰ Italy, Code of Criminal Procedure, art. 114.

- 141 Japan, Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography and for Protecting Children, 1999, art. 13.
- 142 Russian Federation, Draft federal law on countering trafficking in persons, 2003, art. 28, para. 3.
- 143 Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, Law No. 95-92, 1995, art. 120.
- 144 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2).
- 145 France, Loi sur la liberté de la presse, 1881, arts. 39 bis, 39 quinquies, 42 and 43.
- 146 United Kingdom (Scotland), Children (Scotland) Act 1995, chap. 36, sect. 44 (2).
- 147 Bosnia and Herzegovina, Criminal Procedure Code, No. 56/03, 2003, art. 250.
- 148 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486, subsections. (1) and (2).
- 149 Honduras, *Código Procesal Penal*, Decreto No. 9-99-E, 2000, art. 308.
- 150 Nepal, chapter on rape of Nepalese code, 1963, rules 9A and 10B.
- 151 Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 5 (3).
- 152 Centre for Children and Families in the Justice System, "Three years after the verdict: a longitudinal study of the social and psychological adjustment of child witnesses referred to the child witnesses project", 1993 (available at www.lfcc.on.ca/3yrsexec.htm).
- 153 Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 (3).
- 154 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.1, subsection. 1.
- 155 Austria, Criminal Code of Procedure, art. 162 (2).
- 156 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, No. 27531), art. 8 (1) (b).
- 157 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574), art. 6 (3) (b).
- 158 Treaty Between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand on Mutual Assistance in Criminal Matters.
- 159 Report of the Special Rapporteur on violence against women: mission of the Special Rapporteur to South Africa on the issue of rape in the community, 11-18 October 1996 (E/CN.4/1997/47/Add.3).
- 160 France, *Circulaire relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles*, 20 April 1999, sect. 3.1.2.
- 161 Thailand, Criminal Procedure Code, sect. 133 bis.
- 162 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2.
- 163 Australia, Western Australia, Evidence Act 1906, sect. 106N (2) and (4).
- 164 Philippines, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, 1992, sect. 30.
- 165 Save the Children (UK), "Victim Friendly Initiative in Binga", in *Children, Sexual Abuse and Violence: Conference Report* (Harare, October 1998)
- 166 Australia (Tasmania), Office of Law Reform Commissioner, "Child witnesses", report No. 62, 1990.
- 167 Two such child advocacy centres in the United States are the South Mississippi Child Advocacy Center (the website of the Center is at [www.msccpa.com/ChildAdvocacyBRCenter/](http://www.msccpa.com/ChildAdvocacyBRCenter/tabid/55/Default.aspx) tabid/55/Default.aspx) and the Advocacy Center for Children of Galveston County, Texas (the website of the Center is at www.co.galveston.tx.us/distatt/advocacy.htm). In Canada, one such centre is the Zebra Child Advocacy Centre in Edmonton, Alberta (the website of the Centre is at www.zebracentre.ca/).
- 168 El Salvador, *Código Procesal Penal*, Decreto No. 904, 1997 (as last amended in 2006), art. 13 (13).
- 169 United Kingdom, Crown Prosecution Service, Children's Charter, 2005, sect. 4.19.
- 170 Australia (Victoria), Evidence Act 1958, No. 6246 (1958), sect. 37C (3) (d) and (e).
- 171 United Kingdom (Scotland), Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004, sect. 271E (2) (b).
- 172 Sweden, The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52), 1990, sects. 36 and 39.
- 173 United States, United States Code collection, title 18, chap. 223, sect. 3509, subsections. (f) and (h).
- 174 Thailand, Criminal Procedure Code, art. 172 ter.
- 175 South Africa, Criminal Procedure Act, No. 51, 1977, sect. 170A and Children's Act, 2005, Act No. 38 of 2005, sect. 61 (2).
- 176 New Zealand, Evidence Act 1908, sect. 23E (4) and Australia (Western Australia), Evidence Act 1906, sect. 106F (2) have equivalent provisions.
- 177 The term "intimate conviction" refers to the French concept of the conviction intime (inner, deep-seated conviction) of the judge in contrast to rules of formal evidence that prescribe exactly when the evidence amounts to proof.
- 178 South African Law Commission, *Sexual Offences against Children*, issue paper 10, project 108 (Pretoria, 1997), chap. 5, subsection. 5.7.9.
- 179 United Kingdom, Criminal Justice Act 1988, sect. 32.
- 180 France, *Code de procédure pénale*, arts. 706-71.
- 181 *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15), p. 105.
- 182 United States (Puerto Rico), *Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez*, Law No. 177 (P. del S. 2285), 2003, art. 45.
- 183 Belgium, *Code d'instruction criminelle*, 2001, art. 92.
- 184 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 715.1 (1).

- 185 Sri Lanka, Evidence (Special Provisions) Act (No. 32 of 1999).
- 186 France, *Code de procédure pénale*, arts. 706-52.
- 187 Norway, Criminal Procedure Act, No. 25, 1981 (as updated on 30 June 2006), sect. 239.
- 188 United States, United States Code collection, Title 18, chapter 223, sect. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, subsect. (b), Alternatives to live in-court testimony, (2), Videotaped deposition of child, (B) (iii) and (iv).
- 189 New Zealand, Evidence Act 1908, sects. 23E (1) (a), 23E (2), 23F (2) (3).
- 190 Australia, Victims of Crime Act 1994 (as last amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sect. 4 (j).
- 191 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2 (1).
- 192 Spain, *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, arts. 448, para. 3 and art. 707.
- 193 www.fijiwomen.com.
- 194 Brazil, *Código de Processo Penal*, art. 217.
- 195 Kazakhstan, Criminal Procedural Code, Law No. 206, 1997, art. 352 (3).
- 196 Switzerland, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, arts. 5 (4), 10b.
- 197 Australia (Western Australia), Evidence Act 1906, sect. 106Q and New South Wales, Crimes Act 1900, sect. 405DC.
- 198 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.3 (1).
- 199 United Kingdom, Criminal Justice Act 1988, sect. 34A.
- 200 Australia (Western Australia), Evidence of Children and Others (Amendment) Act 1992, sect. 8.
- 201 Chile, *Código Procesal Penal*, Law No. 19.696 (2000) (as last amended in 2004), art. 310.
- 202 China (Macau), *Código de Processo Penal*, Law No. 17/96/M (1996), art. 330.
- 203 Mexico, *Código Federal de Procedimientos Penales*, 1934 (as last amended in 2006), art. 249.
- 204 Portugal, Law for the protection of children and young people in danger, No. 147/99 (1999), art. 86 (1).
- 205 Bosnia and Herzegovina, Criminal Procedure Code, No. 56/03, 2003, art. 100 (4).
- 206 The former Yugoslav Republic of Macedonia, Code of Criminal Procedure, art. 223 (4).
- 207 South Africa, Department of Justice and Constitutional Development, "National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences" and Department of Welfare, "Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and Appropriate NGOs in Assisting Victims of Rape and Sexual Offences" (Pretoria, 1998), chap. 3.
- 208 Ireland, Criminal Evidence Act, 1992, sect. 14.
- 209 New Zealand, Evidence Act 1908, sect. 23E (4).
- 210 Dominican Republic, *Código Procesal Penal*, Law No. 76-02, 2002, art. 327 (2).
- 211 The former Yugoslav Republic of Macedonia, Code of Criminal Procedure, art. 280.
- 212 Pakistan, Sindh Children's Act, 1955 (annex 7, appendix XIII).
- 213 South Africa, Department of Justice and Constitutional Development, "National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences" and Department of Welfare, "Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and Appropriate NGOs in Assisting Victims of Rape and Sexual Offences" (Pretoria, 1998), chap. 10 (1).
- 214 United Kingdom (Scotland), Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, sect. 274.
- 215 Jordan, Sharia Procedure Act, 1959.
- 216 Peru, *Código Procesal Penal*, No. 957, 2004, art. 247.
- 217 United States, collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, 2004, subsect. (a) (1).
- 218 Bolivia (Plurinational State of), *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 13.
- 219 Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2) (b) and sect. 486.2 (5) (a).
- 220 Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, art. 133.
- 221 Argentina, *Código Procesal Penal*, art. 79 (c).
- 222 Kazakhstan, Criminal Procedure Code, Law No. 206, 1997, arts. 15 (3), 99.
- 223 Belarus, Law on Child's Rights, No. 2570-XII, 1993 (as amended in 2004), art. 9.
- 224 Morocco, *Code pénal*, art. 40.
- 225 Portugal, Law for the protection of children and young people in danger, Law No. 147/99 (1999), art. 4 (3).
- 226 France, *Code de procédure pénale*, art. 40, *Code de l'éducation*, art. L.542-1, *Code de la santé publique*, art. L.2112-6, *Code de l'action sociale et des familles*, art. L.221 6, *Code de déontologie médicale*, arts. 43 and 44, *Décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières*, No. 93-221, 1993, art. 7.
- 227 Belgium, *Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance*, 2004.
- 228 Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, Law No. 95-92, 1995, arts. 28-30 and Décret No. 96-1134, 1996, para. 23.
- 229 France, *Code de procédure pénale*, art. 144.
- 230 Sri Lanka, Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 28, 1998.
- 231 Save the Children (UK), *Facing the Crisis: Supporting Children through Positive Care Options*, January 2005.
- 232 Algeria, *Ordonnance 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence*.
- 233 Kenya, Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 24 (i), (2) and 73-80.
- 234 France, *Code de procédure pénale*, art.706-57.
- 235 France, *Code de procédure pénale*, arts. 706-58.
- 236 Netherlands, *Code of Criminal Procedure*, 1994, art. 226a.
- 237 France, *Code de procédure pénale*, art. 706-61.
- 238 France, *Code de procédure pénale*, art.706-63-1.
- 239 United States, United States Code collection, Title 18, chap. 224, Protection of witnesses,
- 240 Switzerland, *Constitution fédérale de la Confédération suisse*, 1999, art. 124.
- 241 Report of Qatar to the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSA/QAT/1), para. 106.

- 242 Belgium, *Loi portant sur les mesures fiscales et autres*, 1985, arts. 28 and 31.
- 243 Mexico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 25.
- 244 United States, United States Code collection, Title 18, chap. 224, sect. 3525, Victims compensation fund, subsect. (a).
- 245 Bulgaria, Child Protection Act (2004).
- 246 Portugal, Law for the protection of children and young people in danger, No. 147/99 (1999).
- 247 Philippines, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, No. 7610 (1992), art. I, sect. 2.
- 248 Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, Law No. 95-92, 1995, arts. 28-30 and Décret No. 96-1134, 1996, para. 23.
- 249 Mauritania, *Loi portant répression de la traite des personnes*, No. 025/2003, 2003.
- 250 Romania, *Décision n° 1.769/2004 portant approbation du Plan national d'action pour mettre fin à l'exploitation des enfants*, *Monitorul Oficial* 2004-11-08, n° 1.028, 2004.
- 251 Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, Law No. 7739 (1998), art. 13.
- 252 Malaysia, Child Act, No. 611, 2001, art. 41.
- 253 Finland, Act on checking the criminal background of persons working with children, No. 504/2002 (2002), sects. 1-3.
- 254 South Africa, Children's Act, 2005, Act No. 38 of 2005, chap. 7 (*Government Gazette*, vol. 492, 19 June 2006).
- 255 United Kingdom (England), Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House of Lords (HL) Bill 79, 2006, explanatory notes, paras. 3-6.
- 256 Cambodia, Right to Happiness programme of the International Catholic Child Bureau, May 2000.
- 257 Bolivia (Plurinational State of), *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 12.
- 258 Bulgaria, Child Protection Act (2004), art. 3 (6).
- 259 Morocco, Code de procédure pénale, art. 19.
- 260 Peru, *Código de los Niños y Adolescentes*, arts. 151-153.
- 261 United Nations Office on Drugs and Crime, *Independent Evaluation Report: Juvenile Justice Reform in Lebanon* (Vienna, July 2005), para. 38.
- 262 Belgium, *Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance*, 2004, art. 11.
- 263 Report of the Islamic Republic of Iran to the Committee on the Rights of the Child, December 2003 (CRC/C/104/Add.3), para. 36.
- 264 Ukraine, Law on Social Work with Children and Youth, 2001.
- 265 France, Ministry of Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, "Enfants victimes d'infractions pénales: guide de bonnes pratiques; du signalement au procès pénal" (Paris, 2003).
- 266 Mexico, Law on Care and Support for Victims of Crime in the Federal District (2003), art. 22 (VIII).
- 267 Canada, Department of Justice, *A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment* (Ottawa, 2004), part. IV.
- 268 www.barreau-marseille.avocat.fr/textes.cgi?rubrique=9.
- 269 Brazil, Law on Statute of the Child and Adolescent, Law No. 8.069 (1990), art. 145.
- 270 Decree on Legal Protection of Children, No. 2235, 1997, para. 14 (e).
- 271 Bulgaria, Child Protection Act (2004), art. 1 (3)-(4).
- 272 Malaysia, Child Act 2001, Act No. 611, sect. 3, subsect. (2) (g).
- 273 Peru, *Código de los Niños y Adolescentes*, Law No. 27.337, 2000, arts. 149-150.
- 274 United States Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, subsect. (g).
- 275 www.everychildmatters.gov.uk/lscb/.
- 276 Bolivia (Plurinational State of), *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 176.
- 277 India, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56, of 2000), arts. 29, 37 and 39.
- 278 Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, 1995, Law No. 95-92, 1995, arts. 28 and 30.
- 279 Belgium, *Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance*, 1998, arts. 3-6 (Commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance).
- 280 Report of Algeria to the Committee on the Rights of the Child, 2005, paras. 194, 247 (CRC/C/93/Add.7).
- 281 www.inavem.org/.
- 282 Brazil, Law on Statute of the Child and Adolescent, Law No. 8.069 (1990), art. 145.
- 283 Czech Republic, *Bily Kruh Bezpeci*, non-political humanitarian association for victims of crime and prevention of criminality, 1991.



Allegato — Fonti relative ai minori vittime e testimoni di reato

A. Fonti internazionali

Strumenti internazionali vincolanti e non vincolanti

Trattati universali

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 75, No. 973), arts. 13-14, 23-24, 38 (5), 50

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (United Nations, *Treaty Series*, vol. 660, No. 9464), art. 1

International Covenant on Civil and Political Rights

(General Assembly resolution 2200A (XXI), annex), arts. 2 (1), 6 (1), 14 (1), 14 (3) (a) and (c), 17, 26

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (General Assembly resolution 2200A (XXI), annex), art. 10

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1125, No. 17512), arts. 9 (1) and 77

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1125, No. 17513), arts. 2 (1), 4 (3)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1465, No. 24841), arts. 9 (1), 13-14 Convention on the Rights of the Child

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, No. 27531), arts. 2, 3 (1), 6 (1), 9 (1),

9 (3), 12, 18 (1), 20 (1), 21, 24 (1)-(2), 35, 39, 40 (2) (b) (ii)

Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (Convention No. 182), of the International Labour Organization

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 2133, No. 37245), arts. 2 (b), 7 (2) (b), 11

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, No. 27531), arts. 6 (1), 8 (1), (3)-(4), 9 (1)-(4), 10 (1)-(4)

United Nations Convention against Transnational Organized Crime

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574), arts. 14 (2), 18, 24-25, 29 (1)

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574), preamble and arts. 6 (1) and (3)-(6), 9 (1) (d), 10 (1)-(2), 29 (2), 30 (2) (d)

Standard e nome delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale e altri strumenti non vincolanti

Universal Declaration of Human Rights

(General Assembly resolution 217 A (III)), arts. 1, 7, 12, 22

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(General Assembly resolution 3452 (XXX), annex), art. 9

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)

(General Assembly resolution 40/33, annex), arts. 2, 6.3, 8, 14.2, 17.1 (d), 21, 22.1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

(General Assembly resolution 40/34, annex), principles 3-6, 8-9, 11-12, 14-17, 19

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines)

(General Assembly resolution 45/112, annex), para. 58

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (General Assembly resolution 45/113, annex), arts. 4, 19

Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice

(General Assembly resolution 52/86, annex), arts. 7 (c) and (g)-(i), 8 (c), 9 (a) (iii), (c)-(d) and (h), 10 (a), (c) and (e), 11 (a)-(b) and (e)-(f), 12 (a)-(b), 14 (b), 16 (a)-(b)

Consiglio economico e sociale

Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System

(Economic and Social Council resolution 1997/30, annex), arts. 2, 8 (a), 11 (a), 13, 16, 24, 27, 28 (c)-(d), 43-53

Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters (Economic and Social Council resolution 2002/12, annex), paras. 12 (c) and 19)

Nazioni Unite

Basic Principles on the Role of Lawyers

(*Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat* (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect. B.3, annex), paras. 9, 25

Recommendation concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (Recommendation No. 190), of the International Labour Organization, paras. 2, 9, 16

Guidelines on the Role of Prosecutors

(*Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat* (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect. C.26, annex), para. 13 (a) and (d)

Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-First Century

(General Assembly resolution 55/59, annex), para. 27

Strumenti regionali

Consiglio d'Europa

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (United Nations, *Treaty Series*, vol. 213, No. 2889)

[(Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 5)], arts. 2 (1), 6 (1) and (3) (a) Recommendation No. R (79) 17, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 September 1979, concerning the protection of children against ill-treatment, paras. 4, 16

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes (Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 116), arts. 2-4, 12

Recommendation No. R (85) 11, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 28 June 1985, on the position of the victim in the frame-work of criminal law and procedure, paras. 1-3, 5-16

Recommendation No. 1065 (1987), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 6 October 1987, on the traffic in children and other forms of child exploitation, para. 4

Recommendation No. 1074 (1988), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 3 May 1988, on family policy, para. 17 (A) (v)

Recommendation No. R (90) 2, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 January 1990, on social measures concerning violence within the family, paras. 7, 9, 18-19, 42-43

Recommendation No. 1121 (1990), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 1 February 1990, on the rights of children, para. 2

Recommendation No. R (91) 11, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 September 1991, concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults, paras. 2-4, 13

Recommendation No. R (93) 2, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 22 March 1993, on the medico-social aspects of child abuse, paras. 2.1-2.8, 3.1 (b) and (d)-(e), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9-3.11, 5.1

Recommendation No. 1286 (1996), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 24 January 1996, on a European strategy for children, paras. 7 (v), 8 (v)-(vii) and (x)

European Convention on the Exercise of Children's Rights (United Nations, *Treaty Series*, vol. 2135, No. 37249)

[Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 160.], arts. 1, 2 (d), 3 (a)-(b), (c), 6 (a)-(c), 7, 9-10

Recommendation No. R (96) 8, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 5 September 1996, on crime policy in Europe in a time of change, paras. 25, 28-40

Resolution No. 1099 (1996), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 25 September 1996, on the sexual exploitation of children, paras. 5, 14-15, 17

Recommendation No. 1325 (1997), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 23 April 1997, on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member States, paras. 4, 6, 16 (vi) and (xi)-(xii)

Recommendation No. R (97) 13, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 10 September 1997, concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence, para. 1, 3, 8-15, 17-26, 28-30

Recommendation No. 1371 (1998), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 23 April 1998, on abuse and neglect of children, paras. 13 (c) (iii) and (vii), (d) (v)-(vii), (e) (ii), (f), (j) (ii), 14 (b)

Recommendation No. R (98) 8, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 18 September 1998, on children's participation in family and social life, principle 5, and appendix, para. 3

Recommendation No. 1450 (2000), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 3 April 2000, on violence against women in Europe, para. iii (e)

Recommendation No. R (2000) 11, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 May 2000, on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation, paras. 2-3, 6-7, 26-36, 50-55

Recommendation No. R (2000) 19, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 October 2000, on the role of public prosecution in the criminal justice system, paras. 3, 7-8, 23, 24 (c), 25, 32-33, 37-39

Recommendation No. 1523 (2001), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 June 2001 on domestic slavery, para. 10 (iii), (vi) (b), (d) and (f)

Recommendation No. Rec (2001) 16, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 31 October 2001, on the protection of children against sexual exploitation, preamble and paras. 7, 14, 30-35, 61

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

United Nations, *Treaty Series*, vol. 2297, No. 6841

[Council of Europe, *European Treaty Series*, No.182], arts. 9 (1), 10 (1), 23, 25, 26 (1) (c)

Recommendation 1545 (2002), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 21 January 2002, on a campaign against trafficking in women, paras. 10 (vi), (viii) (a)-(c) and (e), (ix) (a)-(b) and (d)-(f), (x), 11 (ii) (a)

Recommendation No. Rec. (2002) 5, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 April 2002, on the protection of women against violence, paras. 3 (e), 8-11, 16

Resolution No. 1291 (2002), adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 June 2002, on international abduction of children by one of their parents, paras. 3, 5 (ii) and (iv)

Council of the European Union framework decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography

(*Official Journal of the European Union*, L 13, 20 January 2004), art. 9

Organizzazione degli Stati americani

American Convention on Human Rights

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1144, No. 17955), arts. 4 (1), 5 (5), 7 (5), 8

11, 17 (4), 24

Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, arts. 2 and 4

Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, arts. 1-2, 7, 23

Inter-American Convention on International Traffic in Minors, arts. 1 (a)-(c), 4, 6, 8, 10-11, 14, 16, 18

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 8

Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, arts. 4 (e), 6 (a), 7 (d), (f) and (g), 8

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

Charter for European Security, paras. 21 and 24

Unione africana

African Charter on Human and Peoples' Rights

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1520, No. 26363), arts. 3-5, 7 (1) (d), 18, 25, 28 African Charter on the Rights and Welfare of the Child

(*Human Rights: A Compilation of International Instruments, vol. II: Regional Instruments* (United Nations publication, Sales No. E.97.XIV.1), sect. C, No. 39), arts. 3, 4, 5 (1), 9 (2), 10, 13 (1)-(2), 14 (2) (b), 16 (2), 17 (1), 17 (2) (c) (ii)-(iv), 21 (1)

Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, arts. 1-3, 4 (2) (e)-(f)

Unione europea

Risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 327, 7 dicembre 1995), punti A (1)-(8), B (2)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia (COM(96)0547 C4-0012/97) e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini (C4-0556/96)

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 358, 24 novembre 1997)

Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, L 138, 9 giugno 2000), artt. 1, n. 2, 2, 19

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 364, 18 dicembre 2000), artt. 1, 20, 24, nn. 1-2

Risoluzione del Parlamento europeo sulla tratta di minori in Africa, punto 6

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea 2001/C 283/01 sull'apporto della società civile alla ricerca di bambini scomparsi o sessualmente sfruttati

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 283, 9 ottobre 2001), punti 2-2.3, 3

Corti internazionali

Corte Penale internazionale

Rome Statute of the International Criminal Court

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 2187, No. 38544), arts. 7 (1) (h), 21 (3), 36 (8) (b), 42 (9), 43 (6), 53 (1) (c), 53 (2) (c), 54 (1) (b), 57 (3) (c) and (e), 64

(1), (3) (a) and (6) (e), 65 (4), 67 (1) (c), 68, 69 (2), 75, 79, 82 (4), 87 (4) and (6) (b), 93 (1) (b), (e) and (j), 100 (1) (a), 110 (4) (b)

Rules of Procedure and Evidence

(*Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002* (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum, part II.A)), rules 16-19, 43, 50 (1) and (5), 59 (1) (b), 63 (4), 66 (2), 67 (1) and (3), 68-69, 73 (3)-(4) and (6), 76 (4), 81 (3)-(4), 86-99, 101, 107 (3), 119 (1) (c) and (3), 121 (10), 131 (2), 136, 139, 143-144, 145 (1) (c) and (2) (a) (ii), 167 (1), 194 (3), 218 (3) (b), 221, 223 (d), 224 (1) and (4)

Code of Judicial Ethics

(*Official Journal of the International Criminal Court* (document ICC-BD/02-01-05), art. 8 (3)) *Situation in the Democratic Republic of Congo*, No. ICC-01/04, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. 01/04-01/06, Under Seal Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest, Article 58 (PT), 10 February 2006

Situation in the Democratic Republic of Congo, No. ICC-01/04, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6 (PT), 17 January 2006, paras. 45, 61, 71-72, 76

Situation in the Democratic Republic of Congo, No. ICC-01/04, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06, Decision Establishing General Principles

Governing Applications to Restrict Disclosure Pursuant to Rule 81 (2) and (4) of the Statute (PT), 19 May 2006, para. 32

Situation in the Democratic Republic of Congo, No. ICC-01/04, *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, No. ICC-01/04-01/06, Decision on the Practices of Witness Familiarisation and Witness Proofing (PT), 8 November 2006, paras. 23-27, 37-42.

International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, arts. 3 (h), 20 (4) (c), 21, 23 (3) (Security Council resolution 955 (1994), annex)

Rules of Procedure and Evidence, rules 34, 69, 71, 75 (B) (i) (c), 75 (B) (iii) and (D), 92 bis, 96 (i), 98 ter (B)

Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, ICTR-95-1-T, Decision on the Motion for the Protection of Defence Witnesses, 6 October 1997

Prosecutor v. Serushago, No. ICTR-98-39-S, Sentence (TC), 5 February 1999, para. 20

Prosecutor v. Musema, ICTR-96-13-A, Appeal Judgement (AC), 16 November 2001, para. 36

Prosecutor v. Bagosora et al., ICTR-98-41-I, Decision on Prosecutor's Motion for Deposition of Witness OW (TC), 5 December 2001, para. 13-14

Prosecutor v. Bagosora et al., ICTR-96-7-I, Decision on the Prosecution Motion for Special Protective Measures for Witnesses 'A' Pursuant to Rules 66 (C), 69 (A) and 75 (TC), 5 June 2002, paras. 25, 29

Prosecutor v. Nahimana et al., ICTR-99-52-I, Decision on the Defence Request to Hear the Evidence of Witness Y by Deposition, 10 April 2003, para. 7

Prosecutor v. Karemera, ICTR-98-44-I, Decision on the Prosecutor's Motion for Special Protective Measures for Witness G and T and to Extend the Decision on Protective Measures for the Prosecutor's Witnesses in the Nzirorera and Rwamakuba Cases to Co-Accused Ndirumpatse and Karemera, and Defence's Motion for Immediate Disclosure (TC), 20 October 2003, para. 11

Prosecutor v. Muvunyi et al., ICTR-2000-55-I, Decision on the Prosecutor's Extremely Urgent Motion for the Deposition of Witness QX (TC), 11 November 2003, para. 10

Prosecutor v. Nahimana et al. ("Media Case"), Case No. ICTR-99-52-T, Judgment and Sentence (TC), 3 December 2003, para. 1071

Prosecutor v. Bagosora et al., ICTR-98-41-T, Decision on Prosecutor's Motion for the Admission of Written Witness Statements Under Rule 92 bis (TC), 9 March 2004, para. 16

Prosecutor v. Bizimungu et al., ICTR-99-50-T, Decision on Prosecutor's Extremely Urgent Motion Requesting That the Extraordinarily Vulnerable Witnesses X/006 and 039 Testify by Closed Video Transmission Link With a Location at The Hague And Other Related Special Protective Measures Pursuant to Article 21 of the Statute and Rules 73 and 75 (TC), 4 June 2004, para. 8

Prosecutor v. Bagosora et al., ICTR-98-41-T, Decision on Prosecutor's Motion to Allow Witness DBO to Give Testimony by Means of Deposition (TC), 25 August 2004, para. 8

Prosecutor v. Bagosora, Case No. ICTR-96-7-I, Decision on Prosecution Request for Testimony of Witness BT Via Video-Link, 8 October 2004, paras. 8, 13

International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991

Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (see S/25704 and Corr.1, annex), art. 5 (h), 21 (4) (c), 22, 24 (3)

Rules of Procedure and Evidence, Rules 34, 61(D), 69, 71, 75, 92 bis, 96 (i), 98 ter(B)

Prosecutor v. Tadić ("Prijeđor"), IT-94-1-T, Decision on the Prosecutor's Motion Requesting Protective Measures for Victims and Witnesses (TC), 10 August 1995, paras. 47, 62, 67, 70-71, 86

Prosecutor v. Miošević et al ("Kosovo"), Case No. IT-02-54-PT, Decision on Review of Indictment and Application for Consequential Orders (TC), 24 May 1999, paras. 26-29

Prosecutor v. Tadić ("Prijeđor"), Case No. IT-94-1-A, Judgment (AC), 15 July 1999, para. 305

Prosecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT-95-16, Decision on Appeal by Dragan Papić Against Ruling to Proceed by Deposition (AC), 15 July 1999, para. 18

Prosecutor v. Kvočka et al. ("Omarska, Keraterm, Trnopolje Camps"), IT-98-30/1, Decision to Proceed by Way of Deposition Pursuant to Rule 71 (TC), 15 November 1999

Prosecutor v. Aleksovski, IT-95-14/1-A, Appeal Judgement (AC), 24 March 2000, paras. 62 and 185

Prosecutor v. Mucić et al. ("Celebici"), No. IT-96-21-A, Judgement (AC), 20 February 2001, para. 806

Prosecutor v. Miošević, No. IT-02-54, Decision on the Prosecution's Request to Have Written Statements Admitted Under Rule 92 bis (TC), 21 March 2002, paras. 24-27

Prosecutor v. Miošević, IT-02-54-T, Decision on Prosecution's Second Motion For Specific Protective Measures For Individual Witnesses Testifying During the Kosovo Phase of the Trial, 22 March 2002

Prosecutor v. Milošević, IT-02-54-T, Decision on Confidential With an Ex-Parte Annexure Prosecution's Motion for Video-Conference Link And Protective Measures For Witness Named Herein (TC), 19 March 2003

Tribunale speciale per la Sierra Leone

Statute of the Special Court for Sierra Leone, arts. 3 (h), 15 (4), 16 (4), 17 (4) (c), 19 (3)

Rules of Procedure and Evidence, rules 34, 69, 71, 75, 90(C), 92 bis, 104

Prosecutor v. Taylor, Case No. SCSL-03-01-I, Warrant of Arrest and Order for Transfer and Detention (TC), 7 March 2003

Prosecutor v. Norman, No. SCSL-03-08-PT, Decision on Prosecution Motion for Immediate Protective Measures for Witnesses and Victims and for Non-Public Disclosure (TC), 23 May 2003, para. 9

Prosecutor v. Kondewa, Case No. SCSL-03-12-PT, Ruling on the Prosecution Motion for Immediate Protective Measures for Witnesses and Victims and for Non-Public Disclosure and Urgent Request for Interim Measures Until Appropriate Measures Are in Place (TC), 10 October 2003, paras. 16-19

Prosecutor v. Gbao, No. SCSL-03-09-PT, Decision on Prosecution Motion for Immediate Protective Measures for Witnesses and Victims and for Non-Public Disclosure (TC), 10 October 2003, para. 56

Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-04-14-PT, Decision on *Inter Partes* Motion by Prosecution to Freeze the Account of the Accused Sam Hinga Norman at Union Trust Bank (SL) Limited and Any Other Bank in Sierra Leone, 19 April 2004, paras. 4-14

Prosecutor v. Sesay, Kaion, Gbao (“RUF Case”), SCSL-04-15-PT, Decision on the Prosecution Motion for Concurrent Hearing of Evidence Common to Cases SCSL-2004-15-PT and SCSL-04-16-PT, 11 May 2004, para. 36

Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa (“CDF Case”), Case No. SCSL-04-14-T, Decision on Prosecution Motion for Modification of Protective Measures for Witnesses (TC), 8 June 2004, paras. 36-42, 45-47

Prosecutor v. Sesay, Kaion, Gbao (“RUF Case”), Case No. SCSL-04-15-PT, Decision on Prosecution Motion for Modification of Protective Measures for Witnesses (TC), 5 July 2004, paras. 32, 34

Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa (“CDF Case”), Case No. SCSL-04-14-T, Ruling on Motion for Modification of Protective Measures for Witnesses, 18 November 2004, paras. 39-40, 47

Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa (“CDF Case”), No. SCSL-04-14-T, Ruling on Defence Oral Application to Call OTP Investigators who Took down in Writing Statements of Prosecution Witness TF2-021(TC), 7 December 2004, para. 23

Prosecutor v. Sesay, Kaion, Gbao (“RUF Case”), Case No. SCSL-04-15-T, Ruling on Oral Application of the Prosecution to Vary Protective Measures of Witness TF1-141 (TC), 6 April 2005, para. 6

Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa (“CDF Case”), No. SCSL-04-14-T, Order on Disclosure and Characterisation of the Age of Witness TF2 080 (TC), 14 April 2005

Prosecutor v. Brima, Kamara, Kanu, No. SCSL-04-16-T, Decision on the Confidential Joint Defence Motion to Declare Null and Void Testimony-in-Chief of Witness TF1-023, 25 May 2005, para. 22

Prosecutor v. Norman, Fofana, Kondewa (“CDF Case”), Case No. SCSL-04-14-T, Decision on Prosecution Request for Leave to Call Additional Witnesses and for Orders for Protective Measures (TC), 21 June 2005

Prosecutor v. Sesay, Kallon, Gbao (“RUF Case”), SCSL-04-15-T, Decision on the Prosecution Confidential Notice Under Rule 92 bis to Admit Transcripts of Testimony of TF1-023, TF1-104 and TF1-169 (TC), 9 November 2005

Prosecutor v. Brima, Kamara, Kanu, Case No. SCSL-04-16-AR73, Decision on Brima-Kamara Defence Appeal Motion against Trial Chamber II Majority Decision on Extremely Urgent Confidential Joint Motion for the Re-Appointment of Kevin Metzger and Wilbert Harris as Lead Counsel for Alex Tamba Brima and Brima Bazzy Kamara (AC), 8 December 2005, para. 102

B. Legislazione nazionale sui minori vittime e testimoni di reato

Algeria

Code de procédure pénale, 1966, arts. 93 (2) and 228

Ordonnance 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence

Loi sur l'information, No. 90-70, 1990, art. 27 *Loi sur la concorde civile*, 13 juillet 1999, art. 40

Décret présidentiel n° 06-93 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale,
28 February 2006

Argentina

Código Procesal Penal, arts. 79 (a), (c)-(d), 80

Armenia

Criminal Procedure Code, 1999, arts. 10 (3)-(4), 59 (1)-(2), (4), (6), (8)-(9), (11)-(12) and (15)

Family Code, 2005, art. 44

Australia

High Court, *Secretary, Department of Health and Community Services v jW.B and S.M.B (Marion's Case)* (1992), 175 CLR 218, F.C. 92/010, ALJR 3

Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sects. 4 (a)-(e), (g)-(l)

New South Wales, Evidence Act 1898, sect. 42A New South Wales, Crimes Act 1900, sect. 405DC Queensland, Criminal Code Act 1899, sect. 590AA (2)

Queensland, Evidence Act 1977, sects. 9, 9C, 9E, 21A (2), (4), (5A), (6), (8) Victoria, Evidence Act 1958, No. 6246 (1958), sect. 149B (3) (d)

Western Australia, Evidence Act 1906, sects. 106E-106G, 106Q

Western Australia, Evidence of Children and Others (Amendment) Act 1992, sect. 8

Austria

Criminal code of procedure, art. 162 (2)

Bangladesh

Children Act, sects. 10-12, 17

Belgio

Loi portant des mesures fiscales et autres, 1985, arts. 28, 31

Loi sur la fonction de police, 1992

Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004, arts. 3-6, 11, 12, 14 *Code d'instruction criminelle*, 2001, arts. 64, 92, 99

Décret instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (2002), art. 2

Bielorussia

Law on General Concepts of State Youth Policy in the Republic of Belarus, No. 1629-XII, 1992, arts. 5 (4), 7

Bolivia (Stato plurinazionale della)

Código del Niño, Niña y Adolescente, arts. 10 (1)-(2), 12-13, 100, 103, 106, 176

Bosnia and Herzegovina

Criminal Procedure Code, No. 56/03, 2003, arts. 96 (*d*), 100 (4), (6), 250, 282

Brasile

Código de Processo Penal, art. 217

Law on Statute of the Child and Adolescent, Law No. 8.069 (1990), arts. 16 (II), 17-18, 98, 145, 150

Bulgaria

Child Protection Act (2004), arts. 1 (2)-(4), 3 (3)-(4), (6), 10 (1)-(2), 12, 15 (2)-(5), (8), 16 (1)

National Programme for Prevention and Counteraction to Trafficking in Human Beings and Protection of the Victims, 2005

Burundi

Transitional Constitution, 28 October 2001, art. 39 (superseded by Post- Transitional Constitution approved by referendum held on 28 February 2005)

Cambogia

United Nations Transitional Authority in Cambodia, Provisions Relating to the Judiciary and Criminal Law and Procedure Applicable in Cambodia during the Transitional Period, 1992, arts. 61, 63

Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea, art. 5

Cameroon

Act on Education Guidelines, No. 98/004, 1998, art. 7

Canada

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sects. 175.1 (1), 175.2, 276.2-276.3, 486

(1)-486 (2.1), 486 (2.3), 486 (3)-(4.1), 486.1 (1), 486.3 (1), 722, 738 (1)

Corrections and Conditional Release Act (S.C. 1992, c. 20), sects. 26, 142 (1)

Department of Justice, "Facilitator's Guide on Youth Justice: Multimedia Information Program", 2002

Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principles 1-8, 10

Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, chap. 10

Canada, Department of Justice, "Guidelines for police: investigating criminal harassment", *A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment* (Ottawa, Ontario, 2004), parts II and IV

Québec, Youth Protection Act, Revised Statutes of Quebec (R.S.Q.), chap. P-34.1 (1977), arts. 3, 5-6, 8, 83, 85.3-85.4

Québec, *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q., chap. A-13.2) (1988), arts. 2, 3 (1), (4), 4-5, 6 (1)-(2), 8, 11

Cile

Code of Criminal Procedure, Law No. 19.696 (2000) (as last amended in 2004), arts. 6, 59, 109 (a), (c)-(f), 289, 308, 310

Cina

Law on the Protection of Minors, Order No. 50, art. 4 (1)-(2)

Hong Kong, Hong Kong Health and Welfare Bureau Progress Report, 1997 Macao, *Código de Processo Penal*, Law No. 17/96/M (1996), art. 330

Colombia

Code of Criminal Procedure, Law No. 906, 2004, arts. 1, 4 (1)-(2), 11 (a)-(c), (e), (g)-(h), (j), 14, 18, 133, 135, 136 (1)-(3), (5)-(7), (12), (14)-(15), 137, 151

Comoros

Constitution of 23 December 2001, preamble

Congo

Loi No. 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale, arts. 91, 287 (2), 382

Costa Rica

Decreto por el que se crea la figura del Defensor de la Infancia, No. 17.733-J, 1987

Código Procesal Penal, Law No. 7594, 1998, art. 71 (b)-(c)

Código de la Niñez y la Adolescencia, Law No. 7739 (1998), arts. 5, 13, 20, 24-25, 107, 120

Danimarca

Notification Respecting a Children's Council, No. 2, 1998

Djibouti

Constitution of 4 September 1992, arts. 1, 3, 15

Ecuador

Código de Procedimiento Penal, R.O.360-S, 2001, art. 118

Ley de la Juventud, No. 2001-49, arts. 4, 8

Egitto

Constitution, arts. 40, 44-45, 57 Code of Criminal Procedure, art. 283 Children's Code, 1996, arts. 2-3

Decree on Legal Protection of Children, No. 2235, 1997, para. 14 (e)

Estonia

Code of Criminal Procedure, 1961, arts. 40 (2), 41 (1)

Child Protection Act (*Riigi Teataja (State Gazette)* 1992, 28, 370), arts. 10, 31 (3), 32 (2)

Victim Support Act (*Riigi Teataja (State Gazette)* I 2004, 2, 3), paras. 1, 3-4, 7

Federazione russa

Draft federal law on countering trafficking in persons, 2003, arts. 15-16, 21, 27-28

Filippine

Witness Protection, Security and Benefit Act, No. 6981, 1991, sect. 8 (a)-(b)

Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, No. 7610 (1992), art. I, sects. 1 (2), 2, 4, 29-30

Rules and Regulations on the Reporting and Investigation of Child Abuse Cases, 1993, sect. 8

Anti-Violence against Women and their Children Act of 2004, No. 9262 (2004), sects. 35-36

Finlandia

Constitution, art. 6

Act on Compensation for Crime Damage, No. 935/1973, sect. 1 (63/1984) (1) Child Welfare Act, No. 683 (1983), sects. 1, 7, 10

Code of Judicial Procedure, 2002, chap. 12, sect. 1 (444/1999), para. (1)

Act on checking the criminal background of persons working with children, No. 504/2002 (2002), sects. 1-3

Francia

Loi sur la liberté de la presse, 1881, art. 35 quinquies, 39 bis, 42-43 *Constitution du 4 octobre 1958*, preamble

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 1 *Code pénal*, arts. 434-1, 434-44

Code de procédure pénale, arts. 2.2-2.3, 40, 85, 102, 108, 120, 144, 306 (3), 420-1 (2), 495-13, 706-3, 706 42 2 (3), 706-48, 706-50-706-52, 706-53, 706-57, 706-58, 706-61, 706-63-1, 706-71, 712-16

Code de l'action sociale et des familles, art. L.221-6

Code de déontologie médicale, arts. 43-44

Code de l'éducation, art. L.542-1

Code de la santé publique, art. L.2112-6

Décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, No. 93-221, 1993, art. 7

Ministry of Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, “Enfants victimes d’infractions pénales: guide de bonnes pratiques du signalement au procès pénal” (Paris, 2003)

Germania

Code of Criminal Procedure, arts. 52 (2)-(3), 81c (3)

Giappone

Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography and for Protecting Children, 1999, arts. 13-14

Giordania

Constitution of 1 January 1952, art. 6 (1) Sharia Procedure Act, 1959

Children’s Rights Act, 2004, arts. 3 (c), 9 (b)

Guatemala

Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92, 1992, art. 356 (5) Haiti

Code d’instruction criminelle, art. 66

Honduras

Code of Criminal Procedure, Decree No. 9-99-E, 2000, arts. 16 (2)-(3), 237, 308, 331

India

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56, of 2000), arts. 29, 37, 39, 63

National Charter for Children, 2003 (*Extraordinary Gazette of India*, part I, section I, No. F.6 15/98-CW)

Indonesia

Constitution 1945, art. 28B (2) Child Protection Act, No. 23

Iran (Repubblica islamica dell’)

Constitution, 1979, as amended in 1989, art. 20

Iraq

Juvenile Welfare Act, 1983, art. 50

Constitution of 15 October 2005, art. 14

Irlanda

Criminal Evidence Act 1992, sect. 14

Children Act, 2001, sect. 252

Islanda

Regulation on the Child Welfare Council, No. 49, 1994 Act on the Ombudsman for Children, No. 83, 1994

Child Protection Act, No. 80/2002, art. 4, paras. 1-2, 4, 7, 5-9, 46, 54 (1), (3), 55 (1), (3), 58, 60, 92

Israele

Law of Evidence Revision (Protection of Children), 5715-1955, art. 2 (a)

Italia

Code of Criminal Procedure, arts. 114, 472 (3)-(4) Penal Code, art. 734 (a)

Institution of the Parliamentary Committee for Childhood and of the National Observatory for Childhood, No. 451, 1997, arts. 1-2

Kazakhstan

Criminal Procedural Code, Law No. 206, 1997, arts. 12 (3), 13, 15 (3), 16, 28, 75 (6), 99, 215, 352 (1), (3)

Kenya

Evidence Act, (chap. 80 of the Laws of Kenya), sect. 124 (as amended by Criminal Law (Amendment) Act, 2003)

Children and Young Persons Act (chap. 141 of the Laws of Kenya) Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 4, 5, 24, 73-80

Kyrgyzstan

Criminal Code, art. 50

Criminal Procedure Code, No. 156, 1999, arts. 193, 293

Lettonia

Protection of the Rights of the Child Law, 2003, sect. 52

Libano

Constitution, 1926, art. 7

Law for the Protection of Juveniles in Conflict with the Law or at Risk, No. 422, 2002

United Nations Office on Drugs and Crime, *Independent Evaluation Report: Juvenile Justice Reform in Lebanon* (Vienna, July 2005), para. 8

Liberia

Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia, 12 May 2005, sects. 4 (e), 24, 26 (f), (n)

Libia (Giamahiria araba)

Child Protection Act, No. 17, 1992, art. 82

Great Green Document on Human Rights in the Age of the Masses, 1998 (A/44/331, annex)

Lituania

Law on Fundamentals of Protection of the Rights of the Child, No. I-1234, 1996, arts. 4 (1), (3), 6, 10 (2)

Lussemburgo

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembourgeois des droits de l'enfant appelé "Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand", No. A-N.85, 2002, arts. 2-3

Code d'instruction criminelle, 2006, art. 48-1

Malesia

Evidence Act 1950, art. 133A

Child Act, No. 611, 2001, arts. 3, 41

Malta

Children and Young Persons (Care Orders) Act, chap. 285, 1980, arts. 4 (1), 11 (1)

Marocco

Code pénal, art. 40

Code de procedure pénale, arts. 19, 484, 495, 510, 539

Mauritania

Constitution 1991, art. 1 (2)

Code des Obligations et des Contrats, art. 32

Loi portant répression de la traite des personnes, No. 025/2003, 2003

Messico

Código Federal de Procedimientos Penales, 1934 (as last amended in 2006), arts. 2 (5), 14 (IV), 141 (I)-(III), (V), 249

Law on Care and Support for Victims of Crime in the Federal District (2003), arts. 3-6, 11(I), (III), (V), (VIII)-(X), (XII)-(XIII), (XV)-(XVI), (XVIII)-(XIX), 22(VIII), 25

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, 2006, arts. 4 (1), 5 (A)

Mozambico Constitution, 1990, art. 66

Council of Ministers resolution 12/98 on National Social Action Policy

Myanmar

Child Law No. 9/93, 1993, arts. 13-14, 63

Nepal

Chapter on rape of Nepalese code, 1963, rules 9A, 10B

Evidence Act, 1974, sect. 38

Court of Appeal Regulations, 1991, rule 60 (a)

Supreme Court Regulations, 1992, rule 67 (a)

Children's Act, No. 2048 (1992), sects. 6 (1)-(2), 49 (2)

District Court Regulations, 1995, rule 46 (b)

Nicaragua

Código Procesal Penal, Law No. 406, 2001, arts. 3, 9, 110-111, 262, 285 (2)

Norvegia

Criminal Procedure Act, No. 25, 1981 (as updated on 30 June 2006), sects. 3, 128, 130, 239

Nuova Zelanda

Evidence Act 1908, sects. 23E (1) (a), 23E (2), 23E (4), 23F (2)-(3) Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, sects. 9 (2), 10

Victims' Rights Act 2002, sects. 7-8, 11, subsect. 1, sect. 12, subsect. 1 (a)-(e), sects. 28, 34-37

Oman

Code of Criminal Procedure, arts. 14, 29, 128, 196

Paesi Bassi

Code of Criminal Procedure, 1994, art. 226a

"De Beaufort Guidelines", paras. 6-6.1, 7.1

Pakistan

Guardians and Wards Act 1890 (annex 7, appendix XVIII), sect. 17 (3) Sindh Children's Act, 1955 (annex 7, appendix XIII)

Constitution, 12 April 1973, art. 25 (1), (3)

Punjab Youthful Offenders Ordinance (annex 7, appendix XXI), 1983, sects. 12, 14 Juvenile Justice System Ordinance, 2000

Paraguay

Código Procesal Penal, art. 68 (1), (3)-(5)

Peru

Código de los Niños y Adolescentes, Law No. 27.337, 2000, arts. 9-10, 27, 29, 146, 149-153
Código Procesal Penal, No. 957, 2004, arts. 95 (1)-(3), 98, 247, 378 (3), 380

Portogallo

Law for the protection of children and young people in danger, No. 147/99

(1999), arts. 4 (1)-(3), (8)-(9), 84, 86 (1), 87

Code of Criminal Procedure, Lei No. 324/2003, 2003, arts. 74 (1), 75, 352 (1)

Law Governing Compensation for the Victims of Criminality, Law No. 31/2006, 2006, arts. 1 (1), 4 (2)

Qatar

Code of Criminal Procedure, arts. 19-26, 65

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Criminal Justice Act 1988, sects. 32, 34 (1), 34A, 53

Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, sect. 53 (1), (3)

United Kingdom, Home Office and others, *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, Including Children* (London, Home Office Communication Directorate, 2000), sect. 4.28

United Kingdom, Crown Prosecution Service, *Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to Criminal Trial: Practice Guidance* (London, 2001), sects. 4.4-4.5

Practice Direction of the Lord Chief Justice: "Victim Personal Statements", 2001 Justice (Northern Ireland) Act 2002, sect. 69 (3)

Children Act 2004, sect. 31

England, Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House of Lords (HL) Bill 79, 2006, explanatory notes, paras. 3-6

Children's Evidence (Northern Ireland) Order 1995, Statutory Instrument 1995, No. 757 (N.I.3), sect. 81B

Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, sect. 274

Children (Scotland) Act 1995, chap. 36, sects. 20 (1), 43 (1), 44 (1)-(2), 46, 57 (4) Protection of Children (Scotland) Bill, SP Bill 61, 2002, art. 1

Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sects. 16-18

Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004, sects. 271B, 271E (2)-(3), 271H (1), 288E (1)

Scotland, Scottish Executive, *Vital Voices: Helping Vulnerable Witnesses Give Evidence* (Edinburgh, Stationery Office, 2002)

Crown Prosecution Service, "Code for Crown Prosecutors" (London, 2004), sects. 2.2, 5.13, 9.2

Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004, chap. 28, sect. 35 (4)-(5)

Crown Prosecution Service, *Children's Charter: Draft for Public Consultation*, 2005, sects. 2.4, 3.14, 4.19

Repubblica ceca

Criminal Procedure Rules, No. 141, 1961, sect. 102 (1)

Law on Compensation for Victims of Crime, No. 209/1997 Sb., 1997, para. 1

Repubblica dominicana

Decreto por el que se Crea la Dirección General de Promoción de la Juventud, No. 2981, 1985

Código Procesal Penal, Law No. 76-02, 2002, arts. 27, 84 (1)-(3), (6)-(7), 202, 327 (2)-(3)

Repubblica ex jugoslava di Macedonia

Code of Criminal Procedure, arts. 55 (1)-(2), 223 (4), 280

Romania

Décision n° 1.769/2004 portant approbation du Plan national d'action pour mettre fin à l'exploitation des enfants, *Monitorul Oficial* 2004-11-08, n° 1.028, 2004

Rwanda

Loi relative aux droits et à la protection de l'enfant, No. 27/2001, 2001, arts. 2, 9

El Salvador

Código Procesal Penal, Decreto No. 904, 1997 (as last amended in 2006), arts. 13, 349

Senegal

Constitution, 2001, art. 1

Sierra Leone

Constitution of 1991, art. 27 (1), (4)

Truth and Reconciliation Commission Act 2000, sects. 6 (2) (b), 7 (4)

Siria (Repubblica araba)

Juvenile Delinquents Act 1974, arts. 46, 48, 54

Penal Code, art. 138

Civil Code, art. 52

Spagna

Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 448, para. 3, 707

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, art. 15

Sri Lanka

Constitution, art. 12, paras. 2, 4, art. 106

Supreme Court, *Harindra and Others v. The Ceylon Electricity Board and Others*, SC Application, No. 323/97, 1997

Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 28, 1998

Sri Lanka, Evidence (Special Provisions) Act (No. 32 of 1999)

Stati Uniti d'America

Supreme Court, *Maryland v. Craig* (89-478), 497 U.S. 836 (1990)

Department of Justice, Office for Victims of Crime, *Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses* (Washington, D.C., 1999)

United States Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, subsects. (b), (c) (2)-(9), (d)-(l)

United States Code collection, Title 18, chap. 224, Protection of witnesses, sect. 3521, 2004, subsect. (a) (1)

United States Code collection, Title 18, chap. 224, sect. 3525, Victims Compensation Fund, 2004, subsect. (a)

United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims' rights, 2004, subsect. (a) (1)-(2), (4), (6)-(8)

United States Code collection, Title 42, chap. 112, sect. 10605, Establishment of Office for Victims of Crime, 2004, subsects. (a)-(c)

United States Code collection, Title 42, chap. 112, sect. 10607, Services to victims, subsects. (a), (c)

Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006, Title I, Sex Offender Registration and Notification Act, sects. 112-113, H.R. 4472, ENR, 2006

Code of Alabama, 1975, Title 15, sects. 15-23-40, 15-23-62, 15-23-63 (a), 15-23-64, 15-23-69, 15-23-71, 15-23-72 (1), (2) (c), (e)-(f), 15-23-73, 15-23-74, 15-23-75 (1), (4)-(5), 15-23-76, 15-23-77, 15-23-78, 15-25-2, 15-25-5

Alaska, Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sect. 24 Arizona Constitution, sect. 2.1 (A)

Arizona Revised Statutes (Ariz.Rev.Stat.), Title 13, sect. 13-4403 (E) Arizona Code, sect. 2.1 (A), paras. 2, 3, 6-7, 12

California, Victims' Bill of Rights, art. I, sect. 25

Colorado, Colorado Children's Code, Title 19, sect. 19-1-106 (2)

State of Connecticut Joint Resolution No. 13, paras. (1)-(2), (4)

Delaware Code, Title 11, sect. 5134

Constitution of the State of Idaho, art. I, sect. 22, Rights of crime victims, paras. 1-3, 6-9

Constitution of the State of Illinois, art. I, sect. 8.1, Crime victim's rights, para. (a) (2), (4)-(6), (10)

Constitution of the State of Kansas, art. 15, sect. 15, Victims' rights, (a) Constitution of Louisiana, art. I, sect. 25, Rights of a victim Constitution of Maryland, Declaration of Rights, art. 47 (a)-(b)

Constitution of the State of Michigan, art. I, Declaration of Rights, sect. 24, Rights of crime victims enforcement assessment against convicted defendants, paras. 1 (1)-(4), (7)-(9)

Constitution of the State of Missouri, art. I, Bill of Rights, sect. 32, Crime victims' rights, paras. 1 (2), (5)-(6), 2-4

State Constitution of the State of Oregon, art. I, Section on crime victims' rights, (1) (a)-(b), (f)-(g), Amendment I (1)

Puerto Rico, *Ley Para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez*, Law No. 177 (P. del S. 2285), 2003, art. 45

Constitution of the State of South Carolina, sect. 24, Victims' Bill of Rights, (A) (1)-(4), (6), (8)-(11)

Tennessee, State Constitution Amendment for Victims' Rights, 1998, paras. 5-8

Constitution of the State of Texas, art. 1, Bill of Rights, sect. 30, Rights of crime victims, (a) (1)-(2), (b) (1), (4)-(5)

Constitution of the State of Utah, art. I, Declaration of Rights, sect. 28, Declaration of the rights of crime victims, para. 1 (a)-(b)

Constitution of the State of Virginia, art. I, Bill of Rights, sect. 8-A, Rights of victims of crime, subsections. (1), (4)-(7)

Constitution of the State of Wisconsin, art. I, Declaration of Rights, sect. 9m, Victims of crime

Sud Africa

Criminal Procedure Act, No. 51, 1977, sect. 170A

South African Law Commission, *Sexual Offences against Children*, issue paper 10, project 108 (Pretoria, 1997), chap. 5, subsect. 5.7.9

Department of Justice and Constitutional Development, "National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences" and Department of Justice, "National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases" (Pretoria, 1998), chaps. 3, 7 (1), 8, 10

Department of Justice and Constitutional Development, Department of Welfare, "Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and Appropriate NGOs in Assisting Victims of Rape and Sexual Offences" (Pretoria, 1998), chap. 5

Children's Act, 2005, Act No. 38 of 2005 (*Government Gazette*, vol. 492, 19 June 2006), sects. 7 (1), 10, 56, 61 (2)-(3), 64 (1) (a), 74

Svezia

Social Services Act (1980:620), 1980, art. 50a

The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52), 1990, sects. 36, 39 Children's Ombudsman Act, 1993, sect. 335

Svizzera

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, arts. 3 (1), (2) (a) (4), 5, 6 (1)-(3), 7 (1), 8 (1) (a)-(c), 10b, 10c, 11 (1)

Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1999, art. 124

Tailandia

Criminal Procedure Code, arts. 13, 172 ter

Civil and Commercial Procedure Code, sects. 56, 95, 108, 112

Act Instituting Juvenile and Family Courts and Juvenile and Family Procedures, art. 98

Tunisia

Code de la protection de l'enfant, Law No. 95-92, 1995, arts. 4, 10, 12, 28-30, 120 *Code des obligations et des contrats*, art. 13

Turchia

Constitution, 1924, arts. 10, 42 (2), 42 (7), 50 (2), 56 (3)

Civil Code, arts. 148 (1), 274 (2)

Press Law, art. 33

Law on the Establishment, Duties and Procedures of Juvenile Courts, 1979, art. 25 Draft penal code, 2005, art. 229 (8)

Ucraina

Law on Social Work with Children and Youth, 2001

Law on the Prevention of Violence in the Family, No. 2789, 2001, art. 7

Uganda

Constitution, 1995, art. 21 (2)

Uruguay

Código del Proceso Penal, Law No. 16.893, 1997, art. 75 (1)-(2), (4)

Venezuela (Bolivarian Republic of)

Child and Adolescent Protection Act (1998), arts. 3, 8, 86-87, 89, 662 (b)-(h), 663

Yemen

Children's Rights Act, arts. 7, 9

Zambia

Criminal Procedure Code, sect. 175 (30) Constitution, 1996, art. 23 (1), (4)

Zambia Police (Amendment) Act, 1999, (No. 14 of 1999), chap. 107

Zimbabwe

Criminal Procedure and Evidence Act, chap. 59, sect. 187

Children's Protection and Adoption Act War Victims Compensation Act

C. Articoli, libri e relazioni

M. Burton, R. Evans and A. Sanders, *Are Special Measures for Vulnerable and Intimidated Witnesses Working? Evidence from the Criminal Justice Agencies*, Home Office Online Report 01/06 (London, Home Office, 2006).

C. Cobley, *Sex Offenders: Law, Policy and Practice*, 2nd ed. (Bristol, Jordan Publishing, 2005).

F. David, "Child sex tourism", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 156, 2000.

C. Finkelhor, "The victimization of children and youth: developmental victimology", *Victims of Crime*, 2nd ed., R. C. Davis, A. J. Lurigio and W. G. Skogan, eds. (Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1997), pp. 86-107.

T. Hotton, *Childhood Aggression and Exposure to Violence in the Home*, Crime and Justice Research Paper Series (Ottawa, Canadian Centre for Justice Statistics, 2003).

International Bureau for Children's Rights, *Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime* (Montreal, 2003).

International Bureau for Children's Rights, *The Rights of Child Victims and Witnesses of Crime: A Compilation of Selected Provisions Drawn from International and Regional Instruments*, 2nd ed. (Montreal, 2005).

International Bureau for Children's Rights, *Making Children's Rights Work: Country Profiles on Cambodia, Indonesia, Sri Lanka, Timor Leste and Viet Nam* (Montreal, 2006).

International Bureau for Children's Rights, *Making Children's Rights Work in North Africa: Country Profiles on Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia* (Montreal, 2007).

James and Jennifer Harrell Center for the Study of Domestic Violence, *A Qualitative Assessment of Outcome Measures Utilized by Programs for Children in Violent Settings* (University of South Florida, 2000).

A. Kartusch, *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis on South Eastern Europe* (Warsaw, Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2001).

C. Laucci, *Digest of Jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: 2003-2005* (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007).

Z. McDowell, *Elements of Child Law in the Commonwealth Caribbean* (Kingston, University of the West Indies Press, 2000).

A. Michels, "'As if it was happening again': supporting especially vulnerable witnesses, in particular women and children, at the Special Court for Sierra Leone", *International Criminal Accountability and the Rights of Children*, K. Arts and V. Popovski, eds. (The Hague, Hague Academic Press, 2006), pp. 133-144.

United States of America, National Crime Prevention Council and National Center for Victims of Crime, *Reaching and Serving Teen Victims: A Practical Handbook* (Washington D.C., 2005).

J. Plotnikoff and R. Woolfson, *A Case for Balance: Demonstrating Good Practices When Children Are Witnesses* (London, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 1997).

J. Plotnikoff and R. Woolfson, *In Their Own Words: the Experiences of 50 Young Witnesses in Criminal Proceedings* (London, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2004).

J. P. Rosenczweig, *Le dispositif français de protection de l'enfance*, 2nd ed. (Paris, Éditions Jeunesse et Droit, 2005).

B. E. Saunders, L. Berliner and R. F. Hanson, eds., *Child Physical and Sexual Abuse: Guidelines for Treatment: Revised Report April 26, 2004* (Charleston, South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Center, 2004).

J. Shuman, N. Bala and K. Lee, "Developmentally appropriate questions for child witnesses", *Queen's Law Journal*, vol. 25, 1999, pp. 251-302.

J. R. Spencer and R. H. Flin, *The Evidence of Children: The Law and the Psychology*, 2nd. ed. (London, Blackstone Press, 1993).

Handbook on Restorative Justice Programmes (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15).

United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (New York, 1999).

United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention, *Guide for Policymakers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (New York, 1999).

W. Van Tongeren Harvey and P. Edwards Dauns, *Sexual Offences against Children and the Criminal Process*, 2nd ed. (Vancouver, Butterworths, 2001).

N. Williams, *The Contribution of Hotlines to Combating Child Pornography on the Internet* (London, Childnet International, 1999).

Il presente lavoro è pubblicato su incarico e per conto
delle Nazioni Unite – United Nations

L'edizione italiana è a cura del Ministero della Giustizia – Direzione
Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, aprile 2011

© 2009 United Nations per l'edizione inglese
© 2011 United Nations per l'edizione italiana